

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

356° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
3 ^a - Affari esteri	»	21
4 ^a - Difesa	»	28
5 ^a - Bilancio	»	36
6 ^a - Finanze e tesoro	»	284
7 ^a - Istruzione	»	287
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	293
10 ^a - Industria	»	295
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	303

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	309
RAI-TV	»	315
Sul ciclo dei rifiuti	»	317
Riforma amministrativa	»	319
Mitrokhin	»	321

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	323
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	327

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	328
-------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Rinvio dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Alfredo D'Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all'udienza del 4 dicembre 2003 presso il Tribunale di Isernia*
- 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Alfredo D'Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all'udienza del 15 ottobre 2003 presso il Tribunale di Isernia*

Il presidente CREMA avverte che l'esame delle richieste in titolo avrà luogo in altra seduta.

Esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dall'avvocato Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 659/01 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Ancona

Il PRESIDENTE comunica che in data 19 settembre 2003 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dall'avvocato Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento

al procedimento civile n. 659/01 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Ancona.

L'onorevole Augusto Cortelloni, senatore nella XIII legislatura, è destinatario di due atti di citazione che hanno dato luogo ad un unico procedimento civile pendente presso il Tribunale di Ancona. In due atti separati, i magistrati del Tribunale di Modena Domenico Pasquariello ed Eufemia Milelli, nonché il presidente Giuseppe Pagliani, lamentano la natura gravemente lesiva delle affermazioni rese dall'allora senatore Cortelloni in riferimento alla sentenza 5 giugno 2000 da essi pronunciata – come componenti del collegio del Tribunale penale di Modena – in merito a 14 imputati per reati connessi alla pedofilia.

Il 7 giugno 2000 sul quotidiano locale «La Gazzetta di Modena» sono state pubblicate infatti dichiarazioni del senatore Cortelloni in ordine alla sentenza emessa dai giudici di Modena. Gli attori lamentano il tenore offensivo dell'intera dichiarazione, nonché l'infondatezza degli addebiti in essa contenuti e specificamente a loro rivolti. Negando sia la veridicità dei fatti sia la riconducibilità delle dichiarazioni all'esercizio della funzione parlamentare, gli attori lamentano che il parlamentare abbia gratuitamente (e prima del deposito della motivazione della sentenza) denigrato il loro operato. Per questi motivi citano per danni il senatore Augusto Cortelloni, il direttore responsabile della «Gazzetta di Modena» Antonio Mascolo e la società editrice della testata FIN.E.G.I.L. s.p.a., richiedendo un risarcimento di duecento milioni di lire ciascuno nonché la condanna alla pena pecuniaria di cui all'articolo 12 della legge sulla stampa e la pubblicazione della sentenza su due giornali locali.

Processualmente, consta che a fine settembre il tribunale di Ancona abbia dato termine alle parti per note in merito alla possibile questione di costituzionalità dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'avvocato CORTELLONI.

Gli pongono domande il senatore FRAU ed il presidente CREMA.

Congedato l'avvocato Cortelloni, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

314^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale

- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*
- (2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*
- (2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*
- (2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*
- (2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*
- (2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127, 135 della Costituzione, e introduzione di un nuovo articolo 57-bis, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

– petizioni nn. 26 e 39 e voto regionale n. 84 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 420, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1238, con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 2001, 2002, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2544, con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 252, 338, 448, 992, 1350, 1496, 1653, 1888, 1998, 2166, 2030, 2117, 2320, 2404, 2449, 2507, 2523 e rinvio; seguito dell'esame del disegno di legge n. 1238, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 420, con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 2001, 2002, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2544, con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 252, 338, 448, 992, 1350, 1496, 1653, 1888, 1998, 2166, 2030, 2117, 2320, 2404, 2449, 2507, 2523 e rinvio; seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 2001, 2002, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 420, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1238, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2544, con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 252, 338, 448, 992, 1350, 1496, 1653, 1888, 1998, 2166, 2030, 2117, 2320, 2404, 2449, 2507, 2523 e rinvio; seguito dell'esame del disegno di legge n. 2544, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 420, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1238, con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 2001, 2002, con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 252, 338, 448, 992, 1350, 1496, 1653, 1888, 1998, 2166, 2030, 2117, 2320, 2404, 2449, 2507, 2523 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 252, 338, 448, 992, 1350, 1496, 1653, 1888, 1998, 2166, 2030, 2117, 2320, 2404, 2449, 2507, 2523, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 420, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1238, con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 2001, 2002, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2544 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 420, sospeso nella seduta del 9 aprile 2002, l'esame del disegno di legge n. 1238, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 aprile 2002, l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 2001, 2002, sospeso nella seduta del 20 marzo 2003, l'esame del disegno di legge n. 2544, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2003; ha inizio l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 252, 338, 448, 992, 1350,

1496, 1653, 1888, 1998, 2166, 2030, 2117, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame di tutti i predetti disegni di legge – come già convenuto – proseguirà in forma congiunta, insieme alle annesse petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 e all'annesso voto regionale n. 84. Ricorda, inoltre, che sul disegno di legge n. 2544, d'iniziativa del Governo, il senatore D'Onofrio ha svolto una relazione introduttiva nella seduta del 23 ottobre; in quella occasione è intervenuto sull'argomento anche il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, Umberto Bossi. Precisa, quindi, che il senatore D'Onofrio assume le funzioni di relatore su tutti i disegni di legge in titolo, compresi quelli il cui esame era stato già avviato a suo tempo, con altro relatore. In proposito, ricorda che il disegno di legge n. 420 fu già esaminato, in fase di discussione generale, insieme ai disegni di legge ordinaria concernenti il conflitto d'interessi e i disegni di legge sulla «forma di Governo» (617 e altri) furono esaminati fino all'incarico per il relatore di predisporre un testo unificato. Segnala, infine, che il disegno di legge n. 2544 e altri d'iniziativa parlamentare hanno una struttura sostanzialmente omogenea, perché investono in misura più o meno estesa l'intera Parte Seconda della Costituzione, mentre altri disegni di legge sono dedicati ad aspetti specifici di quella parte della Costituzione, cosicché i relativi esiti nella procedura in corso – per assorbimento o per unificazione, o altrimenti per disgiunzione dalle altre iniziative – potranno essere valutati solo in una fase successiva dell'esame.

La Commissione prende atto.

Ha quindi inizio la discussione generale sul disegno di legge n. 2544 e sugli altri disegni di legge in titolo, connessi per materia.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) osserva che la relazione introduttiva del senatore D'Onofrio ha fornito l'indicazione di una effettiva volontà, da parte della maggioranza, di aprire un confronto parlamentare costruttivo, specificando i punti indefettibili della proposta di riforma e quelli che, al contrario, possono essere oggetto di mediazione.

È effettivamente necessario, a suo avviso, arrivare nel corso della legislatura a completare una transizione istituzionale che è stata fin troppo lunga. In tal senso, servirebbe a poco approvare con una ristretta maggioranza una riforma che poi potrebbe essere rimessa in discussione. La revisione della Carta costituzionale richiede una maggioranza qualificata, non solo a fini di garanzia delle libertà dei cittadini, ma soprattutto perché le politiche di merito e di settore possono mutare a seconda delle maggioranze, mentre per le regole fondamentali si dovrebbero individuare alcune certezze, almeno relative, dando luogo a un quadro di riferimento solido e duraturo.

Dunque, a suo parere, sarebbe vantaggioso per tutto il Paese che un completamento della transizione costituzionale sulla base di un'intesa *bipartisan*, obiettivo per il quale dichiara la disponibilità della sua parte politica.

Ripercorre quindi i tre elementi fondamentali della proposta avanzata dal Governo, così come sono stati individuati dal relatore. Anzitutto, un completamento della riforma della forma di Stato in direzione di un assetto federale, attribuendo più ampi poteri legislativi «esclusivi» alle Regioni, con una clausola di salvaguardia per l'unità dell'ordinamento. In tal senso il criterio dell'interesse nazionale, che si presta a interpretazioni opinabili finisce per esigere dalla Corte costituzionale un compito politico che non è proprio del giudice delle leggi, a suo avviso potrebbe essere sostituito da formule giuridiche più obiettive e certe.

In secondo luogo, il completamento della riforma degli organi costituzionali, con particolare riguardo alla individuazione di ruoli separati e distinti per le due Camere, ad una delle quali sarebbe affidata una funzione schiettamente politica, con una titolarità esclusiva del rapporto di fiducia col Governo, e un Senato federale con funzioni di tutela del sistema federale e di garanzia del sistema nel suo complesso. A tale proposito, sono condivisibili anche le proposte riguardanti l'adeguamento della composizione della Corte costituzionale al nuovo ordinamento federale, adeguamento che tuttavia non implica necessariamente un aumento del numero dei giudici.

Infine, una serie di disposizioni a garanzia della stabilità della maggioranza, anche attraverso norme cosiddette «antiribaltone» che recepirebbero una prassi consolidata nel modello britannico, secondo la quale non sono ammissibili cambi di maggioranza che non siano decisi dall'elettorato. Tale principio, a suo avviso, non necessariamente deve tradursi in forme che assicurano uno stretto legame fra l'elettorato e la persona del Primo ministro quali, ad esempio, l'attribuzione a quest'ultimo del potere di scioglimento della Camera dei deputati in caso di crisi del rapporto di fiducia con la maggioranza.

Sottolinea, allora, che il suo Gruppo è sostanzialmente d'accordo con i suddetti elementi fondamentali della riforma, mentre oppone molti rilievi e obiezioni, e in alcuni casi anche motivi di radicale dissenso dalla proposta del Governo.

In primo luogo, rileva l'assenza di disposizioni che adeguino il sistema delle garanzie costituzionali e democratiche alle modifiche già intervenute e alle altre che si vorrebbero introdurre nella Costituzione. Osserva, in proposito, che al sostanziale rafforzamento degli Esecutivi determinato da alcuni provvedimenti approvati negli ultimi dieci anni (sistema di elezione dei sindaci e dei presidenti delle province, sistema di elezione dei Presidenti della Regione, leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato) non è corrisposta una conseguente revisione di quelle garanzie che risentono, quindi, delle caratteristiche del sistema concepito nel 1947, fondato, fra l'altro, sulla prospettiva di un sistema elettorale proporzionale e di un modello parlamentare classico (in particolare, la richiesta di mag-

gioranze assolute o qualificate in determinati casi previsti dalla Costituzione e la riserva di legge a tutela delle libertà dei cittadini).

Nel sistema attuale, susseguente all'evoluzione della Costituzione materiale, appare chiara, a suo avviso, l'insufficienza di quelle garanzie. E ricorda che, proprio nella consapevolezza di tale insufficienza, congiuntamente al professor Leopoldo Elia egli ha proposto l'elevazione a due terzi del *quorum* necessario per l'approvazione di leggi di revisione costituzionale e per l'elezione di organi di garanzia quali, ad esempio, il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle Camere.

Si tratta, a suo avviso, di un problema essenziale che dovrebbe essere affrontato nel contesto della riforma costituzionale in discussione. Al riguardo, il disegno di legge n. 1933, da lui firmato insieme ad altri senatori, avanza proposte che dovrebbero essere considerate se si vuole assicurare un bilanciamento dei contropoteri rispetto al rafforzamento delle prerogative del Primo ministro già introdotte e che si intendono ulteriormente incrementare. Sottolinea, inoltre, che oltre alla questione del ruolo reciproco e dialettico fra maggioranza e opposizione è di cruciale rilievo il problema dei rapporti delle rappresentanze elettive con l'Esecutivo: in tal senso egli ritiene che il sistema cosiddetto dei *checks and balances* sia coesistente alle garanzie che l'ordinamento pone per assicurare la governabilità.

Anche riguardo alle autonomie territoriali, mentre non è opportuno tornare indietro rispetto all'evoluzione che ha consentito di dare luogo a strumenti che garantiscono un esercizio più efficace del potere esecutivo, è necessario fare in modo che le assemblee elettive riacquistino un ruolo autentico, che non può consistere nella mera facoltà di decidere, peraltro al prezzo del proprio scioglimento, in ordine alla caduta del sindaco e della Giunta, bensì soprattutto nelle potestà reali di controllo e di normazione, in modo tale da non ridurre la propria sfera di azione alla ratifica di scelte preordinate dall'Esecutivo o, peggio ancora, da chi lo dirige. A suo giudizio, una democrazia liberale non può funzionare se il rapporto di legittimazione democratica interviene solo fra l'elettorato e una persona, essendo essenziale, invece, un sistema pluralistico. È significativo, in proposito, che nel sistema presidenziale statunitense vi sia una doppia legittimazione, tale che il Congresso abbia un rapporto diretto con l'elettorato che non può essere influenzato dalla elezione del Presidente, al quale, infatti, non è attribuito il potere di scioglimento; questi, inoltre, non è legato da un rapporto di fiducia con il Parlamento e non può ricevere deleghe legislative, salvo il potere di veto sulla normazione e sulla nomina di ambasciatori, direttori di agenzie o amministratori.

La stessa netta separazione non ricorre nei sistemi parlamentari classici, laddove il rapporto rappresentativo coinvolge il *continuum* Parlamento-Governo e i forti poteri dell'Esecutivo sono bilanciati da quelli riconosciuti al Parlamento in termini di revoca della fiducia e di sostituzione.

È assolutamente estraneo all'esperienza delle democrazie occidentali, inoltre, il meccanismo proposto dal Governo nel disegno di legge n. 2544,

secondo il quale quando il Governo entra in crisi a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia o per la mancata approvazione di un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, ciò comporterebbe lo scioglimento della Camera dei deputati e la convocazione di nuove elezioni. Infatti, nel sistema britannico, il venir meno del rapporto di fiducia comporta le dimissioni del Primo ministro e l'indicazione di un nuovo *leader* da parte del partito di maggioranza.

Dunque, come propone il disegno di legge n. 1933, a suo avviso si può accompagnare la coerenza al modello britannico (o europeo) con norme cosiddette «antiribaltone» purché non venga meno lo strumento essenziale di garanzia, cioè che la continuità del mandato di Governo investa la maggioranza, non il suo *leader* e nemmeno il suo programma che, in caso di necessità, potrebbe legittimamente essere modificato in corso di legislatura.

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti il Senato federale, esprime apprezzamento per gli emendamenti annunciati dal ministro Bossi che, a suo avviso, apportano interessanti miglioramenti al testo del Governo. In particolare, dichiara di condividere la proposta di stabilire che le elezioni dei senatori siano contestuali a quelle dei consigli regionali, in modo da rendere più chiaro e solido il radicamento territoriale del Senato federale. Quanto alla composizione della Corte costituzionale, ritiene che un aumento eccessivo del numero dei giudici comporterebbe una alterazione delle proporzioni fra le diverse componenti, rischiando di pregiudicare la funzionalità dell'organo. L'adeguamento all'ordinamento caratterizzato in senso federale potrebbe essere assicurato altrimenti, a suo avviso, o associando pienamente il Senato federale e le Regioni per l'elezione di una quota dei giudici ovvero attribuendo la competenza esclusiva per l'elezione allo stesso Senato federale, nel quale le autonomie territoriali sono adeguatamente rappresentate.

Le disposizioni che disegnano la fisionomia del Senato destano, a suo avviso, notevoli perplessità, in ordine alla natura effettivamente federale dell'organo. In proposito, ritiene che, ove si decida di non aderire all'ipotesi di una Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, sul modello del *Bundesrat*, si dovrebbe pensare a un Senato eletto direttamente dagli elettori nei rispettivi territori, assicurando un legame più stretto con la realtà delle autonomie (in tal senso vanno sia la proposta del ministro Bossi di tenere simultaneamente le elezioni regionali e quelle per il Senato federale, sia la proposta del disegno di legge n. 2320) oppure una composizione mista, con membri eletti direttamente e rappresentanti delle Regioni (soluzione questa che tuttavia dovrebbe tenere conto del rilevante ruolo dei Comuni nel sistema italiano delle autonomie).

Quanto alla distribuzione dei poteri fra le due Camere, non si può negare l'esigenza di attribuire alla Camera dei deputati la funzione politica e quindi la competenza legislativa sulla materie connesse più strettamente all'indirizzo politico; d'altro canto, deve considerarsi che il Senato federale è la sede di rappresentanza delle autonomie le quali devono poter contribuire alle decisioni sulle leggi che incidono nell'economia dei rispet-

tivi territori e quindi, in definitiva, sulle leggi tributarie e finanziarie. Pertanto, a suo avviso, anche a prescindere dalla materia del federalismo fiscale, non vi è dubbio che alle decisioni in materia economica dovrebbe concorrere il Senato federale, in funzione di rappresentanza delle componenti della Repubblica di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Infine, non sarebbe possibile, a suo giudizio, rafforzare le prerogative del Capo dello Stato se vengono messi in discussione i suoi poteri di tutela dell'ordinamento costituzionale, in particolare nei momenti di crisi del sistema. In questo senso, non è condivisibile la proposta di sottrarre al Presidente della Repubblica il potere di scioglimento.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per la relazione introduttiva svolta dal senatore D'Onofrio che chiarisce anche la posizione della maggioranza rispetto al testo presentato dal Governo.

Ai fini del completamento della transizione del sistema costituzionale è necessario, a suo avviso, verificare il funzionamento degli istituti introdotti a partire dal 1993 e da ultimo con la riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, considerando che nella legislatura in corso non vi è stata un'esperienza come quella delle Commissioni bicamerali delle legislature passate. In ogni caso, prende atto che la stessa proposta del Governo e poi la relazione introduttiva l'impianto del Titolo V approvato nella scorsa legislatura, salva la possibilità di aggiustamenti, rendendo con ciò più agevole il confronto fra la maggioranza e l'opposizione.

Tra i principali punti di convergenza, dovrebbe dedicarsi particolare attenzione alla natura parlamentare del sistema politico italiano e al superamento del bicameralismo perfetto.

Dopo l'introduzione di leggi elettorali che hanno determinato una evoluzione in senso tendenzialmente presidenziale degli enti locali e delle Regioni, egli ritiene che sia opportuno ridare alle assemblee elettive il ruolo che hanno progressivamente perduto, per la circostanza che la maggioranza finisce per essere prigioniera del suo collegamento diretto con l'Esecutivo, mentre viene meno un aperto rapporto dialettico con le opposizioni. Cita, in proposito, l'esperienza che proprio in questi giorni sta connotando l'esame del decreto-legge su cui si basa la manovra di finanza pubblica per il 2004, sulla cui approvazione il Governo probabilmente porrà la questione di fiducia. In questo modo, a suo avviso, l'opposizione diventa un soggetto estraneo al confronto parlamentare.

Anche l'opzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio orienta il sistema verso un modello presidenziale, con grave menomazione delle prerogative del Parlamento e del Capo dello Stato. Al riguardo, osserva che un effettivo ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica è possibile solo se non si realizza l'elezione diretta del Primo ministro, che conferirebbe a quest'ultimo la veste tipica dell'interprete della sovranità popolare. Inoltre, l'esperienza costituzionale fino al 1994, dimostra che solo fino a quando il sistema politico è stabile si può individuare con una relativa certezza il Primo ministro, che coincide con colui che guida la coalizione vincente. Una condizione che nella storia del Paese è durata

solo fino al 1953, mentre successivamente le consultazioni elettorali non fornirono indicazioni chiare sulla guida del Governo. In un sistema elettorale basato sulla competizione tra coalizioni preventivamente definite è possibile, a suo avviso, indicare un programma e un Presidente del Consiglio *in pectore*, mentre non sarebbe indispensabile una indicazione del genere da parte dell'elettore sulla scheda elettorale. La stessa preoccupazione espressa dal relatore circa la garanzia che la compagine governativa sia sempre coerente al risultato elettorale potrebbe essere risolta attraverso l'introduzione di norme, anche costituzionali, che impediscano un cambio di maggioranza in corso di legislatura. Non sarebbe opportuno, al contrario, limitare il confronto dialettico all'interno della maggioranza. In tal senso, mentre il potere di nomina e di revoca dei ministri attribuito al Presidente del Consiglio sembra essere funzionale alla stabilità del Governo, invece la sua forza e autorevolezza dipendono dalla reale capacità di guidare la coalizione di maggioranza.

Per la stessa ragione, si dichiara contrario a un diretto potere di scioglimento della Camera dei deputati da parte del Presidente del Consiglio, che sottrarrebbe alla Camera stessa un suo potere essenziale, quello di esprimere e revocare la fiducia al Primo ministro e integrerebbe una forma di presidenzialismo unica nelle democrazie occidentali e assolutamente estranea al modello cosiddetto britannico, laddove è il partito di maggioranza relativa che esprime il Primo ministro e definisce il programma di governo.

A proposito delle competenze delle due Camere, sottolinea la necessità di prevedere che un ramo del Parlamento rappresenti il collegamento con le istituzioni territoriali. In tal senso, ritiene che si dovrebbe dimostrare maggiore coraggio dando consistenza all'ordinamento federale attraverso una composizione del Senato federale che coinvolga più direttamente le Regioni e gli enti locali, per esempio con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni. In tal modo, a suo parere si darebbe sostanza anche alla difesa dell'interesse nazionale che sarebbe garantita proprio dalla partecipazione diretta dei rappresentanti delle autonomie territoriali in seno al Parlamento.

Inoltre, sebbene al Senato federale non dovrebbe essere attribuito un ruolo specifico nel rapporto fiduciario con il Governo, si dovrebbero tuttavia individuare con maggiore ponderazione le questioni che presuppongono un bicameralismo paritario necessario. A tale proposito, se non si procede a una riforma del sistema fiscale in senso federale, prevedendo tributi locali non concorrenti con quelli centrali, si pone la questione della potestà legislativa in materia tributaria e finanziaria, anche con riguardo al principio di perequazione di cui all'articolo 119, comma terzo, della Costituzione. Ne consegue l'opportunità di coinvolgere in tali decisioni il Senato federale, dove sono rappresentate le esigenze territoriali.

Infine, con riguardo alla composizione della Corte costituzionale, ritiene che il numero di quindici giudici rappresenti un limite per assicurare l'unità giurisprudenziale del collegio e per non provocare un'articolazione in sezioni. Della nomina dei giudici dovrebbe essere investito il Parla-

mento in seduta comune, nel quale comunque sarebbe garantita l'espressione dei rappresentanti delle autonomie attraverso la loro partecipazione al Senato federale.

Conclude, dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a un confronto con la maggioranza, che consideri concluso il tempo delle polemiche che hanno caratterizzato l'avvio della legislatura. Sottolinea però che se non si determineranno condizioni di garanzia per il ruolo dell'opposizione, sarà difficile saldare il passaggio fra la prima esperienza repubblicana e quella successiva, poiché di fronte all'incomunicabilità delle posizioni, rimane per la minoranza solo la sterile via dell'ostruzionismo che, a suo avviso, non esalta certo il ruolo del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

315^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

- (992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*
- (2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonchè introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(2544) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Si procede nella discussione generale.

Il senatore FALCIER (*FI*) esprime apprezzamento per la proposta presentata dal Governo, che giudica di ampio respiro, in quanto completa la riforma dell'ordinamento della Repubblica iniziata nella scorsa legislatura e prospetta una revisione complessiva della forma di Stato. In tal modo si dà all'Italia un assetto federale compiuto; anzitutto dal punto di vista terminologico, visto che i termini «Senato federale» e «unità federale» hanno ingresso nella Costituzione, ma anche dal punto di vista sostanziale.

Tra i punti più rilevanti egli sottolinea la creazione di una Camera Alta federale, l'attribuzione di chiare competenze esclusive alle Regioni, la modifica della composizione della Corte costituzionale in modo da rispecchiare il nuovo assetto federale, il rafforzamento dei poteri di garanzia del Presidente della Repubblica e dei poteri del *Premier*. Rileva che la nuova forma di Governo coinvolge da un lato il potere legislativo, dall'al-

tro quello esecutivo: infatti, si abbandona il bicameralismo perfetto e si rafforzano la stabilità e il ruolo del Capo dell'esecutivo, la cui investitura deriva direttamente dagli elettori, è garantito nella stabilità della carica e svolge un ruolo preminente enfatizzato nell'ambito del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda la composizione del Senato federale, ritiene che essa debba garantire il collegamento con le realtà locali e pertanto condivide l'ipotesi che i candidati senatori abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive in enti locali o regionali o siano stati eletti deputati o senatori nella Regione. Infatti, se i candidati fossero del tutto estranei alla realtà locale, il senso di questa istituzione, a suo giudizio, sarebbe compromesso. Addirittura, si potrebbe rafforzare tale connessione, richiedendo che i candidati senatori abbiano realmente risieduto per un congruo periodo nelle Regioni di appartenenza, al fine di evitare che chi abbia ricoperto la carica di deputato o di senatore della Regione non rappresenti solo nominalmente quella realtà locale.

Ritiene inoltre condivisibile il mantenimento della contestualità fra elezioni della Camera dei deputati e del Senato federale, sia per motivi di omogeneità dell'orientamento politico sia perché, a suo avviso, l'elezione del Senato è da ritenersi più prossima alla consultazione politica nazionale che a quella regionale. In ogni caso, a suo avviso si tratterebbe di un falso problema, considerato che il nuovo assetto costituzionale non potrebbe garantire la contestualità, poiché il *Premier* ha il potere di sciogliere solo la Camera dei deputati, determinando le elezioni anticipate di quel solo ramo del Parlamento.

Esprime una personale perplessità sulla clausola dell'«interesse nazionale», reintrodotta con l'articolo 31 del disegno di legge n. 2544, ritenendo che i limiti della legislazione regionale sarebbero comunque chiaramente desumibili dalla Costituzione e che il loro rispetto non dovrebbe essere affidato a un esame di merito da parte del Senato federale.

Per quanto concerne la composizione della Corte costituzionale, concepita in modo da garantire la rappresentanza delle istanze regionali, ritiene che si tratti di una scelta coerente e conseguente all'assetto federale. Tuttavia a suo avviso si potrebbe più efficacemente prevedere la partecipazione diretta degli enti territoriali al procedimento di elezione, con la predisposizione di un elenco regionale di giuristi in possesso dei requisiti elettorali, tra i quali il Senato federale possa scegliere i giudici.

Anche la nuova procedura per la elezione del Presidente della Repubblica, a suo giudizio, appare coerente alla nuova struttura federale.

Per quanto riguarda l'assetto del potere legislativo, esprime soddisfazione per la proposta di abbandonare il bicameralismo perfetto, configurando in suo luogo un bicameralismo asimmetrico, in base al quale, a seconda delle materie trattate, i due rami del Parlamento esaminano in via prioritaria i progetti di legge, con possibilità di richiamo da parte dell'altra Camera. La soluzione di attribuire la decisione sulla ripartizione delle competenze ai Presidenti delle Camere, a suo parere, eviterebbe lacerazioni, ma dovrebbe considerarsi anche l'ipotesi in cui l'accordo non vi

sia, anche perché le Camere potrebbero esprimere Presidenti appartenenti a diverse maggioranze. L'ipotesi di attribuire la competenza ai Presidenti di entrambe le Camere, in tali casi, a suo giudizio determinerebbe confusione nei ruoli e finirebbe per attribuire un reciproco potere di veto. Sarebbe preferibile, dunque, investire del conflitto di attribuzione la Corte costituzionale, che dovrebbe decidere con ordinanza tempestiva.

Tra le leggi che in base al nuovo articolo 70 della Costituzione sarebbero sottoposte all'approvazione di entrambi i rami del Parlamento, a suo parere, bisognerebbe chiarire la portata di quelle concernenti la perequazione delle risorse finanziarie. Infatti, non potrebbero essere comprese in tale ambito tutte le leggi che ripartiscono le risorse fra le Regioni e le autonomie locali poiché, se così fosse, la stessa legge finanziaria rientrerebbe nella competenza delle due Camere, nelle quali potrebbero determinarsi maggioranze diverse, con il conseguente impedimento per l'Esecutivo di individuare una linea coerente nell'atto di indirizzo più importante. Si dovrebbe propendere, a suo giudizio, per una interpretazione restrittiva, tale che la doppia deliberazione sia richiesta solo per i provvedimenti in materia di fondo perequativo e di risorse aggiuntive destinate alle Regioni e alle autonomie locali di cui all'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione.

Per quanto riguarda i poteri dell'Esecutivo, ritiene che le modifiche proposte garantiscano la trasparenza del rapporto fra elettori ed eletti, nella fase elettorale, attraverso l'indicazione del candidato *Premier* sulla scheda elettorale, e nella fase successiva, con il potere del Primo ministro di chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati e con l'obbligo di scioglimento in caso di sfiducia verso il Governo. Il rapporto tra Camera dei deputati e Capo del Governo diventa in tal modo biunivoco e ha come referente unico il corpo elettorale. La Camera dei deputati può sfiduciare il Presidente del Consiglio che non guidi adeguatamente la politica del Governo, ma dovrebbe assumersi la responsabilità e il rischio delle elezioni anticipate; il Primo ministro che non si sentisse adeguatamente sostenuto dalla sua coalizione, d'altro canto, può chiedere lo scioglimento della Camera, assumendosi il rischio del confronto elettorale.

Ricorda, infine, che il nuovo testo costituzionale attribuisce al Primo ministro il potere di nomina e di revoca dei ministri, conservando però la centralità del Consiglio dei ministri; una scelta a suo avviso oculata, che consente al *Premier* di esercitare un efficace potere di coordinamento e indirizzo, conservando l'assetto collegiale del Consiglio dei ministri, che rappresenta e sintetizza le componenti della coalizione.

Conclude, sottolineando che la proposta appare buona e articolata. Essa dà attuazione al programma di Governo, ma trattandosi delle parti più delicate e fondamentali dell'ordinamento, sarebbe auspicabile un consenso dell'intero Parlamento.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) auspica che la Commissione, in sede di esame della complessiva riforma costituzionale, dedichi particolare attenzione al tema degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Pro-

vince autonome, con particolare riguardo alla questione delle intese e considerando favorevolmente la proposta preannunciata dal Governo di prevedere un ruolo più incisivo di quelle Regioni e Province autonome nel procedimento di approvazione o di revisione dello Statuto.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) esprime soddisfazione per la completezza della proposta di riforma costituzionale avanzata dal Governo dopo l'elaborazione dei «quattro saggi».

In merito alle competenze legislative, sottolinea le difficoltà che si determinerebbero, a suo avviso, per il mantenimento di una sfera di competenze concorrenti dello Stato e delle Regioni. Il concetto di «principi fondamentali» ha avuto nella sua applicazione un'interpretazione non definita, registrandosi una tendenza dello Stato ad ampliare l'ambito della sua competenza, cui si contrappone quella delle Regioni a comprimerlo. Ne consegue che la Corte costituzionale viene investita da un eccessivo contenzioso ed è chiamata a prendere decisioni che potrebbero determinare conseguenze problematiche nei rapporti istituzionali.

Invita, pertanto, il relatore e il Governo ad approfondire ulteriormente la questione, al fine di individuare meccanismi di riparto alternativi e di stabilire la prevalenza del Senato federale in eventuali conflitti di competenze legislative. Anche a tale scopo, potrebbe essere opportuno, a suo avviso, eliminare o almeno restringere la sfera delle competenze concorrenti, attribuendo alle Regioni e allo Stato ambiti più estesi di competenze legislative esclusive.

Esprime quindi alcune perplessità in ordine alla disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 2544, secondo la quale sono eleggibili a senatori solo coloro che abbiano ricoperto o ricoprano cariche pubbliche elettive o siano stati eletti senatori o deputati nella Regione. In tal modo, a suo giudizio, si introdurrebbe un ostacolo alla partecipazione dei cittadini che provengono dalla società, come professionisti, imprenditori o docenti universitari.

Richiama quindi l'attenzione sull'opportunità di prevedere un più stretto rapporto fra Senato federale e Regioni, ad esempio mediante l'indizione di elezioni contestuali della Camera Alta e dei Consigli regionali.

Condivide le disposizioni che regolano il potere di scioglimento della Camera dei deputati da parte del Primo ministro, mentre si dichiara perplesso sull'opportunità di affidare in ultima istanza al Presidente della Repubblica il potere di annullamento delle leggi regionali che il Senato federale abbia giudicato dannose per l'interesse nazionale, ritenendo preferibile una decisione definitiva da parte dello stesso Senato federale, semmai a maggioranza qualificata.

Per quanto riguarda la composizione della Corte costituzionale, infine, manifesta apprezzamento per la previsione che affida al Senato federale l'elezione di un numero maggiore di giudici costituzionali rispetto alla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il presidente PASTORE rileva con rammarico l'assenza, nella seduta in corso, di molti senatori, in particolare dei Gruppi di opposizione. Nota, al riguardo, che la seduta avrebbe potuto consentire diversi altri interventi in discussione generale ma tra i numerosi senatori che si erano iscritti a parlare nessuno ha poi ritenuto di prendere parte ai lavori della seduta stessa. Ricorda che il relatore D'Onofrio ha svolto le proprie considerazioni introduttive sul disegno di legge n. 2544 fin dalla seduta del 23 ottobre e ciò ha messo in condizione chiunque intenda intervenire di poter disporre del tempo necessario per riflettere e per approfondire i temi del proprio intervento. D'altra parte, in sede di Ufficio di Presidenza si era convenuto, di comune accordo, nel senso di procedere contestualmente all'acquisizione di elementi informativi, con audizioni e altri contributi, e allo svolgimento della discussione generale. Tale scelta si è resa quanto mai opportuna una volta stabilito un programma molto esteso di audizioni, diverso dalla sua proposta originaria che, ricorda, era limitata solo ad alcune delle audizioni successivamente disposte. L'andamento dei lavori, peraltro, non corrisponde finora alle modalità definite in fase di programmazione.

Di conseguenza, egli risolve di acquisire, prima di ciascuna delle sedute successive dedicate in tutto o in parte alla discussione generale, la disponibilità a intervenire dei senatori che si sono iscritti a parlare, per poter programmare una distribuzione equilibrata degli interventi nelle diverse sedute. In caso di assenza di senatori iscritti per la discussione generale, si riserva di prendere atto, a termini di Regolamento, della decadenza dalla facoltà di parlare.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che in considerazione del nuovo calendario dei lavori del Senato per la settimana in corso, non potrà aver luogo la seduta della Commissione già convocata per domani, 29 ottobre, alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

149^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2538) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente PROVERA propone, come già preannunciato nella scorsa seduta di giovedì 23 ottobre, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, per mercoledì 29 ottobre prossimo alle ore 12.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DI DELEGAZIONI DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE AL VERTICE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (CANCUN, 10-14 SETTEMBRE 2003) E ALLA 58^a SESSIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE (NEW YORK, 23-26 SETTEMBRE 2003)

Il presidente PROVERA domanda se vi sono senatori che intendano intervenire circa gli esiti delle recenti missioni a Cancun e a New York.

Ha la parola il senatore MORSELLI (AN) il quale preannuncia la propria intenzione di inviare una relazione scritta al Presidente del Senato, ritenendosi altamente offeso per la modalità con la quale la Commissione

affari esteri ha posto all'ordine del giorno l'esame degli esiti della missione della delegazione di senatori recatasi a New York in occasione dell'inaugurazione della 58^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Infatti ritiene indispensabile che coloro i quali prendono parte a una missione siano avvertiti tempestivamente in modo da poter esprimere la propria opinione sullo svolgimento dei lavori della delegazione. In questa occasione afferma di essere stato avvisato tardivamente e di non essere stato consultato sul momento nel quale calendarizzare l'esame degli esiti della citata missione. È per questa ragione che, ribadendo il proprio forte dissenso verso siffatte modalità di organizzazione dei lavori e osservando come in passato non siano mancati episodi di "censura" nei verbali relativi ai suoi interventi nel corso dei lavori della presente Commissione, ribadisce la propria intenzione di presentare una relazione scritta alla presidenza del Senato sui fatti testè richiamati.

Ha la parola il senatore PELLICINI (AN) il quale, dopo aver ricordato che in molte occasioni ha avuto modo di apprezzare il contributo di analisi e il supporto operativo assicurato dal personale della segreteria, osserva come i rilievi del senatore Morselli debbano portare ad una riflessione sul modo di conseguire un maggior coinvolgimento dei componenti della Commissione nella programmazione dei lavori.

Il presidente PROVERA assicura al senatore Morselli che, una volta acquisiti i necessari elementi di fatto, sarà data risposta ai rilievi da lui formulati.

IN SEDE REFERENTE

(2092) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il presidente PROVERA annuncia che è pervenuto il parere di nulla osta della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE AD UNA MISSIONE IN ALBANIA (TIRANA 2-4 OTTOBRE 2003)

Il presidente PROVERA rileva che, dati i solidi e continui rapporti nonché le frequenti missioni in Albania di delegazioni della Commissione

affari esteri, si limiterà a fornire una sintetica esposizione dei lavori svolti durante i tre giorni di permanenza a Tirana della delegazione composta anche dai senatori Bonfietti e Pianetta, per lasciare spazio ad un eventuale dibattito.

Le ragioni della visita a Tirana andavano al di là della tradizionale relazione speciale tra Italia ed Albania sulle cui radici storiche, politiche e geografiche è superfluo soffermarsi. Infatti, l'Albania attraversava una fase politica di particolare delicatezza e complessità date le imminenti elezioni amministrative previste per il 12 ottobre, in esito alle quali si è dato vita al rinnovo di molte delle amministrazioni locali del Paese.

Non deve certamente ingannare il fatto che non si trattava di elezioni politiche: le elezioni in questione però giungevano in una fase di particolare delicatezza per la posizione albanese nei confronti dell'Unione europea. Il Governo di Tirana, ma anche i più autorevoli membri dell'opposizione, aspirano a poter presto entrare a far parte dell'Unione europea. In proposito, un Accordo di stabilizzazione ed associazione è in un'avanzata fase di negoziato.

Dato il passato anche recente, il processo elettorale albanese non manca di essere soggetto a dubbi quanto alla legittimità, al rigore ed alla trasparenza delle procedure di voto.

Anche per questa ragione, dunque, il Paese considerava le consultazioni amministrative svoltesi il 12 ottobre come un importante banco di prova per testare la propria credibilità in termini di standard democratici ed esercizio dei diritti politici di fronte all'Europa. In proposito non si può negare che la situazione alla vigilia della consultazione elettorale fosse estremamente complessa ed al centro di un duello tra maggioranza ed opposizione dagli ambigui connotati.

Il Governo Nano, che detiene saldamente la *leadership* politica in- contra però due livelli di opposizione: quello tradizionale rappresentato dal Partito democratico guidato da Sali Berisha e quello interno allo stesso Partito socialista che ha nella persona di Meta un leader carismatico che contende allo stesso Nano anche la guida del partito. In questo contesto l'opposizione di Berisha, che pareva destinata ad una sconfitta quasi certa nelle elezioni amministrative, ha lamentato forti e gravi irregolarità nella condotta del Governo che, a suo dire, avrebbe manipolato la formazione dell'organo di controllo centrale per la legittimità delle elezioni, alterandone i necessari requisiti di imparzialità; inoltre avrebbe fatto in modo di penalizzare l'opposizione sul piano della corresponsione dei fondi necessari alla campagna elettorale.

Tali considerazioni, che Sali Berisha ha espresso con molta forza, tratteggiando le «tinte fosche» del contesto politico albanese, sono state invece recisamente negate dal Primo Ministro Nano, il quale ha sostenuto di aver mosso concreti passi nella direzione delle richieste avanzate dell'opposizione per lo svolgimento corretto e legale delle elezioni del 12 ottobre. In questo contrasto di vedute che ha fatto da *leit motiv* ai dialoghi politici con le autorità albanesi, la delegazione ha mantenuto un atteggiamento di imparzialità ed equidistanza, avendo tra l'altro avuto modo di

ascoltare, sia pure informalmente, alcuni dei funzionari dell'Osce chiamati a vigilare sul regolare svolgimento delle elezioni amministrative.

Da questi punti di vista terzi ed imparziali, è sembrato emergere il quadro di una situazione che, pur non priva di irregolarità e zone d'ombra (i profili problematici attendono alla formazione delle liste elettorali ed allo svolgimento della propaganda politica), non ha assunto quei connotati allarmistici espressi nelle doglianze dell'opposizione. In particolare, la Commissione centrale di vigilanza sullo svolgimento delle elezioni sembra, pur nella complessa vicenda relativa alla sua formazione, lungi dal poter essere manovrata agilmente dall'attuale Esecutivo albanese.

In termini generali, l'impressione è che il Governo Nano debba guardarsi dall'avanzata sul fronte interno della corrente di Meta e non solo dalla storica rivalità con Berisha, la cui forza politica, *ictu oculi*, potrebbe apparire in parabola calante.

Queste impressioni, paiono almeno in parte confermate dagli esiti della consultazione elettorale resi noti dopo il 13 ottobre.

Nella difficoltà di decifrare politicamente l'esito della consultazione si possono comunque intravedere due aspetti rilevanti: il primo attiene al fatto che i candidati del Partito socialista sono risultati vincitori a Tirana, Durazzo e Valona. Sali Berisha ha però annunciato il ricorso all'impugnazione degli esiti delle elezioni in molti comuni nei quali, a suo dire, si sarebbero verificate manipolazioni. Inoltre, ha sottolineato in vari comunicati stampa e dichiarazioni ai *mass-media* un dato aggregato da non sottovalutare: il Partito democratico è tornato ad essere il primo partito in Albania.

Il secondo aspetto da evidenziare attiene, invece, ai rivolgimenti che anche in questi giorni stanno caratterizzando la vita delle istituzioni albanesi: il Governo Nano ha subito una pesante sconfitta in Parlamento, dove, a causa dell'astensione di una fronda di 12 deputati socialisti fedeli a Meta, è stata bocciata la proposta di nomina presentata dal Governo, dei nuovi Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri. Appare chiaro, dunque, che la verifica finale sul peso politico di Nano e Meta si avrà solo con il prossimo Congresso del Partito socialista albanese.

Per quanto attiene alle relazioni in ambito economico e ai profili specifici emersi dai colloqui, passa ad elencare i punti salienti emersi dai numerosi incontri con le autorità governative e parlamentari. Gli incontri con la Commissione affari esteri hanno rivelato i termini del citato contrasto di opinioni sulla formazione della Commissione Elettorale centrale. Sul piano della contingenza internazionale, l'Albania mantiene una posizione di solidarietà con la «*Coalition of the willing*», dimostrata con la partecipazione di un contingente albanese alle operazioni di *peace keeping* in Afghanistan ed Iraq.

L'incontro con il Ministro dell'Economia Malaj si è rivelato interessante per la proposta da questi avanzata, di organizzare un incontro operativo tra rappresentanti dell'Esecutivo albanese e delle organizzazioni imprenditoriali italiane al fine di verificare quali concreti incentivi possano essere offerti per stimolare gli investimenti italiani in loco.

Con il Ministro della difesa Majko è riemersa, invece, l'ipotesi di inserire unità albanesi nel quadro di reparti italiani impegnati in operazioni di *peacekeeping*, che, tra l'altro, avevano formato oggetto di una precedente intesa con il ministro della Difesa Martino. Infine, sul piano della situazione economica, specialmente da parte dello stesso Ministro Majko, si è molto insistito sulla possibilità di sviluppare ed incentivare l'intervento del capitale italiano nei grandi processi di privatizzazione dei settori strategici albanesi, quali in particolar modo, quello energetico e quello delle telecomunicazioni.

Sull'attuale situazione in Kosovo, il Primo Ministro Nano ha riaffermato l'ipotesi di una cooperazione su base regionale al fine di facilitare il dialogo tra Belgrado ed i leaders albanesi kosovari, sempre nell'ottica generale di rispettare la formula «*standards before status*» per l'avvenire dei Balcani.

Spunti ulteriori hanno poi riguardato il piano della tutela dei diritti umani sui quali le risposte suscitate dagli interventi del senatore Pianetta e della senatrice Bonfietti si sono rivelate interessanti e ricchi di stimoli.

Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola il senatore PELLICINI (AN) il quale, avendo già preso parte a tre precedenti missioni in Albania rispettivamente nel 1995, nel 1997 e nel 1999, osserva che avrebbe desiderato unirsi anche in questa occasione alla delegazione recatasi a Tirana nei primi giorni di ottobre. Tuttavia, impegni parlamentari gli hanno impedito di partecipare alla missione, sui cui esiti, comunque, la relazione svolta dal presidente Provera è stata puntuale ed esaustiva.

In particolare, osserva come il maggior rilievo politico rivestito dall'onorevole Meta, va guardato con favore poiché questi rappresenta l'ascesa di una classe media di cui l'Albania è stata priva per molti anni. Questo fatto è di particolare rilievo anche in relazione al ruolo di Sali Berisha un personaggio discusso e controverso sotto molti punti di vista e segnatamente per la sua linea politica in occasione della gestione del ruolo albanese ai tempi della guerra del Kossovo. Per anni quel conflitto, così come l'idea di una grande Albania capace di svolgere un ruolo di attore principale nello scacchiere balcanico, hanno rappresentato i temi più delicati e complessi nell'analisi del contesto albanese. Oggi, la situazione appare almeno in parte mutata. Tuttavia, per quanto attiene alla lotta contro l'immigrazione clandestina, lo scenario attuale non deve essere sottovalutato, poiché i flussi migratori coinvolgono l'Albania in modo indiretto e attraverso nuovi canali. In particolare, si deve prestare attenzione alla immigrazione clandestina che sembra svilupparsi attraverso il canale montenegrino.

In generale, comunque, i rapporti italo-albanesi sembrano ancora in parte caratterizzati da una sorta di protettorato di fatto che l'Italia ha esercitato sin dal secondo dopo-guerra. Prima in quel ruolo e poi mantenendo comunque una particolare attenzione verso gli sviluppi della vita civile e

politica albanese, l'Italia ha fattivamente contribuito al rafforzamento delle risorse e delle infrastrutture in Albania. Questo è un dato che implica, dunque, le necessità di mantenere forte la partecipazione italiana nel paese balcanico così come anche nei paesi del Corno d'Africa, ove il ruolo italiano affonda le proprie radici nella storia.

Ha la parola la senatrice BONFIETTI (*DS-U*) la quale osserva come la Commissione affari esteri debba prestare particolare attenzione alla proposta avanzata dal ministro Malaj di aprire un canale privilegiato che rinforzi i contatti tra l'imprenditoria italiana ed il governo albanese, in vista delle rilevanti opportunità di investimento che si profilano in quel Paese.

Infatti, osserva come sia della massima importanza la partecipazione del capitale italiano nell'ambito dei procedimenti di privatizzazione dei settori chiave dell'economia albanese ai quali, molte delle autorità incontrate in occasione della visita della delegazione, hanno fatto riferimento.

Per ciò che concerne l'esito della consultazione elettorale svoltasi il 12 ottobre in Albania saranno solamente le relazioni svolte dagli osservatori dell'ODHIR e dell'OSCE, a poter fornire i chiarimenti indispensabili per comprendere se esse si siano svolte regolarmente o meno.

Conclude ribadendo come l'obiettivo principale sia quello di rinforzare la presenza dell'impresa italiana in loco e, in tale prospettiva, la Commissione affari esteri dovrà chiedersi quale sia il mezzo più adeguato per facilitare un adeguato flusso di informazioni e pubblicità verso gli operatori economici italiani. In questa prospettiva è auspicabile che si dia seguito all'ipotesi di una giornata di incontri tra le autorità albanesi e gli imprenditori italiani eventualmente interessati ad avviare un'attività sul territorio albanese; si tratta di un'ipotesi fortemente caldeggiata dalle autorità albanesi e sostenuta anche dall'ambasciata italiana a Tirana.

Il senatore PIANETTA (*FI*) ricorda che nell'ambito dei numerosi incontri effettuati dalla delegazione in Albania, sono emersi molteplici punti di vista sia sul contesto generale dei rapporti bilaterali tra Italia e Albania sia sul quadro politico interno in costante sviluppo.

Pertanto, afferma che lo stesso svolgimento della missione alla vigilia di un delicato snodo istituzionale attraversato dal paese balcanico è da considerarsi un significativo segnale di attenzione da parte italiana cui, peraltro, la stampa e la televisione del luogo hanno dato notevole rilievo. A suo giudizio, è da tenere in particolare risalto lo sviluppo dei distretti industriali sul territorio albanese. Si tratta di aree da aggiudicare sulle quali gli investitori potranno ottenere convenienti facilitazioni. Tale soluzione, finalizzata ad incrementare lo sfruttamento dei terreni per il settore industriale, più volte citata nel corso degli incontri con i ministri albanesi, dovrebbe essere oggetto di un'adeguata pubblicità verso gli investitori italiani.

Inoltre, passando ai rilievi emersi circa il contesto politico nell'intera area balcanica, si dichiara favorevole al sostegno manifestato dalle autorità albanesi al principio «*standars before status*» per la soluzione del pro-

blema Kosovaro. Auspicabile è poi l'integrazione di un battaglione albanese nell'ambito delle forze italiane coinvolte in operazioni di «*peace keeping*» in ambito internazionale di cui ha riferito il presidente Provera. Tale proposta, già oggetto di un'intesa fra i ministri della difesa dei due paesi, merita di essere sostenuta sia per il suo significato simbolico che per la concreta possibilità di una sempre maggior integrazione anche in ambito militare.

Come già rilevato dal presidente Provera, le elezioni appena svoltesi, rappresentavano per l'Albania un vero e proprio banco di prova in termini di credibilità internazionale, soprattutto in vista del prosieguo della negoziazione dell'accordo di stabilizzazione ed associazione con l'Unione europea.

In generale, osserva come l'intero contesto civile istituzionale e politico albanese possa dirsi in grande trasformazione e l'evoluzione economica abbia bruciato le tappe rispetto al 1996 anno in cui aveva avuto modo di prendere contatto per la prima volta con la realtà di quel Paese. Conclude osservando come, in questo quadro, lo sviluppo dei diritti umani, pur avendo fatto segnare notevoli passi avanti in Albania, rappresenta ancora una questione delicata nell'intera area balcanica ove si registrano ancora seri problemi che il rafforzamento dei già solidi rapporti bilaterali tra l'Italia e l'Albania potranno in minima parte contribuire a risolvere.

Il presidente PROVERA dichiara che la Commissione è aperta a prendere in considerazione ogni iniziativa volta a incrementare le già solide relazioni tra Italia e Albania nella prospettiva, più volte delineata negli interventi dei partecipanti della missione a Tirana, di garantire adeguata pubblicità alle occasioni di investimento che il prossimo programma di privatizzazioni in Albania sembra offrire al capitale italiano.

Il senatore RIGONI (*Mar-DL-U*), ringraziando i senatori che hanno illustrato con dovizia di particolari gli esiti della missione a Tirana, auspica che quanto prima si possa concordare, in sede di Ufficio di presidenza allargato ai capigruppo, la prossima agenda dei lavori della terza Commissione, per poter prendere in considerazione anche i progetti per ulteriori missioni all'estero.

Il PRESIDENTE assicura che provvederà a dar seguito alla istanza proposta dal senatore Rigoni, procedendo a convocare un Ufficio di presidenza allargato ai capigruppo, compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione e dell'Aula.

La seduta termina alle ore 16,05.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

98^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CONTESTABILE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Berselli.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CONTESTABILE rende noto che la seduta congiunta delle Commissioni Esteri e Difesa della Camera dei deputati e del Senato con la Commissione Affari Esteri e della politica di difesa del Parlamento Europeo si terrà domani, mercoledì 29 ottobre 2003, presso la Sala del Mappamondo della Camera dei deputati, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario BERSELLI risponde all'interrogazione n. 3-00932 dei senatori Maconi ed altri, precisando che, nell'ambito del ministero della Difesa, nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali e normative vigenti in materia, non risultano esistere specifiche disposizioni, che «negherebbero l'autorizzazione a tenere assemblee nei luoghi di lavoro» o «vieterebbero l'esposizione dei colori della bandiera della Pace nelle bacheche sindacali».

L'unico limite oggettivo rinvenibile nell'esercizio di tali diritti consiste nella necessaria inerenza sia degli argomenti da trattare, sia delle comunicazioni, a materie di «interesse sindacale e del lavoro». Tale ultima espressione ha un contenuto elastico, variabile e non univoco, che può

avere indotto taluni responsabili di strutture – peraltro in modo del tutto marginale in relazione all'ampia, capillare e complessa articolazione del dicastero – ad una applicazione restrittiva della disciplina. La questione, in ogni caso verrà partecipata agli enti interessati. Con riferimento al divieto di effettuare una manifestazione davanti all'aeroporto militare di Ciampino, si osserva che la stessa avrebbe dovuto aver luogo presso l'ingresso est dell'aeroporto: a seguito della comunicazione, da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma, che l'ingresso in questione era adibito ad uscita di sicurezza, un rappresentante della confederazione sindacale promotrice dell'evento ha quindi spontaneamente individuato un diverso luogo per la manifestazione, notificando successivamente che la stessa non avrebbe avuto più luogo.

Replica il senatore MACONI (*DS-U*), rilevando che da fonti attendibili risulterebbe che gli eventi elencati nella sua interrogazione si siano effettivamente verificati. Ciò a suo avviso rappresenterebbe una ingiustificata limitazione della libertà di manifestazione del pensiero. In relazione, quindi, alla norma contrattuale citata dal sottosegretario Berselli, osserva che, nel corso di specie, essa sarebbe stata applicata in maniera assai restrittiva.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni fornite.

Il sottosegretario BERSELLI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01180 dei senatori Pascarella ed altri, sottolineando che la questione posta degli interroganti è stata prontamente esaminata dalle istituzioni sin dal primo momento. In particolare, a seguito degli accertamenti compiuti, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che la società «La Splendor», iscritta con matricola n. 2003594012 ed inquadrata nel ramo terziario servizi (imprese di pulizia), aveva presentato le denunce contributive mensili fino a tutto il mese di agosto.

Inoltre, con riferimento ai versamenti contributivi e previdenziali, la Difesa ha precisato che l'INPS ha rilasciato per la suddetta impresa le certificazioni di correntezza contributiva richieste dalla normativa in materia di appalti, mentre non risulta presentata alcuna dichiarazione di emersione per lavoro nero.

Pone quindi in evidenza che, per quanto concerne le specifiche competenze della Scuola di amministrazione e commissariato quale committente del servizio a mezzo di licitazione privata, la ditta ha sinora prodotto, in concomitanza della presentazione delle fatture mensili, autocertificazioni attestanti il versamento dei contributi INPS e INAIL, attestazioni di avvenuto versamento (modello F24) e certificazione telematica della denuncia contributiva INPS. Inoltre il contratto stipulato dal committente non prevede, oltre al previsto controllo sul risultato della prestazione fornita, l'effettuazione di altre verifiche che riguardino l'entità numerica del personale addetto, né sussistono a carico della Scuola obblighi di accerta-

mento dell'inclusione della ditta nel novero di quelle che hanno sanato pregresse posizioni irregolari.

Per quanto concerne, invece, i rapporti contrattuali in essere con la società in questione, precisa infine che i contratti stipulati con la società «La Splendor» sono stati rinnovati mensilmente dal 1° maggio 2002 dalla Scuola di amministrazione e commissariato dell'Esercito di Maddaloni su autorizzazione della competente direzione generale, in previsione della conclusione delle procedure di gara accentrata a cura del citato organo tecnico.

Conclude sottolineando la prontezza dei dicasteri Difesa, Lavoro e Interno nell'affrontare la situazione in questione con ferma prontezza e con il dovuto rigore.

Replica il senatore PASCARELLA (*DS-U*), osservando che essendo il contratto scaduto al 31 dicembre 2001, l'appalto sarebbe attualmente prorogato di mese in mese da parte della Scuola di amministrazione e commissariato dell'Esercito di Maddaloni sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Ciò a suo avviso, rappresenta un dato dall'indubbio carattere negativo. Inoltre, non andrebbe sottaciuto il discutibile comportamento tenuto dalla società in questione, sfociato recentemente in tre licenziamenti.

Conclude esprimendo un giudizio non del tutto soddisfacente sui chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

In margine alla procedura informativa e previa autorizzazione espressa dal presidente CONTESTABILE, che ammette tale intervento in via del tutto eccezionale e senza che ciò costituisca precedente, prende brevemente la parola il senatore PIZZINATO (*DS-U*), ricordando che, in base ad una normativa specifica entrata in vigore nel 1993, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esercitare dei controlli preventivi sulle società appaltatrici di lavori di pulizia sia in ordine alla regolarità del rapporto di lavoro, sia in ordine all'avvenuto versamento dei contributi ai lavoratori da esse dipendenti e sulla loro corrispondenza alle retribuzioni determinate nei contratti di lavoro, sulla base di specifiche certificazioni rilasciate dall'INPS e dall'INAIL. Alla luce di quanto esposto, quindi, le delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo apparirebbero insoddisfacenti, tenuto anche conto degli episodi menzionati nell'interrogazione, aventi ad oggetto il licenziamento ingiustificato di dipendenti e l'erogazione di salari inferiori a quanto contrattualmente determinato.

Il sottosegretario BERSELLI ricorda al senatore Pizzinato di avere chiaramente sottolineato l'impegno del Governo nell'affrontare le problematiche sottese all'interrogazione con la necessaria rigore e nel pieno rispetto della legislazione vigente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 288)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore MELELEO (*UDC*), ponendo preliminarmente l'accento sull'importanza di fornire il giusto riconoscimento verso ogni singolo organismo, sia esso di categoria, sia esso di natura assistenziale. Infatti, per il primo gruppo, è innegabile la necessità di tenere in vita tali associazioni, quali testimoni indelebili e quali autentiche rappresentanze della realtà militare, mentre il secondo, di natura più assistenziale, ha altresì non meno importanza per l'alta valenza dell'attività morale e sociale svolta dagli organismi in esso ricompresi.

Osserva quindi che le attuali condizioni economico-finanziarie non hanno permesso stanziamenti più cospicui, sebbene, come hanno rappresentato numerosi esponenti di categoria, siano numerosi i bisogni di ogni singolo ente e associazione e siano stati sempre lodevoli e positivi i riflessi sulla istituzione militare e sulla società. In particolare, lo stanziamento per i contributi del Ministero della Difesa a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, previsto nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2003 e originariamente allocato sul capitolo 4091 del corrente esercizio finanziario, ammonta a 6.224.000 euro. Inoltre, in ossequio alla legge 6 novembre 2002, n. 267, una consistente quota di detto stanziamento (4.462.000 euro) è stata transitata su altri capitoli di spesa di nuova istituzione per essere destinata al sostegno dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN) e all'Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO). Residua quindi la somma di 1.762.000 euro, cioè circa il 55 per cento in meno di quanto erogato nel 2002 con esclusione dell'INSEAN e dell'IHO. Nell'effettuare tale ripartizione, sono stati ritenuti validi i criteri già adottati nel 2002, frutto di perfezionamenti operati nel tempo sulla base delle esigenze prospettate dai singoli sodalizi e delle osservazioni delle competenti Commissioni parlamentari. Ciò anche tenuto conto che lo scorso anno fu manifestata, dagli organismi interessati, una generale soddisfazione in merito alle assegnazioni ricevute, che, pertanto, potranno essere confermate per il 2003, al netto però di una decurtazione pari a quella subita dalle disponibilità complessive. È stato, inoltre, previsto un contributo (2.500 euro) anche per l'Associazione nazionale Ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo (ANUMPSE), che ha risolto i problemi amministrativo-societari per i quali ne era stata esclusa nel 2002.

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole, che potrà eventualmente recepire le osservazioni e i suggerimenti che i commissari riterranno di proporre e la Commissione intenda approvare.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), pone in evidenza la forte decurtazione (circa il 55 per cento) subita dal totale dei contributi erogati agli enti vigilati dalla Difesa rispetto allo scorso anno. A suo avviso una riduzione di tale portata andrebbe giustificata in maniera più ampia, senza fare riferimento esclusivamente ad esigenze di bilancio, e ciò anche alla luce del fatto che l'atto in esame ricomprende tra gli enti finanziati l'INSEAN e l'Organizzazione Idrografica internazionale pur a fronte dello scorporamento operato dalla legge n. 267 del 2002, senza preveder alcuna riduzione del contributo loro spettante.

Rileva quindi che i suddetti tagli di spesa andrebbero ad incidere in un momento particolarmente delicato per molte delle associazioni ricomprese nel provvedimento in titolo, impegnate nell'organizzazione delle manifestazioni in occasione del sessantesimo anniversario della Resistenza.

Conclude rimarcando la contraddittorietà che sembrerebbe emergere considerando da un lato la drastica riduzione delle risorse operata dallo schema di riparto in titolo e dall'altro il riconoscimento della meritoria opera svolta dalle associazioni d'arma operato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate, ed auspicando che le misure adottate dal Governo non costituiscano un atto di ostruzionismo politico nei confronti delle associazioni combattentistiche.

Il senatore MANFREDI (*FI*), dopo aver osservato che le attuali ristrettezze di bilancio non consentono di devolvere agli enti vigilati dalla Difesa contributi più consistenti di quelli previsti, come sarebbe peraltro auspicabile, pone l'accento sia in ordine ai tempi relativi all'assegnazione dei fondi, sia in ordine alla definizione delle ripartizioni. In particolare, sotto il primo aspetto osserva che avendo ormai le associazioni dato il via alla loro attività nella presunzione che sarebbe loro stata devoluta una determinata quota delle risorse economiche disponibili, sarebbe auspicabile una revisione dell'*iter* relativo allo stanziamento e all'assegnazione delle medesime, mentre, in relazione al secondo, sottolinea l'opportunità di una revisione dei criteri di riparto tenendo conto delle concrete funzioni e dei livelli di operatività delle associazioni nei confronti della collettività.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) osserva che mentre il provvedimento in titolo assicura l'integrità del contributo erogato a favore dell'INSEAN e dell'Organizzazione Idrografica internazionale in ossequio alla legge n. 267 del 2002, esso non garantisce invece un adeguato sostegno alle associazioni combattentistiche nel rispetto dell'articolo 1 della legge n. 61 del 2001, che prevedeva, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 un contributo annuale di 4 miliardi di lire.

Rileva inoltre che, mentre nell'analogo provvedimento dello scorso anno l'INSEAN e l'Organizzazione Idrografica internazionale non erano stati compresi nell'elenco dei destinatari dei contributi a seguito dell'accantonamento degli importi loro dovuti, nella ripartizione per l'anno 2003 essi sono stati nuovamente considerati, dando luogo ad un'evidente contraddizione. Tale ultimo aspetto, a suo avviso, meriterebbe un ponderato approfondimento, soprattutto tenendo conto delle difficoltà in cui si troveranno ad operare le associazioni combattentistiche a seguito di una così drastica riduzione delle risorse loro destinate. In ragione di ciò propone alla Commissione un momentaneo differimento dell'esame del provvedimento.

Il senatore MANFREDI (*FI*) domanda incidentalmente al senatore Nieddu se, in base alle considerazioni da lui svolte, ritenga equivoco l'inserimento dell'INSEAN e dell'Organizzazione Idrografica internazionale nell'ambito degli enti finanziati dal provvedimento in titolo in quanto le risorse ad essi destinate andrebbero ad incidere su altro capitolo del bilancio dello Stato.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), nel fornire risposta affermativa, osserva che, peraltro, la somma delle due coperture finanziarie (dell'INSEAN e dell'Organizzazione Idrografica internazionale da un lato e delle restanti associazioni dall'altro), non coinciderebbe, peraltro, con l'importo previsto.

Interviene quindi brevemente il sottosegretario BERSELLI, esprimendo la propria disponibilità ad un temporaneo rinvio dell'esame ed osservando che non vi è, da parte del Governo, alcun intento volto ad ostacolare le associazioni impegnate nelle manifestazioni commemorative del sessantesimo anniversario della Resistenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 80)

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FILIPPELLI (*Misto-Udeur-PE*) riferisce alla Commissione, illustrando il lusinghiero *curriculum vitae* del candidato, il Generale di Squadra Aerea Giovanni Tricomi, e propone l'espressione di un avviso favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori ARCHIUTTI (*FI*), BEDIN (*Mar-DL-U*), CONTESTABILE (*FI*), FILIPPELLI (*Misto-Udeur-PE*),

KAPPLER (AN), MACONI (DS-U) (in sostituzione della senatrice Stanisci), MANFREDI (FI), MELELEO (UDC), MINARDO (FI), NIEDDU (DS-U), PALOMBO (AN), PASCARELLA (DS-U), PIZZINATO (DS-U) (in sostituzione del senatore Forcieri), ZORZOLI (FI).

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2003, allorché era stata illustrata la proposta alternativa di documento conclusivo elaborata dal senatore Pascarella.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MELELEO osserva preliminarmente che entrambe le proposte di documento conclusivo illustrate nelle scorse sedute rappresentano una sintesi profonda ed esauriente della vita di un'istituzione così antica quanto nobile qual è quella militare, soprattutto nell'attuale momento storico.

Procede quindi all'analisi delle più importanti problematiche sottese all'indagine conoscitiva in titolo, con particolare riferimento alla figura del giovane alle armi, alla dislocazione e all'organizzazione delle caserme, nonché all'aggiornamento e all'efficienza degli armamenti, delle strutture e dei servizi.

Pone inoltre l'accento su una serie di tematiche fondamentali, a suo avviso, per soddisfare le esigenze di un esercito moderno ed efficiente, evidenziando, in particolare, i problemi della sanità militare, che vede impoverire di giorno in giorno i suoi ranghi e che si serve ancora di strutture e mezzi obsoleti e inadeguati, la necessità di aumentare l'attuale valore parametrico e riallineare le carriere del personale delle Forze armate a quelle della Polizia, il problema degli alloggi, il cui onere gravita in modo pesante sui volontari con famiglia e prole, la necessità di una revisione della dislocazione delle caserme, ubicate ancora maggiormente nel Nord del Paese a fronte di un marcato spostamento verso Sud dell'epicentro del sistema operativo-militare, il non più possibile differimento della riforma della rappresentanza militare, in virtù del suo delicato compito di portare nelle singole sedi dirigenziali e decisionali le delicate esigenze della base, ed i problemi inerenti al vettovagliamento e all'approvvigionamento dei generi necessari, in ordine al quale sarebbe opportuno approfondire il contratto di forniture con la Consip che, pur presentandosi globalmente più economico, nella realtà si è dimostrato meno vantaggioso, ge-

nerando un diffuso malcontento e manifestandosi palesemente rischioso sotto il profilo igienico-sanitario.

Conclude auspicando che il lavoro svolto dalla Commissione possa fornire un valido contributo al miglioramento dello stato e della efficienza delle Forze armate.

Ad avviso del senatore ZORZOLI (*FI*), si renderebbe necessario concentrare ogni possibile sforzo per consentire alle Forze armate di mantenere i livelli di professionalità ed efficienza (pienamente dimostrati nel corso della missione in Iraq e riscontrati dalla Commissione nel corso della visita effettuata dal 20 al 22 ottobre), necessari all'assolvimento dei delicati compiti loro assegnati.

In relazione alla possibilità di prevedere l'obbligatorietà del servizio militare per coloro che aspirano ad entrare nelle Forze di polizia, osserva che tale scelta andrebbe adeguatamente ponderata, e che, in ogni caso, sarebbe opportuno prevedere, per tale forma di servizio militare, una durata non superiore ad un anno. Esprime quindi le proprie perplessità in ordine alle proposte formulate dal senatore Pascarella circa la formazione professionale dei volontari ed il loro reinserimento nella vita civile, osservando che, pur non dovendo rimanere estranea alla Difesa la necessità di garantire all'individuo una formazione professionale utile anche per il suo reinserimento nel mondo del lavoro una volta terminata la ferma, questa non può che riguardare in via primaria le necessità del mondo militare.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di consentire anche ai militari impegnati all'estero non assistiti da familiari di primo grado la possibilità di disbrigare, attraverso un opportuno sistema di procure e deleghe, le normali incombenze quotidiane, e pronunciandosi favorevolmente sulla proposta di documento conclusivo illustrata dal senatore Manfredi nella seduta del 14 ottobre.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

397^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri ha già avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio e l'espressione dei pareri sugli stessi. Ricorda, altresì, che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 5^a.2.Tab.2.16, 5^a.2.Tab.2.19, 5^a.4.Tab.4.4, 5^a.4.Tab.4.1 (limitatamente ai riferimenti alle unità previsionali di base (U.P.B.) 3.2.3.4 e 3.1.2.2), 5^a.4.Tab.4.2, 5^a.4.Tab.4.3, 5^a.4.Tab.4.5, 5^a.6.Tab.6.1, 5^a.6.Tab.6.2, 5^a.6.Tab.6.3, 5^a.6.Tab.6.4, 5^a.6.Tab.6.5, 5^a.6.Tab.6.6 e 6.1 (limitatamente alle parole da: «e, in ogni caso,» fino alla fine del comma 6-*bis*). Avverte pertanto che si passerà alla votazione dei predetti emendamenti.

Prende quindi brevemente la parola il senatore MARINO (*Misto-Com*) il quale sottolinea di avere già chiesto che il Governo, per quel

che attiene allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fornisca chiarimenti in ordine alla riduzione degli stanziamenti relativi al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie e di quelli concernenti le aree sottoutilizzate. Al riguardo, più in particolare, evidenzia come dal bilancio a legislazione vigente risulti, per i residui passivi, una riduzione di circa 1 miliardo e 600 milioni di euro in relazione all'unità previsionale di base 4.2.3.8 per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie; mentre, per quanto concerne l'unità previsionale 4.2.3.27, per le aree sottoutilizzate, la riduzione dello stanziamento per la competenza è pari a circa 4 miliardi e 850 milioni di euro, per la cassa, esso è pari invece a circa 4 miliardi e 450 milioni di euro. Si tratta di cifre di notevole entità in ordine alle quali appare indispensabile che il Governo fornisca, in sede di esame dei documenti di bilancio, un'adeguata motivazione delle variazioni che si propongono.

Il presidente AZZOLLINI assicura il senatore Marino che il Governo farà pervenire quanto prima le informazioni relative alle questioni sollevate dal senatore Marino e che, non appena ciò avverrà, il Governo potrà comunque comunicare alla Commissione tali dati, anche qualora si fosse già passati all'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 5ª.2.Tab.2.1, 5ª.2.Tab.2.2, 5ª.2.Tab.2.3, 5ª.2.Tab.2.4, 5ª.2.Tab.2.5, 5ª.2.Tab.2.6, 5ª.2.Tab.2.7, 5ª.2.Tab.2.8, 5ª.2.Tab.2.9, 5ª.2.Tab.2.11, 5ª.2.Tab.2.12, 5ª.2.Tab.2.13, 5ª.2.Tab.2.14, 5ª.2.Tab.2.15, 5ª.2.Tab.2.17 e 5ª.2.Tab.2.18.

Previa verifica della sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5ª.2.Tab.2.1, 5ª.2.Tab.2.2, 5ª.2.Tab.2.3, 5ª.2.Tab.2.4, 5ª.2.Tab.2.5, 5ª.2.Tab.2.6, 5ª.2.Tab.2.7, 5ª.2.Tab.2.8, 5ª.2.Tab.2.9, 5ª.2.Tab.2.10, 5ª.2.Tab.2.11, 5ª.2.Tab.2.12, 5ª.2.Tab.2.13, 5ª.2.Tab.2.14, 5ª.2.Tab.2.15, 5ª.2.Tab.2.17 e 5ª.2.Tab.2.18.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 5ª.2.Tab.2.22 e 5ª.2.Tab.2.23.

Posti separatamente ai voti sono, poi, respinti gli emendamenti 5ª.2.Tab.2.20, 5ª.2.Tab.2.21 e 2.2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5ª.2.Tab.3.1 e 5ª.4.Tab.4.1, per la parte ammissibile, 5ª.4.Tab.4.1 (testo 2).

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5ª.6.Tab.6.7, 6.1 (testo 2) per la parte ammissibile, 6.1 (testo 2), nonché 5ª.7.Tab.7.1 e 10.1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 5^a.11.Tab.11.1.

Posti separatamente ai voti sono, infine, respinti gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il presidente AZZOLLINI avvisa che sono stati votati tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2513 e propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,35.

398^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente presentazione in Assemblea dell'emendamento governativo al disegno di legge numero 2518, sul quale l'Esecutivo ha preannunciato che intende porre la questione di fiducia, propone di sospendere la seduta fino alla eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea – che presumibilmente il Governo chiederà – tenuto conto delle valutazioni che dovranno essere svolte al riguardo nell'ambito dei Gruppi parlamentari e al fine di valutare gli effetti sui lavori della Commissione.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) stigmatizza la circostanza che il rappresentante del Governo abbia dichiarato, nel corso della seduta anti-meridiana dell'Assemblea, l'avvenuto raggiungimento di un accordo sul contenuto del maxi-emendamento governativo, mentre lo stesso non è stato ancora definito.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) si associa a nome degli altri Gruppi dell'opposizione alle affermazioni del senatore Giaretta e, considerato che il maxi-emendamento preannunciato avrà probabilmente effetti finanziari, sottolinea l'esigenza che il Governo allegghi allo stesso una relazione tecnica, che dia conto degli effetti finanziari.

Inoltre ritiene necessario che la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimersi, preferibilmente prima del dibattito in Aula sulla questione di fiducia, in ordine alle conseguenze finanziarie recate dalla proposta emendativa del Governo, onde riconsiderare eventualmente il parere precedentemente reso al Presidente del Senato sul disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Il presidente AZZOLLINI avverte che la questione sollevata dal senatore Morando sarà senz'altro affrontata alla ripresa dei lavori.

Il sottosegretario VEGAS osserva che, se vi saranno effetti finanziari connessi all'approvazione dell'emendamento governativo, essi potranno essere valutati solo a posteriori, a seguito della sua approvazione, al fine di verificarne le conseguenze sul disegno di legge finanziaria.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), pur ritenendo in astratto preferibile un esame *ex-ante*, dichiara tuttavia di non essere affatto contrario a rinviare la discussione sugli effetti finanziari del preannunciato maxi-emendamento al voto sulla questione di fiducia in Aula. Egli osserva altresì che, qualora il Governo avesse seguito il normale *iter* previsto per la sessione di bilancio, senza ricorrere alla decretazione d'urgenza per una parte rilevante della stessa manovra finanziaria, gli emendamenti senza adeguata copertura finanziaria sarebbero stati dichiarati inammissibili sin dall'esame in Commissione.

Si dichiara inoltre favorevole a sospendere la seduta sino all'eventuale sospensione della seduta pomeridiana dell'Assemblea, relativa alla

preannunciata presentazione della questione di fiducia sul maxi-emendamento.

La Commissione conviene quindi di sospendere la seduta della Commissione sino alla eventuale sospensione della seduta pomeridiana dell'Assemblea, correlata alla preannunciata posizione della questione di fiducia da parte del Governo in relazione all'esame del disegno di legge n. 2518.

La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 18,35.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta notturna.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2513

5^a-2.Tab.2.1

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.1 – Spese di giustizia:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 – Uffici giudiziari:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.3

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.2.3.1 – Edilizia di servizio:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.4

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 – Mantenimento, rieducazione, assistenza e trasporto detenuti:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.5

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale dl base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

5^a-2.Tab.2.6

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.4 – Spese di giustizia:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale dl base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

5^a-2.Tab.2.7

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Devoluzione di proventi:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.8

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

5^a-2.Tab.2.9

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.10

ACCJARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, SOLIANI, CORTIANA, MANIERI, TOGNI, PAGLIARULO, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MARINO

Alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

9.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.11

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.3 – Beni mobili:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.12

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.2 – Contributo ai Comuni per la gestione delle carceri mandamentali:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

5^a-2.Tab.2.13

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

5^a-2.Tab.2.14

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.3 – Beni mobili:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.15

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.16

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, SOLIANI, CORTIANA, MANIERI, TOGNI, PAGLIARULO, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MARINO

Alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

9.2.3.2 – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.17

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

5^a-2.Tab.2.18

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CADDEO, ZANCAN, MARINO

Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.2.3.2 – Beni mobili:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti modificazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

5^a-2.Tab.2.22

IL RELATORE

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sottoelencate introdurre le seguenti modificazioni:

3.1.2.1 – Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

6.1.2.2 – Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.19

GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dell'interno all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.23

IL RELATORE

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sottoelencate introdurre le seguenti modificazioni:

4.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale:

CP: + 346.000.000;

CS: + 346.000.000.

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: – 346.000.000;

CS: – 346.000.000.

5^a-2.Tab.2.20

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MANIERI, TOGNI, PAGLIARULO, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, CADDEO, MARINO

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.7 – Scuole non statali:

CP: – 369.783.140;

CS: – 369.783.140.

Conseguentemente alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 369.783.140;

CS: + 369.783.140.

5^a-2.Tab.2.21

TESSITORE, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MANIERI, TOGNI, PAGLIARULO, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, MONTICONE, BETTA, CADDEO, MARINO

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali di base sottoelencate, ridurre come indicato lo stanziamento di competenza e di cassa:

7.1.2.1 – 32.226.394;

8.1.2.1 – 9.290.543;

9.1.2.1 – 4.079.493;

10.1.2.1 – 18.825.887;

11.1.2.1 – 12.165.142;

12.1.2.1 – 2.857.040;

13.1.2.1 – 7.534.590;

14.1.2.1 – 1.240.013;

15.1.2.1 – 15.444.644;

16.1.2.1 – 2.149.494;

17.1.2.1 – 456.031;

18.1.2.1	-	2.121.088;
19.1.2.1	-	9.415.009;
20.1.2.1	-	21.272.860;
21.1.2.1	-	793.278;
22.1.2.1	-	10.192.277;
23.1.2.1	-	3.085.314;
24.1.2.1	-	4.542.238.

Conseguentemente alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 157.691.335;

CS: + 157.691.335.

2.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.1

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «in 2.600 milioni di euro» e: «in 900 milioni di euro» rispettivamente, con le seguenti: «in 2.100 milioni di euro» e: «in 1.400 milioni di euro».

5^a-3.Tab.3.1

IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI, TONINI, TOIA, BEDIN, MARTONE

Alla tabella 8, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

UPB 4.1.2.5: Immigrati, profughi e rifugiati:

CP: - 24.790.000;

CS: - 24.790.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, Ministero delle attività produttive:

UPB 3.2.3.10: Fondo rotazione prestito risparmio turistico:

CP: + 24.790.000;

CS: + 24.790.000.

5^a-4.Tab.4.1 (testo 2)

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI Franco, TONINI, TOIA, BEDIN, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Alla tabella 12, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

UPB 3.1.1.4: mezzi operativi e strumenti:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

UPB 3.1.1.0: funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-4.Tab.4.1

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI Franco, TONINI, TOIA, BEDIN, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Alla tabella 12, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

UPB 3.1.1.4: mezzi operativi e strumenti:

CP: - 18.111.380;

CS: - 18.111.380;

UPB 3.2.3.4: attrezzature e impianti:

CP: - 265.758.743;

CS: - 265.758.743.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

UPB 3.1.1.0: funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

UPB 3.1.2.2 protezione e assistenza sociale:

CP: + 278.870.123;

CS: + 278.870.123.

5^a-4.Tab.4.2

IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI Franco, TONINI, TOIA, BEDIN, MARTONE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Alla tabella 12, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

UPB 3.2.3.4: attrezzature e impianti:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

UPB 3.1.1.0: funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

UPB 3.1.2.2: protezione e assistenza sociale:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

5^a-4.Tab.4.3

BEDIN, DE ZULUETA, BONFIETTI, IOVENE, PIATTI, TONINI, TOIA, MARTONE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Alla tabella 12, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

UPB 3.2.3.4: attrezzature e impianti:

CP: - 265.758.743;

CS: - 265.758.743.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

UPB 3.1.2.2: protezione e assistenza sociale:

CP: + 265.758.743;

CS: + 265.758.743.

5^a-4.Tab.4.4

TOIA, MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE, BONFIETTI, PIATTI, TONINI, BEDIN, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Alla tabella 8, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

UPB 4.1.2.5: immigrati, profughi e rifugiati:

CP: - 105.466.553;

CS: - 105.466.553.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

UPB 3.1.2.2: protezione e assistenza sociale:

CP: + 105.466.553;

CS: + 105.466.553.

5^a-4.Tab.4.5

DE ZULUETA, IOVENE, BONFIETTI, PIATTI, TONINI, TOIA, BEDIN, MARTONE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Alla tabella 8, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

UPB 4.2.3.1: opere varie::

CP: - 24.790.000;

CS: - 24.790.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

UPB 3.1.2.2: protezione e assistenza sociale:

CP: + 24.790.000;

CS: + 24.790.000.

Art. 6.**5^a-6.Tab.6.1**

DANIELI Franco, MARTONE, BONFIETTI, BUDIN, MANZIONE, TONINI, RIGONI

Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

UPB 10.1.1.1:	+	30.000.000
UPB 6.1.1.1:	-	9.200.000
UPB 8.1.1.1:	-	9.800.000
UPB 2.1.1.0:	-	5.100.000
UPB 3.1.1.0:	-	2.900.000
UPB 8.2.3.2:	-	3.000.000

5^a-6.Tab.6.2

DANIELI Franco, MARTONE, BONFIETTI, BUDIN, MANZIONE, TONINI, RIGONI

Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

UPB 11.1.1.0:	+	30.000.000
UPB 6.1.1.1:	-	9.200.000
UPB 8.1.1.1:	-	9.800.000
UPB 2.1.1.0:	-	5.100.000
UPB 3.1.1.0:	-	2.900.000
UPB 8.2.3.2:	-	3.000.000

5^a-6.Tab.6.3

DANIELI Franco, MARTONE, BONFIETTI, BUDIN, MANZIONE, TONINI, RIGONI

Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

UPB 11.1.2.2:	+	22.000.000
UPB 6.1.1.1:	-	9.000.000
UPB 8.1.1.1:	-	9.000.000
UPB 2.1.1.0:	-	4.000.000

5^a-6.Tab.6.4

DANIELI Franco, MARTONE, BONFIETTI, BUDIN, MANZIONE, TONINI, RIGONI

Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

UPB 10.1.1.2: + 5.000.000

UPB 6.1.1.1: - 5.000.000

5^a-6.Tab.6.5

DANIELI Franco, MARTONE, BONFIETTI, BUDIN, MANZIONE, TONINI, RIGONI

Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

UPB 10.1.2.1: + 5.000.000

UPB 6.1.1.1: - 5.000.000

5^a-6.Tab.6.6

DANIELI Franco, MARTONE, BONFIETTI, BUDIN, MANZIONE, TONINI, RIGONI

Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

UPB 11.1.2.1: + 5.000.000

UPB 6.1.1.1: - 5.000.000

5^a-6.Tab.6.7

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE, BONFIETTI, PIATTI, TONINI, TOIA, BEDIN, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Alla tabella 8, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

UPB 4.1.2.5: immigrati, profughi e rifugiati

CP: - 105.466.553;

CS: - 105.466.553.

Conseguentemente, alla Tabella 6 Ministero degli affari esteri:

UPB 9.1.2.2: paesi in via di sviluppo

CP: + 92.292.354;

CS: + 92.292.354;

UPB 17.1.2.3: solidarietà internazionale

CP: + 13.174.199;

CS: + 13.174.199.

6.1 (testo 2)

MARTONE, TONINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, IOVENE, TOIA, BEDIN, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo».

6.1

MARTONE, TONINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, IOVENE, TOIA, BEDIN, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all'art. 11, comma 3, lettera *i*-quater) della legge 468/78».

5^a-7.Tab.7.1

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MANIERI, TOGNI, PAGLIARULO, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, CADDEO, MARINO

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dell'interno, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Art. 10.**10.1**

FALOMI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 396 del 1990 si provvede secondo le procedure e le modalità dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

5^a-11.Tab.11.1

IL RELATORE

Alla tabella 12, Ministero della difesa, introdurre le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE

UPB 1.1.1.0: Funzionamento:

CP: – 176.229;

CS: – 176.229;

UPB 2.1.1.1: Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari:

CP: - 223.525;

CS: - 223.525;

UPB 2.1.1.2: Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra:

CP: - 482.111;

CS: - 482.111;

UPB 2.1.2.1: Accordi ed organismi internazionali:

CP: - 1.223.395;

CS: - 1.223.395;

UPB 3.1.1.2: Assistenza e benessere del personale:

CP: - 41.734;

CS: - 41.734;

UPB 3.1.1.4: Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 61.285.445;

CS: - 61.285.445;

UPB 3.1.1.3: Leva, formazione e addestramento:

CP: - 1.169.786;

CS: - 1.169.786;

UPB 3.1.1.1: Spese generali di funzionamento:

CP: - 19.509.245;

CS: - 19.509.245;

UPB 3.1.2.2: Accordi ed organismi internazionali:

CP: - 120.000;

CS: - 120.000;

UPB 4.1.1.3: Formazione e addestramento:

CP: - 351.841;

CS: - 351.841;

UPB 4.1.1.6: Istituto Geografico Militare:

CP: - 443.955;

CS: - 443.955;

UPB 4.1.1.2: Assistenza e benessere del personale:

CP: - 571.618;

CS: - 571.618;

UPB 4.1.1.4: Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 42.775.729;

CS: - 42.775.729;

UPB 4.1.1.1: Spese generali di funzionamento:

CP: - 3.434.497;

CS: - 3.434.497;

UPB 5.1.1.3: Formazione e addestramento:

CP: - 72.000;

CS: - 72.000;

UPB 5.1.1.6: Istituto idrografico della Marina:

CP: - 120.000;

CS: - 120.000;

UPB 5.1.1.4: Rifornimento idrico isole minori:

CP: - 41.000;

CS: - 41.000;

UPB 5.1.1.5: Assistenza e benessere del personale:

CP: - 257.800;

CS: - 257.800;

UPB 5.1.1.2: Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 17.992.675;

CS: - 17.992.675;

UPB 5.1.1.1: Spese generali di funzionamento:

CP: - 2.163.130;

CS: - 2.163.130;

UPB 6.1.1.3: Formazione e addestramento:

CP: - 45.700;

CS: - 45.700;

UPB 6.1.1.2: Assistenza e benessere del personale:

CP: - 53.900;

CS: - 53.900;

UPB 6.1.1.4: Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 35.387.971;

CS: - 35.387.971;

UPB 6.1.1.1: Spese di funzionamento:

CP: - 3.130.223;

CS: - 3.130.223;

UPB 6.1.2.1: Assistenza al volo civile:

CP: - 2.229.699;

CS: - 2.229.699;

UPB 7.1.1.2: Assistenza e benessere del personale:

CP: - 258.396;

CS: - 258.396;

UPB 7.1.1.3: Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 9.568.696;

CS: - 9.568.696;

UPB 7.1.1.4: Leva, formazione e addestramento:

CP: - 1.149.708;

CS: - 1.149.708;

UPB 7.1.1.1: Spese generali di funzionamento:

CP: - 11.539.122;

CS: - 11.539.122;

IN AUMENTO

UPB 2.1.5.2: Fondo di riserva consumi intermedi

CP: + 214.844.826;

CS: + 214.844.826.

Nella tabella 11 – Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni – introdurre le seguenti modificazioni:

UPB 3.1.5.1: Fondi da ripartire per oneri di personale

CP: + 974.304;

CS: + 974.304.

18.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 9 e 10.

18.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 23.

399^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Ha la parola il senatore MORANDO (*DS-U*) il quale ricorda preliminarmente che il regime giuridico d'ammissibilità degli emendamenti alla legge finanziaria è particolarmente rigoroso. Infatti, tutti gli emendamenti che non siano dotati di copertura finanziaria sono da ritenersi inammissibili, in quanto essi, qualora approvati, integrerebbero una violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

È per questa ragione che, quando la legge finanziaria è presentata al Senato, il Presidente effettua un giudizio sul prospetto di copertura della legge finanziaria e, qualora in esito a tale accertamento, essa risultasse «scoperta», il Governo dovrebbe intervenire per assicurare un'idonea copertura della manovra di bilancio. Il prospetto di copertura della legge finanziaria in titolo indica che la larga parte delle risorse di copertura delle spese previste dalla legge finanziaria 2004 deriva dagli effetti del decreto-legge n. 269 del 2003 che, allo stato, è all'esame dell'Assemblea. Allo stato, dunque, non è dato conoscere se le modifiche apportate al testo del decreto-legge dall'emendamento governativo determinino una riduzione delle risorse di copertura alla legge finanziaria; in ogni caso, non si può escludere che le disposizioni contenute nell'emendamento al decreto-legge citato, possano avere un rilievo finanziario diretto sulla copertura della legge finanziaria.

Ribadisce dunque che – dal momento che il cosiddetto maxi emendamento interviene, a suo avviso, a modificare il prospetto di copertura della legge finanziaria – risulta impossibile valutare se le risorse quantificate nel citato prospetto di copertura siano intaccate o meno dallo stesso emendamento. Per tali ragioni, osserva che procedere con il voto sugli emendamenti al disegno di legge n. 2512 senza conoscere gli effetti che l'intervento emendativo del Governo potrà avere sulla copertura della legge finanziaria, sarebbe, a suo avviso, politicamente inopportuno. In base a tali considerazioni, ritiene opportuno che sia rinviata la declaratoria di inammissibilità e il voto degli emendamenti al testo della legge finanziaria, per procedere a tale fase, dopo aver almeno avuto la possibilità di esaminare la relazione tecnica del Governo sull'emendamento governativo al disegno di legge n. 2518.

Precisando che questa richiesta non nasce da alcun intento ostruzionistico, rileva come l'attuale complessa situazione derivi dall'errore commesso dal Governo con il tentativo di blindare la manovra finanziaria attraverso la presentazione di un decreto-legge di fatto collegato ai documenti di bilancio. Tale tentativo risulta fallito, e sta producendo degli effetti paradossali e controproducenti per lo stesso Esecutivo, fra cui proprio quello di una «contorta» sessione di bilancio, caratterizzata da una legge finanziaria, la cui copertura non appare più certa a suo avviso.

Ha la parola il presidente AZZOLLINI, il quale osserva che, a suo giudizio, la dichiarazione relativa all'ammissibilità degli emendamenti alla legge finanziaria, di cui si sta per iniziare l'esame non è di per sé preclusa da eventuali variazioni relative al prospetto di copertura della legge finanziaria connesse a modifiche introdotte nel decreto-legge attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Riconoscendo che dietro ai rilievi espressi dal senatore Morando (*DS-U*) non vi è alcun intento ostruzionistico, auspica comunque che sul punto si possa pervenire ad una concorde decisione sul modo di procedere.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione a quanto osservato dal senatore Morando (*DS-U*), rileva come tali obiezioni a procedere al voto sugli emendamenti alla finanziaria sarebbero fondate se il decreto legge n. 269 fosse stato presentato per la conversione in legge come un collegato di sessione; tuttavia, il decreto-legge è da considerarsi un provvedimento a legislazione vigente, mentre la legge finanziaria si basa su un andamento di entrate e di spese che di quello tiene conto. Anche per questa ragione osserva che l'esame degli emendamenti alla legge finanziaria potrebbe comunque proseguire; solo qualora il prospetto di copertura della legge finanziaria risultasse inciso dall'emendamento governativo al decreto-legge, si dovrebbe dar luogo ad opportuni interventi correttivi sul testo della stessa legge finanziaria.

Alla luce del dibattito testé svoltosi, il presidente AZZOLLINI propone che nella seduta notturna di oggi e nella seduta antimeridiana di do-

mani si proceda – con l'intesa dei componenti della Commissione ed in deroga alla prassi in base alla quale le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative vengono rese prima dell'illustrazione degli emendamenti – alla sola illustrazione degli stessi, riservandosi di pronunciarsi sulle inammissibilità prima di passare al voto. Tuttavia precisa che, qualora nel corso del dibattito in Assemblea sul decreto-legge emergessero eventuali variazioni in negativo dei saldi, allora si dovrebbe tenerne conto. Rileva inoltre che, qualora la relazione tecnica sul maxiemendamento presentato al disegno di legge n. 2518 non pervenisse entro il pomeriggio di domani, allora si potrebbe prendere in esame la questione sollevata dal senatore Morando.

Conviene unanime la Commissione.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) chiede se sia pervenuta risposta alla richiesta presentata dalla Commissione bilancio alla Presidenza del Senato, volta ad ottenere una proroga dei termini per la conclusione dell'esame da parte della Commissione sui disegni di legge in titolo. L'esito di tale richiesta, tra l'altro, è rilevante anche per valutare l'opportunità di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda di aver già rappresentato, su mandato unanime della Commissione, l'esigenza alla Presidenza del Senato di una proroga del termine per la presentazione della relazione all'Assemblea relativamente ai disegni di legge in titolo, e ribadisce l'impegno a informare tempestivamente i componenti della Commissione dell'eventuale accoglimento di tale richiesta.

Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2512 (riportati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 1.1, a propria firma, soffermandosi sul contenuto dello stesso, nonché sulle motivazioni sottese alle modifiche prospettate nell'ambito della proposta emendativa in questione.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 1.3, evidenziando che lo stesso è finalizzato a rendere più chiara la disciplina contemplata al comma 4 dell'articolo 1, nonché a consentire una maggiore coerenza di tale disposizione normativa rispetto alle previsioni formulate nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria. L'emendamento è volto a limitare l'impiego delle maggiori entrate a legislazione vigente per la riduzione della pressione fiscale solo in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 vengono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 1.0.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato a consentire una più rigorosa sequenza logica e una maggiore semplificazione della disciplina contemplata nell'ambito del disegno di legge in esame.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 2.8, sottolineando che lo stesso è finalizzato a consentire il superamento del carattere di provvisorietà, attualmente riscontrabile nell'ambito della disciplina inerente alle disposizioni fiscali del settore agricolo, incentrata in particolare sulla previsione di continue proroghe dei termini relativi a determinate misure fiscali.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.9, precisando che tale proposta emendativa è volta ad introdurre agevolazioni in ordine alla materia inerente gli atti per la formazione, l'arrotondamento o l'accorpamento della proprietà coltivatrice, previsti ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604.

Interviene il senatore PIZZINATO (*DS-U*), esprimendo il proprio rammarico per l'impostazione metodologica di fondo sottesa a talune proposte emendative riferite all'articolo 2, che, inopportuna ed in contraddizione con i principi generali desumibili dalla legislazione attualmente vigente, introducono in materia di IVA, IRPEF e previdenza, interventi del tutto frammentari e privi quindi di organicità.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma, a partire dall'emendamento 2.54 che propone di estendere ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001 le disposizioni contenute al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, osservando come la proposta sia diretta ad assicurare un'uniformità di trattamento agli effetti fiscali tra produttori agricoli e produttori che siano soci di cooperative agricole con riferimento alla nozione di ruralità delle costruzioni strumentali all'attività agricola. Quanto poi all'emendamento 2.59 (testo 2), osserva come si intenda in tal modo colmare un vuoto normativo, disponendo che possa trovare applicazione, per le cooperative e le imprese agricole individuali, la medesima disciplina previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Gli emendamenti 2.56, 2.58, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Dopo che l'emendamento 3.1 è dato per illustrato, il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) si sofferma sugli emendamenti a sua firma, richiamando l'attenzione della Commissione sulle questioni più importanti in essi affrontate. Si tratta in primo luogo della proposta di consentire la restituzione del drenaggio fiscale, stante la gravità dell'inflazione in atto, resa ancora più preoccupante dallo stato complessivo dell'economia in Italia e dagli effetti conseguenti al passaggio dalla lira all'euro. Si tratta di una misura che potrebbe rappresentare una politica adeguata di sostegno del reddito delle famiglie, anche per far fronte alla riduzione drastica dei consumi e agli aumenti incontrollati dei prezzi, in particolare nella grande distribuzione. Un altro intervento espresso dalle proposte emendative a sua firma è quello diretto alla integrazione del reddito dei soggetti incapienti, osservando come la politica degli sgravi fiscali che il Governo intende attuare è indubbiamente utile ma appare insufficiente nei confronti dei percettori di redditi molto bassi che, di fatto, finiscono per non usufruirne. Un'altra proposta di modifica riguarda le disposizioni che estendono la possibilità di fruire di agevolazioni, in particolare l'IVA, nei casi di ristrutturazione edilizia: tale misura, che ha dato risultati significativi in termini di aumento del PIL, opportunamente estesa nel senso proposto, potrebbe dare risultati più proficui della cosiddetta *tecn-Tremonti*. Invita poi a considerare in subordine, ove si ritenesse di non poter accedere all'ipotesi di prorogare la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di valutare l'opportunità di ampliare la possibilità di detrazioni sulle imposte dirette elevando la percentuale ora prevista fino al 41 per cento. Si sofferma infine sulle proposte dirette a valorizzare l'istituto della cosiddetta *carbon tax*.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), illustrando gli emendamenti a sua firma, sottolinea che gli stessi sono diretti a stimolare la domanda sui beni durevoli; in particolare, per gli agenti rappresentanti di commercio, raccomanda l'approvazione dell'emendamento che propone di far venir meno talune limitazioni alla deducibilità fiscale dei costi per l'acquisto di autoveicoli attualmente in vigore. Si sofferma quindi sulla proposta di intervento sulla disciplina dell'IRAP, nel senso di un ampliamento dell'area, per così dire, di «franchigia», nella direzione del superamento progressivo dell'imposta. Dichiarò infine di ritirare l'emendamento 3.261.

Seguono brevi interventi del senatore MORANDO (*DS-U*) che si sofferma sulla correttezza delle disposizioni di copertura dell'emendamento 3.142 da esaminare alla luce dei criteri formulati dalla Presidenza del Senato in ordine all'ammissibilità degli emendamenti, del senatore EUFEMI

(UDC) – che esclude trattarsi di una copertura «seriale» che come tale sarebbe inammissibile – e del presidente AZZOLLINI, il quale concorda con le osservazioni del senatore Eufemi.

Il senatore CICCANTI (UDC), ritirati gli emendamenti 3.117 e 3.204, si sofferma sugli emendamenti a sua firma e, condividendo le osservazioni del senatore Eufemi, osserva come si tratti di proposte che vanno nella direzione di una progressiva eliminazione dell'IRAP e in linea con altre iniziative del Governo. Si sofferma quindi sull'emendamento 3.0.33 che propone di introdurre una disposizione per così dire di «sanatoria» per i versamenti effettuati entro il 15 novembre 2002 (con il modello F24) utilizzando in compensazione il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000. Sottolinea infine l'importanza di defiscalizzare le erogazioni liberali a favore di progetti di ricerca e innovazione, osservando come il conseguente minor gettito potrebbe risultare compensato dalla maggiore capacità reddituale che verrebbe in tal modo a determinarsi.

Il senatore GRILLOTTI (AN), illustrando gli emendamenti a sua firma, rileva come gli stessi vadano nella direzione di consentire una maggiore libertà di azione agli enti locali al fine di metterli in condizioni di reperire efficacemente risorse.

Il senatore VALDITARA (AN), pur manifestando apprezzamento per lo sforzo del Governo diretto a favorire la ricerca industriale, ritiene necessario incentivare la ricerca universitaria ed invita a valutare la proposta di reperire risorse attraverso un aumento delle accise, notando come le stesse siano tra le più basse d'Europa.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri convocata per oggi, alle ore 21,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «56.600 milioni» e «270.000 milioni» rispettivamente con le seguenti: «54.600 milioni» e «267.000 milioni».

Al comma 2, sostituire le parole: «55.000 milioni» con le seguenti: «53.600 milioni».

1.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «56.600 milioni» e «270.000 milioni» rispettivamente con le seguenti: «54.600 milioni» e «267.000 milioni».

Al comma 2, sostituire le parole: «55.000 milioni» con le seguenti: «53.600 milioni».

1.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole da: «ovvero riduzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al presente comma, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente, sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria».

1.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 1, aggiungere l'articolo 1-bis con le norme di cui all'articolo 54.

Art. 2.**2.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è soppresso;
- b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";
- c) il comma 10 è soppresso;
- d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

2.2

COLETTI

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2005».

Conseguentemente:

All'articolo 15, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis del presente articolo e del comma 2-bis dell'articolo 2, si provvede, nei limiti di 100 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.3

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, PEDRIZZI, BATTAGLIA Antonio

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2005».

Conseguentemente:

All'articolo 15, aggiungere il seguente:

«4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.4

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2005».

Conseguentemente:

a) all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) all'articolo 54, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000»

2.5

COLETTI

Al comma 2, è sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2005».

Conseguentemente all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 4:

«4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.»

2.6

TOFANI, DEMASI

Al comma 2, è così sostituito:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso».

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2005».

Conseguentemente all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 4:

«4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge

16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.7

CICCANTI, RONCONI

Al comma 2, è così sostituito:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso».

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro decorrenza dal 1° gennaio 2005».

Conseguentemente all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 4:

«4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.8

CICCANTI

Al comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso il comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dello 0,50 per cento delle percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, dell'8,50 per cento e del 7,50 per cento, nonché mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate deri-

vanti dall'attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001. n. 454.».

2.9

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 71.000;
2005: - 71.000;
2006: - 71.000.

2.10

COLETTI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi delle seguenti voci come segue:

Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680):

2004: - 21.000;
2005: - 21.000;
2006: - 21.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo. Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (capp. 3890, 3921, 7781):

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

2.11

CICCANTI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi delle seguenti voci come segue:

Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680):

2004: - 21.000;
2005: - 21.000;
2006: - 21.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo. Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (capp. 3890, 3921, 7781):

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

2.12

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà, contadina, effettuati in base

alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni... Euro. 129,11".

Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo: "15. Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni... Euro 129,11".».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze, ridurre dei seguenti importi:

2004: - 65.000;
2005: - 65.000;
2006: - 65.000.

2.13

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1991 è modificato nel modo seguente: «Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari a trentaquattro.».

2.15

NOCCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per l'anno 2004 il gasolio, metano, GPL, olio combustibile, BTZ ed energia elettrica, utilizzati nelle coltivazioni sotto serra sono esenti da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma determinato in 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

2.16

BONGIORNO, BONATESTA, DEMASI

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tutte le altre fonti energetiche utilizzate in agricoltura, per il riscaldamento delle serre, quali metano, GPL, olio combustibile, BTZ ed energia elettrica».

2.17

COLETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Per il triennio 2004-2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono da intendersi beneficiarie della misura anche le imprese singole ed associate che gestiscono impianti di pesca o esercitano l'allevamento in acque dolci, salmastre e marine, nonché i pescatori che esercitano l'attività con attrezzi manuali»

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.18

BONGIORNO, BONATESTA, PACE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000 n.388. Per gli anni 2005 e 2006 il limite dell'estensione del beneficio è fissato rispettivamente al 50 per cento e al 35 per cento. Sono da intendersi beneficiarie della misura anche le imprese singole ed associate che gestiscono impianti di pesca o esercitano l'allevamento in acque dolci, salmastre e marine, nonché i pescatori che esercitano l'attività con attrezzi manuali».

2.19

STANISCI, CADDEO, DETTORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente.

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso d'interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

2.20

PEDRIZZI, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene applicata la totale defiscalizzazione degli utili societari a tutte le aziende di trasformazione industriale del settore ortofrutticolo con produzione a "Lotta Integrata", previo "controllo di filiera" ed in totale "assenza di fitofarmaci" con obbligo di certificazione e purché tale produzione non sia inferiore al 50% della produzione totale».

2.21

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente.

«5-bis. Per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 226 del 2001 è stanziata la somma di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 3.000;

2005: - 3.000;

2006: - 3.000.

2.22

CURTO, GRILLOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Alla parte seconda della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente punto:

17-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi gli astici e aragoste (v.d. ex 03.03).

Alla terza parte della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni e abrogato il punto 10-bis».

2.23

PEDRIZZI, BONATESTA, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I soggetti tenuti, anche a seguito di opzione, alla determinazione del reddito nel modo normale, che esercitano attività dirette alla coltivazione del terreno o del bosco o all'allevamento di animali, possono dedurre quote di ammortamento del costo dei terreni adibiti all'esercizio di tali attività in misura non superiore al 3 per cento del relativo ammontare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 67 del Testo unico delle

imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

6-ter. «La disposizione di cui al comma 6-bis è applicabile per i terreni entrati in funzione a partire dal 1° gennaio 2004».

2.24

CICCANTI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 78-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura».

2.25

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire il testo dell'art. 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con il seguente:

«Art. 34-bis. – (Fornitura di beni e servizi nel settore agricolo e della pesca). – 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Tale agevolazione si applica anche all'attività di pescaturismo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 aprile 1999, n. 293».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2.26

CICCANTI

Al comma 7, la rubrica dell'articolo 34-bis è sostituita dalla seguente: «(Attività agricole connesse)».

2.27

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo la parola "erogati"» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;».

2.28

COLETTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.29

CICCANTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,

come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee"».

2.30

MURINEDDU

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee"».

2.31

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 138/2002, relative al credito di imposta per le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche all'imprenditore ittico. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, sono stabilite le modalità applicative di tale estensione».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 25.000;
2005: - 25.000;
2006: - 25.000.

2.32

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'imprenditore ittico possono applicarsi le stesse disposizioni tributarie, previdenziali e creditizie previste per l'imprenditore agricolo».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

2.33

DE PETRIS, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, TURRONI, MARTONE,
ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All'imprenditore ittico si applicano le stesse disposizioni tributarie, previdenziali e creditizie previste per l'imprenditore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

2.34

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 29 e 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, per le attività di allevamento ittico diverse da quelle che utilizzano vasche sulla terraferma, si prescinde dal requisito di accatastamento».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.

2.35

COLETTI

Aggiungere il seguente comma:

«In coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento agli articoli 29 e 78, per le attività di allevamento ittico diverse da quelle che utilizzano vasche sulla terraferma, si prescinde dal requisito di accatastamento».

2.33a

COLETTI

Aggiungere il seguente comma:

«All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto legge n. 331/93 convertito, con modificazioni, con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.34a

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto-»

legge n. 331/93 convertito, con modificazioni, con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.

2.35a

COLETTI

Aggiungere il seguente comma:

«All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331/93 convertito, con modificazioni, con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

2.36

SALERNO, DEMASI

Apportare le seguenti modificazioni:

«Modificare il titolo con: (*Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare*).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*ter*. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del

fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

2.37

MARINI, CREMA

Apportare le seguenti modificazioni:

«Modificare il titolo con: (*Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare*).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-ter. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

2.38

MARINI, CREMA

Apportare le seguenti modificazioni:

«Modificare il titolo con: (*Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare*).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle

spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

2.39

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle nonne UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

Conseguentemente, all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.40

SALERNO, DEMASI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere in fondo il seguente comma:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

2.41

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere in fondo il seguente comma:

«8-ter. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno

di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

Conseguentemente all'art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.42

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.43

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agricoli ed alimentari, di migliorare la sicurezza degli alimenti e accrescere l'informazione a vantaggio dei consumatori, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari, anche in attuazione del Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

2.44

COLETTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Cooperative agricole e della pesca*). - 1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.45

BONGIORNO, BONATESTA, PACE, DEMASI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Cooperative agricole e della pesca*). – 1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

2.46

PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BARATELLA, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Cooperative agricole e della pesca*). – 1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasforma-

zione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 25.000;
2005: - 25.000;
2006: - 25.000.

2.47

EUFEMI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Cooperative agricole e della pesca*). - 1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369, o la pesca in acque interne"».

COMPENSAZIONI EMENDAMENTI SENATORE EUFEMI

Compensazione n. 1

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

2.48

CURTO, GRILLOTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Cooperative agricole, della pesca e dell'acquacoltura*). –
1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

2.49

CICCANTI, RONCONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Cooperative agricole e della pesca*). – 1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

2.50

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze ed alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle cooperative agricole di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410;

b) dai consorzi di cooperative costituiti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 10.000;

2005: - 10.000;

2006: - 10.000.

2.51

BONGIORNO, BONATESTA, PACE, DEMASI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.52

PIATTI, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, BARATELLA, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, BASSO, VICINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma

3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, esprimere le seguenti variazioni:

2004 - 10.000;
2005 - 10.000;
2006 - 10.000.

2.53

EUFEMI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n- 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.54

CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.55

CICCANTI, RONCONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.56

COLETTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.57 (testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

2.57

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2.

2.58 (testo 2)

EUFEMI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 20.000;

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

2.58

EUFEMI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";
sopprimere il comma 2.

2.59 (testo 2)

CICCANTI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Consequentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

2.59

CICCANTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";
sopprimere il comma 2.

2.60 (testo 2)

RONCONI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 20.000;

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

2.60

RONCONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2.

2.61 (testo 2)

TAROLLI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

2.61

TAROLLI, NOCCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973:

a) inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione valorizzazione";

b) sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

c) al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole "dai soci" sopprimere le parole "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

d) sopprimere il comma 2».

2.62

CHIUSOLI, CADDEO, GARRAFFA, MACONI, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601:

a) al comma 1, dopo la parola: "manipolazione" sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

b) al comma 1 sopprimere le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

c) al comma 1, dopo la parola: "conferiti" è inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sono sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

d) il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 20.000;

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

2.63

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"1) i fabbricati rurali, ancorchè con attribuzione di rendita, qualora gli imprenditori agricoli titolari adottino il metodo di produzione biologico di cui al regolamento CE n.2092/91 del 24 giugno 1991".»

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2.64

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"I) i fabbricati rurali, ancorchè con attribuzione di rendita."»

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento

2.65

CURTO, SPECCHIA, DEMASI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, viene rideterminato in base ai seguenti criteri:

a) il contributo è dovuto dal Comune in ragione dei benefici conseguiti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;

b) a copertura di detto contributo il Comune può determinare un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti;

c) il contributo consortile dovuto dal Comune non può essere complessivamente superiore ai contributi riscossi nel proprio territorio nell'anno 2003».

2.66

CURTO, SPECCHIA, DEMASI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immo-

bile sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne ricavano un vantaggio"».

2.67

CURTO, SPECCHIA, DEMASI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro

8-ter. La revisione, obbligatoria, di cui al comma che precede deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2004»

2.68

CURTO, SPECCHIA, DEMASI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente: "3 Per gli scarichi derivanti da fognature, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, sono chiamati a contribuire gli enti gestori dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 8"»

2.0.1

COLETTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1) Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applica una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammon-

tare, un importo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 3.098,74 euro, per il riscaldamento, con metano, gasolio, legna e derivati della legna, delle abitazioni civili, delle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, ubicate nei comuni facenti parte delle comunità montane così come individuate dalle leggi regionali.

2) La detrazione prevista al comma 1 si applica, nelle stesse modalità, anche per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

3) Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'anno 2004 e per i tre anni successivi.

4) L'onere del presente articolo è valutato in 8.000 migliaia di Euro per ogni anno».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.0.2

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, CADDEO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003 e da precedenti calamità naturali)

1. I datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, residenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19 settembre 2003 e da precedenti calamità naturali delimitate ai sensi della legge n. 185 del 1992 possono saldare i contributi previdenziali maturati dal 1° gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della presente legge, anche se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, in unica soluzione senza alcun aggravio di somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili. Per favorire tale pagamento è concesso un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi concedibile riduce, nella misura massima dell'80% il tasso di interesse annuo applicato dall'istituto mutuante sull'importo finanziato. Il datore di lavoro agricolo, pertanto, sarà tenuto all'eventuale pagamento degli interessi risultanti dalla differenza tra quelli richiesti dall'istituto mutuante e quelli

rimborsabili attraverso il contributo. Per i primi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le azioni esecutive, anche se cautelari, nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato la volontà di avvalersi della predetta disposizione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuta a seguito dell'adesione alla rateizzazione previdenziale agricola di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15% per anno.

3. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27/12/2002, n. 289, dopo le parole «versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi» sono aggiunte le parole «previdenziali».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

2.0.3

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze ridurre dei seguenti importi:

2004: - 800;
2005: - 800;
2006: - 800.

2.0.4

MORO, VANZO

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente

«Art. 2-bis.

*(Imposta speciale sui redditi
delle imprese operanti nel settore pornografico)*

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso è istituita una imposta speciale sui redditi delle imprese operanti nel settore della produzione, commercializzazione, vendita, rappresentazione e ogni altra forma di sfruttamento ai fini commerciali di materiale pornografico, compresi i prodotti editoriali a contenuto pornografico, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché gli spettacoli cinematografici, teatrali e i mezzi audiovisivi di medesimo contenuto. L'aliquota della imposta speciale è fissata nella misura del 15 per cento.

2. L'imposta speciale non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'imposta speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi in materia di versamento, di accertamento e riscossione.

4. Con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole tipologie di prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 3.**3.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) all'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), sostituire le lettere a), b), c), d), e), rispettivamente con le seguenti:

- a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
- b) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
- c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;
- d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;
- e) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 Per cento.

Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

3.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1,2 e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di erogazione dal 1° gennaio 2004"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

3.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, interventi relativi al contenimento dell'inquinamento acustico nonché interventi rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento."».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

A) Ministero economia e finanze

2004: - 50.000;

B) Ministero della difesa

2005: - 160.000;

2006: - 100.000.

3.4

EUFEMI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "dieci quote annuali di pari importo." aggiungere le seguenti: "Tra le spese sostenute si comprendono anche quelle relative all'acquisto dei seguenti beni durevoli per la casa frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; lavatrici; lavastoviglie; cucine con forno (elettriche, a gas e miste,); piani di cottura; mobili per arredamento."».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003)

2004: - 450.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006 ridurre tutti gli importi del 5 per cento.

3.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "75.000 euro"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

3.6

TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVIDA, BRUNALE, FALOMI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legislativo, n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 240.000;
2005: – 60.000.

3.7

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAH, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 2, comma 6, la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «34 per cento».

3.8

ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ed 11» ed aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*. per l'anno 2004, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente

a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.».

Conseguentemente alla Tab. C – Ministero dell'Economia e delle Finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2004: – 50.000.

3.9

BETTAMIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente:

«*b-bis*) Alla luce degli impegni internazionali sottoscritti fra l'Italia e la RSM, si prevede che i lavoratori frontalieri residenti in Italia ed occupati in San Marino, sono soggetti ad effettuare la dichiarazione del reddito alle scadenze previste. Il loro reddito sarà però abbattuto per intero e non concorrerà a determinare l'imponibile di questi soggetti passivi di imposta. In applicazione agli impegni sottoscritti fra l'Italia e la RSM, la Repubblica italiana provvederà ad emettere la legge ordinaria prevista in materia, in modo da tenere conto della particolare situazione di questi lavoratori e delle vigenti convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti con la RSM. Il presente provvedimento vale fino alla ratifica della convenzione fiscale Italia e RSM e fino alla promulgazione della legge ordinaria».

3.10

BETTAMIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente:

«*b-bis*) Alla luce degli impegni internazionali sottoscritti fra l'Italia e la RSM, si prevede che i lavoratori frontalieri residenti in Italia ed occupati in San Marino, sono soggetti ad effettuare la dichiarazione del reddito alle scadenze previste. Il loro reddito sarà però abbattuto per 15.000 Euro e concorrerà per l'eccedenza a determinare l'imponibile di questi soggetti passivi di imposta. In applicazione degli impegni sottoscritti fra l'Italia e la RSM, la Repubblica italiana provvederà ad emettere la legge ordinaria prevista in materia, in modo da tenere conto della particolare si-

tuazione di questi lavoratori e delle vigenti convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti con la RSM. Il presente provvedimento vale fino alla ratifica della convenzione fiscale Italia e RSM e fino alla promulgazione della legge ordinaria».

3.291

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "i comuni e"».

3.11

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000.

3.12

CICCANTI

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

3.13

CHIUSOLI, VITALI, TURCI, CADDEO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis*) all'articolo 30, comma 4, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a decorrere dall'1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'1° gennaio 2005"».

3.14

VITALI, GUERZONI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis*) all'articolo 30, comma 4, punto 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 31, ai commi 2, 4, 5 e 6 dopo le parole "Per l'anno 2003" inserire le seguenti: "e per l'anno 2004"».

Conseguentemente, all'articolo 5, A.S. 2512, sostituire le parole: «1.200 milioni di» con la seguente: «5», a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

3.16

GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo non superiore a 100.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto de-

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.17

ZAVOLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro"».

Conseguentemente alla Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2004: – 20.000

3.18

ZAVOLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

Conseguentemente alla Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2004: – 20.000.

3.19

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, PERTERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 37 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398.»

3.20

MORO, VANZO, FRANCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 22.000;
2005: – 22.000.

3.21

NOVI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione di imposta ai fini IRPEF prevista dall'art. 1 della legge n. 449/97 è estesa agli esercenti pubblici che adeguino i propri locali all'accessibilità ai disabili come previsto dalle normative vigenti.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004 – 300.000;

2005 – 300.000;

2006 – 300.000.

3.22

ZANOLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni che ancora non hanno istituito l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono, nell'esercizio finanziario 2004, deliberare l'aliquota di compartecipazione dello 0,2%».

3.23

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

3.24

MANFREDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del DM 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato sulla GU n. 11 del 15 maggio 1998, la parola: "10%" è sostituita con la parola: "30%". Il Ministero dell'economia e delle finanze si atterrà alla presente norma anche nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi».

3.25

MORO, VANZO, FRANCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, è prorogato fino al 31 luglio 2004».

Conseguentemente: dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«11-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2004-2006, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni».

3.26

BOLDI, BRIGNONE, VANZO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2 comma 6, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, è prorogato fino al 31 luglio 2004, per gli interventi di recupero edilizio di edifici ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, danneggiati dagli eventi sismici del 11 aprile 2003».

Conseguentemente: dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«11-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2004-2006, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco».

3.27

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sostituire le parole: "per i due periodi d'imposta successivi" con le seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi".

Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36 per cento».

3.28

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:«

«2-bis. L'agevolazione per il prodotto denominato "biodiesel", introdotta con l'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è pro-

rogata fino al 30 giugno 2005 ed è incrementato il contingente esentato fino ad un massimo annuo di 400.000 tonnellate».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

3.29

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30;
2005: - 30;
2006: - 30.

3.30

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30;
2005: - 30;
2006: - 30.

3.32

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2004 e 2005, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è fissato in 400 mila euro. I contribuenti che vantino nei confronti dell'erario crediti di imposta a titolo di IRPEF, IRPEG e IVA, relativi a periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di accertamento e di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ricevuto rimborso, possono, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate territorialmente competente, compensare tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso, il limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 200 è fissato in 600 mila euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione della presente disposizione».

3.33

VITALI, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta confermato quanto previsto dal punto 13 dell'accordo dell'8 agosto 2001: i disavanzi degli IRCCS, delle Aziende miste e dei Policlinici universitari, dal 1° gennaio 2001 sono da intendersi a carico dello Stato».

Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 6 per cento».
-

3.34

BUDIN, BORDON, CADDEO, GIARETTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "comuni ricadenti", aggiungere le seguenti: "anche parzialmente"».

3.35

BUDIN, BORDON, CADDEO, GIARETTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 10, lettera c) numero 2) dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti parole: "e nei comuni facenti parte della provincia di Trieste"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

3.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "nella misura del 6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'8,0 per cento"».

Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

3.37

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e seguono l'andamento del gettito».

Conseguentemente al gettito della Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti gli stanziamenti per un importo di 25 milioni di euro per il 2004, 50 milioni di euro per il 2005, 75 milioni di euro per il 2006.

3.38

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e seguono l'andamento del gettito».

Conseguentemente al gettito della Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti gli stanziamenti per un importo di 25 milioni di euro per il 2004, 50 milioni di euro per il 2005, 75 milioni di euro per il 2006.

3.39

VITALI, GASBARRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

3.40

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

3.41

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata ridurre di pari importo lo stanziamento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.42

BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, debba essere aumentata fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze

secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione».

3.43

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 446 del 1997, Imposta regionale sulle attività produttive, aggiungere, dopo l'articolo 39, il seguente:

Art. 42, comma 7: Regolazione delle eccedenze positive e negative (4.1.2.12 – Fondo di attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale).

2004: + 178.000;
2005: + 37.500;
2006: + 41.200.

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche del 10,39 per cento per il 2004, del 1,79 per cento per il 2005, dell'1,29 per cento per il 2006.

3.44

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. La compartecipazione percentualizzata è collegata alla dinamica del gettito dell'Irpef. Conseguentemente i trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune e provincia, in misura pari all'entità della compartecipazione Irpef prevista dal comma 8 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002».

3.45

TAROLLI

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis). All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

3.290

GUBERT

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis). All'articolo 42, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo, del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

3.46

BONFIETTI, VITALI, TURCI, PIZZINATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis). All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" e al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

3.48

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

3.49RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e comunque per tutto l'anno 2004».

3.50

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 5 sostituire le parole: «per tutto l'anno 2004», con le seguenti: «non oltre il 31 giugno 2004».

3.51

VITALI, CHUSOLI, GASBARRI

Al comma 5, sostituire le parole: «per tutto l'anno 2004» con le seguenti: «non oltre il 31 giugno 2004».

3.52

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO, TURCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis) il comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n 289, è soppresso».

3.53

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis) il comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso».

3.54

MORO, FRANCO PAOLO, VANZO, PIROVANO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 86.248.302 euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, tabella B apportare la seguente variazione:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 86.248,302.

3.55

Nocco

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2003".

6-ter Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2004, 35 per cento nel 2005 e 45 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richie-

sta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

3.56

CICOLANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, sono incluse nella prima categoria comprendente i minerali da miniera le sostanze minerali seguenti:

marmo bianco ordinario, marmo bianco venato, marmo nuvolato, marmo bardiglio, marmo statuario, marmo calcatta e arabescato ai quali si aggiungono le varietà dei giacimenti di: marmo bianco P, marmo fantastico Arni, marmo cipollino Arni, marmo rosa corallo, marmo fiorito paonazo, marmo fiorito rosso e giallo, marmo brecciato rosso, marmo brecciato giallo, salvo se altri.

Dalla medesima data tutti i giacimenti dei minerali indicati, che siano riconosciuti tecnicamente ed economicamente coltivabili, sono inseriti nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli attuali concessionari perpetui e gli aventi diritto ad ogni titolo, debbono presentare domanda all'Ente concedente che provvederà alla emanazione di un nuovo decreto di concessione temporanea, che in sede di prima applicazione, non deve avere durata inferiore ad anni 10. Gli attuali concessionari sono di diritto preferiti ad altri eventuali richiedenti, se in possesso, al momento della domanda, della richiesta capacità tecnica ed economica. La mancata presentazione nei termini della domanda di riconversione del titolo equivale a rinuncia dichiarata e già accettata dall'Amministrazione. L'articolo 53 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 è soppresso.

Fino alla revisione generale delle norme minerarie e all'emanazione di una legge-quadro di settore, si applicano ai giacimenti di marmo le norme contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e le altre norme statali vigenti per i minerali di prima categoria.

La regione Toscana può delegare all'Ente Parco delle Alpi Apuane le funzioni amministrative concernenti i minerali di cui al presente articolo».

3.57

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 25, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2004: - 94 per cento;
2005: - 90 per cento;
2006: - 90 per cento.

3.58

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249, e delle relative delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni numeri 52 e 53 del 28 aprile 1999, concernenti le materie di competenza dell'Autorità medesima delegabili ai Comitati regionale per le comunicazioni, finalizzato al decen-

tramento delle funzioni di vigilanza, controllo e governo del sistema delle comunicazioni a livello locale, e per dare completa attuazione alle stesse così come previsto nelle premesse dell'accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome del 25.06.2003 con il quale, peraltro, si prende atto dell'avvenuta approvazione in data 24.10.2003 dei risultati del lavoro svolto dal tavolo tecnico, il finanziamento annuale a partire dal 2004 è incrementato di euro 2.500.000».

Conseguentemente, le compensazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,074 per cento delle somme trasferite, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

3.59

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'articolo 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.60

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'articolo 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.61

GUERZONI, VITALI, PIZZINATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli articoli 9 e 10 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.62

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.63

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall'anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro di 200 milioni di euro per anno.

3.64

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall'anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro di 200 milioni di euro per anno.

3.65

CUTRUFO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. Il termine per l'autorizzazione a iniziare le opere previste dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007. Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione può essere concessa per la parte dell'immobile ancora da ripristinare. Per la realizzazione di tali opere, si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A allegata al presente disegno di legge, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono così ridotti.

2004: - 516.456;

2005: - 516.456;

2006: - 516.456.

3.66

FRANCO Vittoria, IOVENE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle associa-

zioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383".».

3.67

IOVENE, FRANCO Vittoria

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 20), dopo le parole: "e da ONLUS" sono inserite le seguenti parole: "nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383".».

3.68

FRANCO Vittoria, IOVANE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 27-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383« 3.69"».

3.69

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n.1293 e soppresso il comma 5. L'una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all'articolo 31 della citata legge n.1293 del 1957 è ridotta dal 50 al 10 per cento.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: -20.000;
2005: -20.000;
2006: -20.000.

3.70

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, all'articolo 19-bis 1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) dopo le parole "50 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione è ammessa nella misura dell'80 per cento;"

b) alla lettera h) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: -30.000;

2005: -30.000;

2006: -30.000.

3.71

CICCANTI

Aggiungere, In fine, il seguente comma:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole «sostitutivi di mense aziendali,» sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, nella misura del 50 per cento,";

b) all'articolo 74-ter, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il

diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi".

c) alla parte III della Tabella A allegata dopo il numero 120) è aggiunto il seguente: "120-bis) prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari"».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge n 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003)

2004: -105.000;

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi del 2 per cento.

3.72

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLEER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, all'articolo 19-bis1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) dopo le parole "50 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione e ammessa nella misura dell'80 per cento";

b) alla lettera h) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.73

BASTIANONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.74

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.75

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo il comma 6 inserire il seguente.

«6-bis. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - Prodotti con aliquota IVA al 10 per cento - dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

"121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.76

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 e aggiunto il seguente numero:

«121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.77

EUFEMI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al numero 5) della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "mostre e fiere campionarie" sono soppresse».

3.78

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente.

2. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro».

3.79

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente.

2. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro».

3.80

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, all'articolo 47 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b).»

Conseguentemente al comma 3 le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis.»

3.81

BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU, DEMASI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2004, una parte delle quote di cui all'articolo 47 secondo comma, della legge 20 maggio 1985 n 222 è destinata:

a) nella misura del 30% per il finanziamento del FIRB (Fondo Investimento Ricerca di Base);

b) nella misura del 30% per la valorizzazione del personale docente delle scuole e dei dirigenti scolastici;

c) nella misura del 5% per la valorizzazione del personale non docente».

3.82

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di promuovere l'armonizzazione dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso un credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali, ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

3.83

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonché, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.84

VALDITARA, ASCIUTTI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2004, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari ad euro 155.00, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

6-quater. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di euro 5.165.000,00. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2004 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge n. 468 del 1978. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 5165.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006 ridurre tutti gli importi dello 0,1 per cento.

3.85

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'8 per cento";

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro";

c) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro";

d) all'articolo 65, comma 2, concernente gli oneri di utilità sociale deducibili dal reddito imponibile:

1) alla lettera c-sexies) le parole "a 4 milioni o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro o all'8 per cento";

2) alla lettera c-octies) le parole "a 3 milioni o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 6.000 euro o all'8 per cento";

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni: (in milioni di euro):

2004 – 50.000;
2005 – 33.000;
2006 – 25.000.

3.86

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONDITTI, PIATTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:

1-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3.87

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13bis, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) Le spese sostenute per frequenza di corsi di formazione professionale fino all'importo di 1032,91 euro per ogni singolo corso».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2004 - 50.000;
2005 - 33.000;
2006 - 25.000.

3.88

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«7. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente comma:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal luogo di residenza».

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell'economia e delle finanze della Tab. «A» di cui al comma 1, dell'articolo 54.

3.89

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDINI, PEDRINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 50, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sostituire le parole: "50 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "del 100 per cento del loro ammontare".

All'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle filnanze diminuire come segue gli importi:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.90

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 67, comma 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: «sono deducibili nella misura del 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento».

6-ter. All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "per l'organizzazione di convegni e simili" sono aggiunte le seguenti «Per gli agenti e rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente.»

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.91

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, comma 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: "sono deducibili nella misura del 50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi:

2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

3.92

THALER AUSSEHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI,
ROLLANDIN, PEDRIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I costi sostenuti dalle imprese per l'organizzazione di convegni, seminari e simili, rientranti nelle spese di rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono integralmente deducibili».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi:

2004: - 80.000;
2005: - 80.000;
2006: - 80.000.

3.93

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 7, le parole da "3 per cento" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "apportare le seguenti modifiche: 4 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 2 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire."».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.94

ROLLANDIN, THALER HAUSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 7, le parole da "3 per cento" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "apportare le seguenti modifiche: 4 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, 2 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire, 1 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.95

FRANCO Vittoria, IOVENE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I redditi derivanti da rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore, complessivamente nel periodo di imposta, a 5.000 euro."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3.96

FRANCO Vittoria, IOVENE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'art. 111-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine, sono aggiunte le seguenti

parole: "nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383".».

3.97

EUFEMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: "2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli ai sensi della legge 3 maggio 1985 e successive modificazioni e integrazioni;"

b) nella lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica.

Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003)

2004: – 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell'1,2 per cento.

3.98

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 121-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole "tale percentuale è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tale percentuale è elevata al 90 per cento";

b) all'ultimo periodo la parola "50" è sostituita dalla seguente "60".».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.99

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 121-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole "tale percentuale è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tale percentuale è elevata al 90 per cento";

b) all'ultimo periodo la parola "50" è sostituita dalla seguente "60".».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente comma:

«6-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

3.101

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le indennità, i rimborsi forfettari, i compensi percepiti dai direttori artistici delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che svolgono attività di organizzazione di bande musicali, di cori e di gruppi folcloristici non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

6-ter. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, alla Tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate capp. 7775) apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.

13.102

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. Le cooperative sociali di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, operanti in settori e in ambiti territoriali per i quali il Ministro del Lavoro e Politiche sociali ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

6-ter. L'opzione è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale di cui al primo comma. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

6-quater. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data d'entrata in vigore della presente legge».

3.103

BOLDI, BRIGNONE, VANZO, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. 1. Le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche legalmente riconosciute senza fini di lucro».

3.104

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è soppresso l'ultimo periodo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

3.105

GRILLOTTI, DEMASI

Aggiungere il seguente comma 6-bis:

«All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:

"8) I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che il valore ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentato fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione.

In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l'aumento dell'aliquota fino ad un massimo di 2 punti".

3.106

GRILLOTTI, DEMASI

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il Fondo ordinario per gli Investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 6, milioni di euro per l'anno 2004».

3.107

NOVI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla lettera i) dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 la parola "esclusivamente" è sostituita dalla seguente "prevalentemente"».

3.108

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.109

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.110

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.111

BASTIANONI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-ter. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422

6-quater. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.112

FAVARO, ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di tre milioni di euro,

per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

3.113

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-ter. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

6-quater. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.114

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-ter. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

6-quater. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.»

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.115

IOVENE, FRANCO Vittoria

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti non commerciali che svolgono, strumentalmente ai propri fini non lucrativi, una o più attività di impresa, sono esclusi dalla normativa sugli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427».

3.116

MANUNZA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le costruzioni che insistono sul demanio marittimo, in località Marceddi, Comune di Terralba, Provincia di Oristano, Regione Sardegna, gli utenti sono tenuti a versare all'agenzia del demanio per gli anni pregressi una somma pari al canone minimo annuale, senza applicazione di interessi legali, rivalutazioni monetarie. Non sono, altresì, applicabili sanzioni amministrative, né le disposizioni contenute nell'articolo 8, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 così come convertito con la legge 4 di-

cembre 1993, n. 494. Tali disposizioni si applicano anche in presenza di provvedimenti amministrativi regionali e comunali.

3.117

CICCANTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;n;

c) nell'articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.

6-ter. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° novembre 1993, n. 507, non è dovuto.

6-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.».

Conseguentemente all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge n. 468 del 1978: Riforme di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003).

2004: - 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell'1,2 per cento.

3.118

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro;

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo della partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta;

6-quater Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323».

3.119

VANZO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali,".

Conseguentemente: Alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

3.120

GRILLOTTI, DEMASI

Aggiungere il seguente:

«6-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Consequentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005».

3.121

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Consequentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005.

3.122

MANFREDI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente.

«6-bis. Al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella Tabella B dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<i>d-bis)</i> Consultazione e stampa di planimetrie e di elaborati planimetrici, per ogni unità immobiliare o elaborato fino a n. 4 pagine di formato A4, fino a n. 2 pagine di formato A3	€ 20,65	I professionisti abilitati possono chiedere l'operazione anche mediante semplice autocertificazione
--	---------	---

3.123

DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.124

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari

del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati simili o aventi medesime caratteristiche. Decorso 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.125

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati simili o aventi medesime caratteristiche. Decorso 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.126

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati simili o aventi medesime caratteristiche. Decorso 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano de-

finitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.127

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.128

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, dopo la parola: "recupero" aggiungere le seguenti: "il funzionamento, il personale"».

3.129

LAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 83 della legge Legge 23 dicembre 1996, n. 662 così come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio

2001, n. 29 dopo le parole recupero, aggiungere le seguenti: «il funzionamento, il personale».

3.130

GABURRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 83 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 così come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 dopo le parole: "recupero", aggiungere le seguenti: "il funzionamento, il personale"».

3.131

SCALERA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 dopo le parole: "recupero" sono inserite le seguenti: "il funzionamento, il personale"».

3.132

VIVIANI, BATTAFARANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi ai sussidi tecnici e informatici di ausilio ai portatori di handicap, si intendono valide anche per i sordomuti».

3.133 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5, dell'articolo 7, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito con il seguente:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

3.133

GRILLOTTI, DEMASI

DOPO IL COMMA 6, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

«6-bis. Il 5° comma del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: "Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

3.134

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il 3° comma dell'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: "Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al

comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa"».

3.135

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il 3° comma dell'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: "Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa"».

3.136

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

3.137

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

3.138

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

3.139

VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente, e fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario anticipazioni annue in misura corrispondente al 98 per cento del fabbisogno dell'anno di competenza determinato per garantire le prestazioni dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, fermi restando i conguagli conseguenti agli esiti del tavolo di monitoraggio previsti dall'accordo 8 agosto 2001. Nelle more delle deliberazioni del Cipe di determinazione delle quote di ciascuna Regione per l'anno di competenza, le anticipazioni sono corrisposte in misura pari al 100 per cento del fabbisogno dell'anno precedente».

3.140

IOVENE, FRANCO Vittoria

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81 comma 1, lettera l) del testo unico n. 917/86" sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei rimborsi spese forfettari dei compensi per lavoro autonomo occasionale erogati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un importo annuo, per ciascun percipiente, non superiore a 5.000 euro".

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

3.141

NOVI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97, dopo le seguenti parole: "l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi" bisogna aggiungere le seguenti: "escluse le liberalità"».

3.142

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

e) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

f) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

g) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

h) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91.»

Conseguentemente

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle entrate capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzie delle entrate – cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 200.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie del territorio) (6.1.2.10 – Agenzia del territorio – capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 – Agenzie del territorio – cap. 7779), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

Art. 70, comma 2, punto c): Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 – Agenzia delle dogane – cap. 77819), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 200.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

All'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 250.000;
2005: – 250.000;
2006: – 250.000.

3.143

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-bis.1 le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

3.144

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

3.144a

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis A decorrere dal 1° gennaio 2004 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

3.145

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia

e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di getto in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata a vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti dalla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro. Per il 2004 le regolazioni debitorie sono ridotte di 20 milioni di euro.

3.146

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. - Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 224, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).

3.147

VITALI, CADDEO, BRUNALE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro cge, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 300.000.

3.148

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e per i due periodi successivi».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, della tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 20.000;

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

3.149

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e dei 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).

3.150

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).

3.151

CENTARO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento di una o più delle rate successive, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.152

MORO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2004, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del comma 1.».

3.153

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, PIATTI, BONFIETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le persone iscritte alle liste previste dalla legge n. 68/99 e assunte presso cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n. 381/91 non si applicano i requisiti di limite di reddito previsti per la cancellazione dalle liste garantendone altresì la maturazione dell'anzianità prevista».

3.154

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dal 1° gennaio 2004 l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutata del 2 per cento.».

Consequentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.155

VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "a decorrere dal primo gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal primo gennaio 2005";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.156

VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel comma 3 e nel comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, le parole: "triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005"».

Consequentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

3.157

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.158

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.159

VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.160

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale

sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.171

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139/98 alla legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

3.172

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139/98 alla legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

3.173

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, secondo comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

3.174

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, secondo comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

3.175

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

"1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono, sentite le popolazioni interessate e con proprie leggi, modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, istituire nuovi comuni mediante fusione di due o più comuni contigui, o trasformare in un nuovo comune la frazione appartenente a due o più amministrazioni comunali, secondo i criteri come di seguito specificati:

a) per la frazione di appartenenza a due amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al venti per cento del limite dei 10.000 abitanti;

b) per la frazione di appartenenza a tre amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al trenta per cento del limite dei 10.000 abitanti;

c) per la frazione di appartenenza a quattro amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al quaranta per cento del limite dei 10.000 abitanti;

d) per la frazione di appartenenza a cinque amministrazioni comunali, è consentita la riduzione del cinquanta per cento del limite dei 10.000 abitanti".

6-ter Non possono, in ogni caso, essere istituiti nuovi comuni la cui costituzione comporti, come conseguenza, che la popolazione di altri comuni scenda sotto il limite dei 10 000 abitanti».

3.176

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.177

VITALI, GASBARRI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.178

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.179

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, in-

clusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.180

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui».

3.181

FRANCO Vittoria, IOVENE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza organizzate ad esclusivo favore dei soci dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 7 dicembre 2000, n. 383, si intendono effettuate in ambito familiare e privato, e rientrano, pertanto, tra le manifestazioni consentite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.».

3.182

FRANCO Vittoria, IOVENE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per gli intrattenimenti e spettacoli dalle stesse organizzati e non rivolti ai soci».

3.183

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

3.184

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.

3.185

VANZO, MORO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ferme restando le disposizioni vigenti per l'incentivazione della gestione associata dei servizi da parte dei comuni e fatti salvi le disposizioni e i trasferimenti erariali per le comunità montane, a decorrere dall'anno 2004, sono soppressi i trasferimenti erariali destinati alle unioni di comuni di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed ogni ulteriore contributo o incentivazione diretti alle unioni di comuni. Sono inoltre soppressi il punto 2 della lettera a) e la lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ogni altra disposizione, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma».

3.186

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le erogazioni liberali a favore delle fondazioni universitarie di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, sono interamente deducibili dal reddito dichiarato».

3.187

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.

3.188

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.000.

3.189

PICCIONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2004. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 16 maggio 2004.».

3.190

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a valere sui valori di acquisto dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2004, è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 maggio 2004.».

3.191 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La riduzione dei trasferimenti agli enti locali prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 non si applica ai trasferimenti relativi all'anno 2004.».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.

3.191

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.

3.192

GUERZONI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dall'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) apportare le seguenti variazioni.

3.193

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2004, sono riconfermate le risorse assegnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali per le medesime finalità di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente, le risorse destinate in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce finanziamento Agenzie fiscali, articolo 70 comma 2, sono ridotte per anno di un pari importo.

3.194

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.

3.195

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.

3.196

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.

3.197

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2004, sono riconfermate le risorse assegnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

per le medesime finalità di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente le risorse destinate in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce finanziamento Agenzie fiscali, articolo 70 comma 2, sono ridotte per anno di un pari importo.

3.198

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).

3.199

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il periodo "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Conseguentemente, gli stanziamenti previsti in Tabella A, Ministero dell'interno, per il 2004 sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.200

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il periodo "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"»

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella Ministero dell'interno, per il 2004 sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.201

VITALI, GASBARRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall'Accordo fra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate, sono posti a carico del Bilancio dello Stato gli oneri, quantificati in 975 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, per il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 8 per cento.
-

3.202

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammmodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni sotto i 5.000 abitanti, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

3.203

BRIGNONE, BOLDI, VANZO, PAOLO FRANCO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni sulla semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle manifestazioni organizzate dalle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche, legalmente riconosciute senza fini di lucro».

3.204

CICCANTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2-bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti solo per la superficie eccedente tale limite"».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcun norme

di contabilità generale dello stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. Altri fondi di riserva. Cap. 3003).

2004: - 25.000;
2005: - 30.000».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dello 0,4 per cento;

3.205

SCHIFANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 3.000;
2005: - 3.000;
2006: - 3.000.

3.206

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali,

antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni di euro, di cui 20 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati. Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti nella Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro.

Per il 2004 le regolazioni debitorie sono ridotte di 20 milioni di euro».

3.207

PIROVANO, VANZO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 1 dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, si interpreta nel senso che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono quelli con sedi operative ubicate nei comuni per i quali sono state emanate ordinanze di interdizione al traffico di almeno una delle principali vie di accesso al territorio comunale».

3.208

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2004, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ad ogni ente locale, devono essere garantite a decorrere dal 2004, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002 a parità di aliquota. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2004, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad

ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2004 di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Per recuperare le perdite di gettito verificatesi nel 2003 pari a 50 milioni di euro sono ridotti gli stanziamenti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004.

3.209

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2004, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ad ogni ente locale, devono essere garantite a decorrere dal 2004, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002 a parità di aliquota. Ogni tre mesi la Conferenza Stato – Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2004, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2004 di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Per recuperare le perdite di gettito verificatesi nel 2003 pari a 50 milioni di euro sono ridotti gli stanziamenti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004.

3.210

FABBRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La detrazione fiscale prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con riferimento esclusivamente agli interventi di bonifica dall'amianto, spetta nella misura del 45 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2004: - 450;
2005: - 4.240;
2006: - 3.000.

3.211

GRILLOTTI, TOFANI, SALERNO, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 265».

3.212

CUTRUFO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 19 comma G della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "dal 1° gennaio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2004"».

3.213

VALDITARA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata al 30 aprile 2004 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo sostituire le parole: "non inferiore a 435 milioni di euro, a decorrere dal 2003" con le parole: "non inferiore a 200 milioni di euro, a decorrere dal 2004".

Conseguentemente:

Inoltre, alla tabella C), alla voce MIUR – articolo 5, comma 1, legge 537 del 1993 «Costituzione Fondo di finanziamento ordinario delle università statali (u.p.b. 25.1.2.5 – finanziamento ordinario università statali – cap. 5507)

Il Fondo viene così incrementato:

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

3.214

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI, TOFANI, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, DEMASI, EUFEMI, SALERNO, MARINO, NOCCO, BUCCIERO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, è prorogata al 30 aprile 2004 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: "non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003" con le parole: "non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dal 2004"».

Conseguentemente:

La dotazione finanziaria del fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è implementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Alla Tabella C, alla voce MIUR – articolo 5, comma 1, legge n. 537 del 1993 «Costituzione fondo di finanziamento Fondo ordinario delle università» (25.1.2.5 – finanziamento ordinario università statali – Cap. 5507)».

Modificare gli importi come segue:

2004: + 200;

2005: + 200;

2006: + 200.

3.215

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 5 è abrogato».

3.216

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 5 è abrogato».

3.217

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera b) è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 50 milioni di euro».

3.218

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera b) è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 50 milioni di euro».

3.219

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera d) sopprimere le parole: »derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 20 milioni di euro».

3.220

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera d) sopprimere le parole: "derivanti esclusivamente da calamità naturali"».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 20 milioni di euro».

3.221

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola "amministrative" è sostituita con le parole: "di qualsiasi natura e di referendum non locali».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.222

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola "amministrative" è sostituita con le parole: "di qualsiasi natura e di referendum non locali».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.223

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera e): "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.224

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera e): "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.225

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 11 e 12 sono abrogati».

3.226

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 11 e 12 sono abrogati».

3.227 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "non possono procedere" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di partecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti.

Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

3.227

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "di cui al comma 4, i predetti enti", sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: "sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto.

Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di partecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti.

Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

3.228

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "di cui al comma 4, i predetti enti", sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: "sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto.

Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti.

Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

3.229

BRUNALE, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma 6-bis si provvede mediante le seguenti variazioni:

a) all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 100.000;

b) all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 delle legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 231.000.

3.230

VITALI, GUERZONI, GASBARRI, BRUNALE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma 6-bis, valutato in 951 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 69;

5) articolo 5, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77.

3.231

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato

di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2003 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1999, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.

3.232

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comunica della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta di 743 milioni di euro; in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.

3.233

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo

della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comunica della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta di 743 milioni di euro; in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.

3.234

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comunica della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta di 743 milioni di euro; in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.

3.235

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.

3.236

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.

3.237

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo

della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 743 milioni di euro, in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.

3.238

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 743 milioni di euro, in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.

3.239

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è conferito anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva (art. 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.

3.240

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.

3.241

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'art.31 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.

3.242

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente in tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.

3.243

CHIUSOLI, VITALI, GASBARRI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, a copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma e valutati in complessivi 5 milioni di euro, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000.

3.244

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Conseguentemente in tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.

3.245

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 31 comma 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: "Il calcolo delle somme dovute dagli Enti Locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli Enti locali a qualunque titolo devono avere dallo stato"».

3.246

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 31 comma 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole "Il calcolo delle somme dovute dagli Enti Locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli Enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato"».

3.247

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

3.248

BASTIANONI, GIARETTA, DETTORI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma1, nella tabella B richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 10;
2005: - 10.

3.249

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma1, nella tabella B richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

3.250

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inu-

tilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella B richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

3.251

TAROLLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dopo le parole: "associazioni pro-loco" si aggiungono le parole: "e alle associazioni senza scopo di lucro".

3.252

GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "associazioni pro-loco" si aggiungono le parole "e alle associazioni senza scopo di lucro".».

3.253

MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 80, comma 37 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "associazioni pro-loco", aggiungere le parole "e alle associazioni senza scopo di lucro".».

3.254

BETTAMIO, IERVOLINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il commissario *ad acta* di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 affida il completamento della realizzazione delle opere di cui all'articolo 86, comma 2».

3.255

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, aggiungere in fondo le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si estendono altresì a tutte le associazioni popolari musicali."».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 54, comma 1, ridurre gli importi del Ministero dell'economia e delle finanze fino al conseguimento della copertura dei maggiori importi recati dall'emendamento.

3.256

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) aggiungere dopo la lettera *t*), le seguenti lettere:

"*tt*) insediamento isolato: un insediamento di non più di 500 abitanti per comune o insediamento con un'adensità abitanti superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato; un insediamento distante almeno 50 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condizioni meteorologiche durante una rilevante parte dell'anno;

ttt) insediamenti montani: un insediamento ricompreso all'interno di un comune montano, così come definito dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)".

6-ter. All'articolo 3, del decreto legislativo n. 36/2993, aggiungere dopo il comma 2, il seguente comma:

"2-bis. le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano, altresì, alle discariche per rifiuti inerti, di titolarità pubblica, in cui vengano smaltiti esclusivamente i rifiuti inerti, così come definiti al precedente articolo 2, comma 1, lettera e), ubicate nelle aree definite come insediamenti isolati e insediamenti montani al precedente articolo 2, comma 1 lettere tt) e tt)».

3.257

Novi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 109, comma 3 bis, del TUIR, dopo le parole "le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi" sono aggiunte le seguenti: "escluse le liberalità"; per i costi sostenuti sugli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo determinato secondo il criterio indicato nel periodo precedente"».

3.258

MORO, FRANCO Paolo, VANZO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore con 3000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli investimenti.».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 112 milioni di euro.

3.259

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro:».

Conseguentemente in tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.

3.260

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti.».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 112 milioni di euro.».

3.261

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.».

Conseguentemente all'articolo 54 al comma 2 tabella C Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985: Nuova

disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2. 1. 2. 1. Fondo Unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 319; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502,; 8.1.2.1. Fondo Unico per lo spettacolo - capp. 3460; 8.2.3.2 - Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645)

2004: - 5 milioni di euro;

2005: - 5 milioni di euro;

2006: - 5 milioni di euro.

3.262

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stati stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, nella voce regolazioni debitorie, sono ridotti di 30 milioni di euro.

3.263

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di incentivare la programmazione, la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le Unioni tra Comuni di minore dimensione demografica, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l' Associazionismo Intercomunale Volontario - di seguito denominato FAIV, dotato di una previsione triennale delle risorse e determinata, per gli anni 2004, 2005, 2006, rispettivamente in 55.000.000 di euro, 60.000.000 di euro, 65.000.000 di euro.

2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanzia-

mento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al primo comma sentiti gli Enti locali interessati».

Conseguentemente in tabella A, Ministero del lavoro, gli stanziamenti sono ridotti di 55 milioni di euro per l'anno 2004, di 60 milioni di euro per l'anno 2005 e di 65 milioni di euro per l'anno 2006.

3.264

FABRIS, DENTAMARO FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno 2004 il gettito dell'addizionale all'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

2. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.265

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione d'impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.266

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.267

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro.».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.

3.268

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 112 milioni di euro.

3.269

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, nella voce regolazioni debitorie, sono ridotti di 30 milioni di euro.

3.270

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente in Tabella A rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.

3.271

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. 1. Al fine di incentivare la programmazione, la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le Unioni tra Comuni di minore dimensione demografica, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'Associazionismo Intercomunale Volontario - di seguito denominato FAIV, dotato di una previsione annuale delle risorse e determinata, per gli anni 2004, 2005, 2006, rispettivamente in 55.000.000 di euro, di 60.000.000 di euro e di 65.000.000 di euro.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanzia-

mento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al primo comma sentiti gli Enti locali interessati».

Conseguentemente in Tabella A, Ministero del lavoro, gli stanziamenti sono ridotti di 55 milioni di euro per l'anno 2004, di 60 milioni di euro per l'anno 2005 e di 65 milioni di euro per l'anno 2006.

3.272

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 112 milioni di euro..

3.273

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno 2004 il gettito addizionale comunale all'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.274

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i Comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonché, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue i seguenti importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.275

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.276

GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, MARITATI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2004, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto di 1/3, il secondo anno di 2/3.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue i seguenti importi previsti:

2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

3.277

GIARETTA, BASTIANONI, TOIA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonchè per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.278

BASTIANONI, CASTELLANI, COVIELLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere l'ammortamento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso in credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del ministro delle attività produttive, e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto di rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.279

VITALE, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 112.000.

3.280

CHIUSOLI, VITALE, CADDEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 25.000.

3.281

CICCANTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-quater. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall'Accordo fra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nelle gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate sono posti a carico del Bilancio dello Stato gli oneri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della legge 30 luglio 2001 n. 189.

L'onere di cui al precedente comma è quantificato in 975 milioni di euro annui per gli anni 2004-2005-2006».

Conseguentemente le relative somme sono individuate riducendo per l'importo di 575 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.10.04 «Fondo di riserva per le spese liberatorie e d'ordine», per l'importo di 200 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.2 «Altri fondi di riserva» e per l'importo di 200 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.9 «Fondo speciale» dello Stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del disegno di legge del Bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale.

3.282

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le indennità percepite dai volontari impegnati all'estero dalle Organizzazioni non Governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

3.283

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 112 milioni di euro.

3.284

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.285

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle Unioni di Comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.

3.286

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore libraio situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonché, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.287

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;

2005: - 50.000;

2006: - 50.000.

3.288

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 800 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

6-ter. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A ridurre come segue l'accantonamento relativo alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 15.000;

2005: - 15.000;

2006: - 15.000.

3.289

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A ridurre come segue l'accantonamento relativo alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.

3.0.1

GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 100.000 euro ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, nonché per tutti gli interventi di bonifica dall'amianto. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme

UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta altresì per l'acquisto dei mobili per l'arredamento, degli elettrodomestici e delle attrezzature necessarie per rendere abitabile le singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le procedure di controllo in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto

1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.

4. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).

3.0.2

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 3, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono tenuti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a presentare all'ufficio del territorio competente, con le modalità di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, denuncia di accatastamento relativa alle unità immobiliari di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

2. Gli uffici del territorio, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicano al comune competente per territorio, le risultanze dell'accatastamento ed i dati dei soggetti dichiaranti.

3. Gli effetti fiscali, derivanti dalle variazioni nell'iscrizione in catasto delle unità immobiliari di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva perdita dei requisiti di ruralità e comunque non anteriormente alle annualità ancora accertabili per ciascun tributo; per il recupero dell'imposta relativa ad annualità pregresse non si dà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi.

4. I soggetti di cui al comma 1, i cui immobili si trovino nelle condizioni di cui commi da 3 a 6, dell'articolo 9, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni, debbono presentare idonea documentazione al comune competente comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

5. I comuni con proprio regolamento, da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio, stabiliscono le modalità di applicazione dell'adempimento di cui al comma precedente, prevedendo termini di presentazione della documentazione non inferiori ai 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento medesimo e, in caso di inosservanza, una sanzione non superiore a Euro 500,00».

3.0.3

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale im-

posta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale».

3.0.4

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CORTIANA, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.0.5

MARTONE, IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI, TONINI, TOIA, BEDIN, MANZIONE, RIGONI, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.0.6

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 300.000;
2005: + 500.000;
2006: + 500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.».

3.0.7

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI, MARITATI

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Sgravi fiscali per imprese in crisi)

1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "aree sottoutilizzate" le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289;

b) "fondo" o "fondi" i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) "imprese in crisi" le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;

d) "mercato regolamentato": i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

e) "periodo di crisi" il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;

f) "periodo di esenzione" il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;

g) "titoli" le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;

h) "valore del patrimonio netto del fondo": il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo;

negli altri casi è calcolato:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;

b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione o di Gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:

- a) l'andamento delle perdite;
- b) la diminuzione del fatturato;
- c) l'andamento delle scorte;
- d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;
- e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;
- b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;
- c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.

10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 6.

11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.

12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.

13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.

14. I Fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero

delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.

15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

- a) certificazioni di bilancio;
- b) ristrutturazioni di bilancio;
- c) elaborazione del piano economico-finanziario;
- d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;
- e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;
- f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.

17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.

18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate recate dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;
 - 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
-

3.0.7a

SALERNO, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate a collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera *a*)».

3.0.8

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre

ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera a)"».

3.0.9

TURCI, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 set-

tembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate a collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera a)"».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce – Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300.000;
2005: – 300.000;
2006: – 300.000.

3.0.10

CICCANTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. L'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

"1) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14) del codice civile, se non nella misura del 20% del loro ammontare nel 2004, del 30% del loro ammontare nel 2003, dei 40% del loro ammontare nel 2006;"».

3.0.11

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI,
GUERZONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diminuzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese)

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente: "Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo".

2. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad un massimo di cinque", con le seguenti: "fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.0.12

FRANCO Paolo, MORO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834, 91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909, 91 ma non euro 180.984,91".

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali.

Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 marzo 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

3.0.13

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno delle PMI)

1. Nell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.».

3.0.14

TURCI, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure a sostegno delle PMI)*

1. Nell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
- c*) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
- d*) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

- 2004: – 350.000;
 - 2005: – 350.000;
 - 2006: – 350.000.
-

3.0.15

TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Al comma 4-*bis*.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.

3.0.16

MORO, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-bis.1 le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".
2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle Regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Conseguentemente, il Ministro delle finanze può disporre con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2003 l'aumento delle aliquote delle accise sui tabacchi e sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 90 milioni di euro.

3.0.17

DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La lettera *d*), del comma 2, dell'articolo 62, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituita dalla seguente:
d) determinazione della tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto

della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che il gettito risultante non ecceda di oltre il 100% quello conseguito in applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta con il canone».

3.0.18

BATTISTI, FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile";

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati o delle affissioni abusive può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

3.0.19

ANGIUS, TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, PIZZINATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 del-

l'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate recate dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

6) articolo 13, decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

3.0.20

TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi-

ficazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002)".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002;

1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342".

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: "33,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "36,9 per cento".

5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deduci-

bili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;».

3.0.21

GUERZONI, CADDEO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2004.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.».

3.0.22

CICCANTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Piccole erogazioni liberali)

1. Danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le erogazioni liberali in denaro, se non deducibili dal reddito complessivo o nella deter-

minazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di università o istituzioni pubbliche che svolgono attività di ricerca.

2. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2500 euro, a favore delle fondazioni e associazioni aventi per scopo esclusivo la promozione della attività di ricerca, riconosciute a tali fini dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, fruiscono di una corrispondente detrazione ai fini delle imposte sui redditi. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.0.23

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detrazioni per oneri)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in

consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella 4, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

3.0.24

BASTIANONI, GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, D'ANDREA, SOLIANI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detraibilità di spese per frequenza di corso di istruzione secondaria e universitaria)

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro In ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.25

MORO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *b*), primo periodo, dopo le parole "che conviva" sono aggiunte le seguenti: "e abbia la residenza in Italia".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a fissare le modalità per gli accertamenti dell'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, che danno diritto alle detrazioni per figli a carico».

3.0.26

BATTISTI, DE PETRIS, ZANDA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sul reddito e sul patrimonio immobiliare)

1. In attesa della piena attuazione dei principi del federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione, con riferimento ai tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare, a decorrere dall'anno 2004 è disposta la devoluzione ai comuni del gettito delle seguenti imposte:

- a)* imposta di registro;
- b)* imposta ipotecaria;
- c)* imposta catastale.

2. Il gettito delle imposte, ad eccezione della quota di cui al comma 3, è ripartito ai comuni in proporzione diretta all'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei dati rinvenibili presso l'Agenzia del territorio.

3. Una quota non superiore al 35 per cento del gettito delle imposte di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni in proporzione diretta al numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

4. Il trasferimento ai comuni del gettito delle imposte di cui al comma 1 comporta la corrispondente riduzione dei trasferimenti statali. A decorrere dall'assunzione delle funzioni catastali da parte dei comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, tale riduzione opera fino al 75 per cento degli importi.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.27

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un regolamento per la devoluzione ai Comuni del gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

imposta di registro
imposta ipotecaria
imposta catastale

2. Il gettito viene ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

3. Il minore gettito conseguente sarà compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali e, a decorrere dall'assunzione ed esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, con una riduzione pari al 75 per cento dei medesimi importi».

3.0.28

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo.".

b) al comma 3 la lettera b) è soppressa;

c) al comma 3 lettera d), le parole «il volume di affari derivante» sono sostituite dalle seguenti: «il volume delle cessioni derivante»;

d) al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al successivo comma 3-bis. In attesa dell'istituzione delle microzone di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3 per quelli costruiti dopo tale data.".

e) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:

a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società.".

I) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-*bis* sono censite nella categoria catastale 'D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola', senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione dei catasto dei terreni.".

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: «purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e)".

4. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7 ed 8 sono soppressi;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta an-

teriori al 1° gennaio 2003 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2004 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2004 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati."».

Conseguentemente alla tab. A, Ministero dell'economia e finanze, ridurre dei seguenti importi:

2004: - 8.000;

2005: - 8.000;

2006: - 8.000.

3.0.29

CICCANTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'Imposta comunale sugli immobili)

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2004, possono disporre l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zolle conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla Decisione della Commissione 2000/530/CE del 27 luglio 2000.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

4. Per l'anno 2004 la deliberazione di cui al comma 3 è adottata entro il 31 marzo 2004.

5. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

3.0.30

FRANCO PAOLO, MORO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati riconosciuti rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività agricole, si intendono non assoggettati all'imposta comunale sugli immobili».

3.0.31

PICCIONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente;

«Art. 3-bis.

(Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'imposta comunale sugli immobili)

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2004, possono disporre l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla Decisione della Commissione 2000/530/CE del 27 luglio 2000.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

4. Per l'anno 2004 la deliberazione di cui al comma 3 è adottata entro il 31 marzo 2004.

5. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

3.0.32

CICCANTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d*), legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate del diniego del contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi syanziati, e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003, n. 23 del 2003 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del contributo medesimo, il termine per l'avvio della realizzazione dell'investimento, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello per l'utilizzo del contributo, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *f*), legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera *f*) per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. Resta fermo l'ammontare del credito d'imposta concesso anche se la ripartizione territoriale dell'investimento ha luogo in una diversa area agevolata della stessa regione».

3.0.33

CICCANTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I versamenti effettuati con il modello F24 entro il 15 novembre 2002, utilizzando in compensazione il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ed accettati dagli istituti di credito, sono validi e non danno luogo a recupero di imposte nè ad applicazione di sanzioni e di interessi».

3.0.34

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o di irrogazioni delle sanzioni, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti".

2. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti"».

3.0.35

DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è abrogato».

3.0.36

GUERZONI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È abrogato il comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Motivazione: «Si abroga la sospensione degli aumenti dell'addizionali comunali e regionali all'Irpef».

3.0.37

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Il medesimo Ministro rende noto la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle attività produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.0.38

BASTIANONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Credito di imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.»

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.0.39

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Credito di imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.»

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.0.40

BASTIANONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32.»

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti.

2004: - 50.000;

2005: - 50.000;

2006: - 50.000.

3.0.41

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per la sicurezza di tabaccai e distributori di carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi compreso carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.0.42

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)*

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 50.000;

2005: - 50.000;

2006: - 50.000.

3.0.43

BASTIANONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi in favore del turismo)

1 . Alla tabella A/II allegata al D.P.R. 26-10-1972 n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"41-*quinquies*) prestazione di servizi resi nell'ambito del settore del turismo, ivi compresa la ristorazione e la gestione di stabilimenti balneari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritte, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.44

Nocco

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

I versamenti effettuati con il modello F24 entro il 15 novembre 2002, utilizzando in compensazione il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n.388, ed accettati dagli istituti di credito, sono validi e non danno luogo a recupero di imposte né ad applicazione di sanzioni e di interessi».

3.0.45

Nocco

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d*), legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del diniego del contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi stanziati, e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003 n. 23/03 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate comunicazione della concessione del contributo medesimo, il termine per l'avvio della realizzazione dell'investimento, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello per l'utilizzo del contributo, di cui all'art. 62, comma 1, lettera *f*), legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera *f*) per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. Resta fermo l'ammontare del credito d'imposta concesso anche se la ripartizione territoriale dell'investimento ha luogo in una diversa area agevolata della stessa regione».

3.0.46

PERUZZOTTI, VANZO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari a € 1,00 per passeggero imbarcato e € 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti.

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri::

a. 40 per cento del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b. 40 per cento del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recente aeroportuale;

ii. la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 kmq;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

3.0.47

IOANNUCCI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione dell'imposta addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sugli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2004 è istituita l'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, a favore dei comuni nei cui territori incidono, anche parzialmente, i sedimi aeroportuali o il cui territorio risulta contiguo al recinto aeroportuale.

2. L'imposta è finalizzata a sostenere le spese sopportate dai comuni per iniziative volte:

a) a fare fronte ai costi aggiuntivi relativi all'organizzazione di servizi di competenza comunale;

b) a favorire programmi di delocalizzazione delle situazioni più critiche.

3. Nel caso in cui il sedime aeroportuale incida sul territorio di più comuni, l'organizzazione dei servizi nonché la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è conseguita prioritariamente nelle forme associative di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'entità dell'imposta è determinata in 5 euro per ciascun passeggero imbarcato e in 0,01 euro per ciascun chilogrammo di merce imbarcata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrut-

ture e dei trasporti, sono aggiornati annualmente i suddetti importi, tenendo conto del tasso programmato di inflazione.

4. L'imposta è prelevata tramite il vettore aereo che se ne rivale nei confronti del passeggero e del mittente della merce.

5. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) riceve l'imposta addizionale dal gestore aeroportuale ogni tre mesi e la distribuisce a ogni singolo comune interessato, nelle quote spettanti e secondo le modalità previste nel presente articolo.

6. Per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085.

7. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 1,50 euro per passeggero e 0,01 euro per chilogrammo di merce imbarcata è attribuito ai comuni con infrastrutture aeroportuali dedicate all'aviazione civile secondo la seguente ripartizione:

a) 20 per cento in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o *charter*, attribuito in funzione della media della percentuale di superficie totale del comune e della percentuale del numero totale degli abitanti del comune;

b) 36 per cento in favore dei comuni contigui alla recinzione aeroportuale secondo la media delle seguenti percentuali:

1) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale;

2) percentuale della superficie totale del comune;

3) percentuale del numero totale degli abitanti del comune;

c) 40 per cento a favore del fondo nazionale di riequilibrio di cui all'articolo 4, in favore di:

1) comuni con aree inglobate nel sedime aeroportuale;

2) comuni contigui al recinto aeroportuale;

3) comuni confinanti a comuni le cui aree coincidono con le "testate pista";

d) 4 per cento a favore dei comuni nel cui territorio insiste l'aerostazione e che hanno istituito una forma associativa fra loro ai fini dell'organizzazione e gestione dei servizi forniti all'aeroporto. Negli aeroporti in cui non esistono tali forme associative tale quota è riservata al fondo nazionale di riequilibrio.

8. Al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento cui è strettamente legata la sicurezza del volo, il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 2 euro per passeggero è attribuito, in misura eguale per ciascun comune, ai comuni con:

a) sedi di infrastrutture aeroportuali destinate anche all'aviazione generale e sportiva;

b) sedi di scuole di volo sportivo di qualunque natura;

c) sedi di aeroclub.

9. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 1,50 euro per passeggero è attribuito ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nella misura di un terzo ciascuno per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

10. La quota di gettito derivante dall'applicazione dell'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, nella misura prevista dal comma 7, lettera c), è versata in un apposito fondo nazionale di riequilibrio istituito presso l'ENAC, che ripartisce le risorse del fondo, in misura uguale per ciascun comune interessato dalla presenza delle strutture aeroportuali dell'aviazione civile di linea».

3.0.48

ASCIUTTI, VALDITARA, FAVARO, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, COMPAGNA, DELOGU

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pornografico nella misura del 10 per cento del prezzo, canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, tematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti sessuali a specifico scopo erotico. Sono escluse dall'applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Un importo corrispondente all'80 per cento del gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Un importo corrispondente al restante 20 per cento è destinato al finanziamento del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'alta formazione artistica e musicale, per il biennio 2002-2003».

3.0.49

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pornografico nella misura del 10% del prezzo, canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, tematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti sessuali a specifico scopo erotico. Sono escluse dalla applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

3.0.50

VALDITARA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, FAVARO, COMPAGNA, MONCADA, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pornografico nella misura del 10% del prezzo, canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti sessuali a specifico scopo erotico. Sono escluse dalla applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.0.51

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, ZAPPACOSTA, BALBONI, DEMASI, EUFEMI, SALERNO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superalcolici)

Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2004 procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 504/95, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, alla voce: Decreto Legislativo 204/98 (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922)

Modificare gli importi come segue:

2004: – 40.000;
2005: – 40.000;
2006: – 40.000.

3.0.52

VALDITARA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, DELOGU, ZAPPACOSTA, BALBONI, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superalcolici)

Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2004 procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 504/95, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 50.000.000 di euro».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, alla voce: Decreto Legislativo 204/98 (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922), modificare gli importi come segue:

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.53

MINARDO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Cartolarizzazione dei crediti
e regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS, previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato all'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle –di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

3.0.54

Nocco

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dai seguente:

"1) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14) del codice civile, se non nella misura del 20% del loro ammontare nel 2004, del 30% del loro ammontare nel 2005, del 40% del loro ammontare nel 2006».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 3.000.000.000;
2005: - 4,800.000.000;
2006: - 6,600.000.000.

3.0.55

IZZO, AGOGLIATI

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge n. 289/2002, le ordinanze-ingiunzione, emesse, ai sensi dell'articolo 18 legge n. 689/1981, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 289/2002, ed opposte degli enti locali o dagli amministratori degli stessi, per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti violazioni degli articoli 27, comma 2, 11, 13, 18, 19 legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 DPCM 27 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi

siano stati già definiti, cessano le procedure, anche esecutive, di riscossione delle sanzioni erogate».

3.0.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, e inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato I annesso alla legge 388 del 2000.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 è soppresso».

3.0.57

BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ, TOFANI, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA, BONATESTA, SPECCHIA

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di un Fondo Nazionale di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratifi-

cato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un'imposta del 10%.

2. I proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono destinati alla costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale per il finanziamento di interventi a sostegno della famiglia, degli anziani, degli invalidi civili e del lavoro e dei pensionati di guerra».

3.0.58

PEDRIZZI, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cancellazioni di pignoramenti e ipoteche)

1. Chiunque richiede un pignoramento o un'ipoteca giudiziaria provvede alla cancellazione della medesima entro sessanta giorni dall'estinzione del debito oltre alla sua transazione dietro il pagamento di una tassa pari allo 0,50% a favore dell'erario.

2. I termini di prescrizione di un debito decorrono dal momento della notifica dell'escussione del debitore e non da quelli del riparto. Il debitore può chiedere certificazione alle autorità competenti».

3.0.59

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di un'imposta sulla vendita delle vernici spray)

1.A decorrere dall'anno finanziario 2004, nei prodotti contenenti vernici e che vengono applicati attraverso il sistema spray, è istituita una sovrimposta pari a 2 euro per ciascuna confezione di contenuto non superiore a ml 200 e di 3 euro per ciascuna confezione di contenuto superiore a 200 ml. Il gettito da esse derivante viene destinato corrispondentemente alla TAB C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – legge n. 388 del 2000 – articolo 1 comma 1; Interventi per alloggi e

residenze per studenti universitari (25.2.3.3 – Edilizia Universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8967)».

3.0.60

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, ASCIUTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una tassa sui videopoker)

1. A decorrere dall'anno 2003, è istituita una imposta di 1.000 euro all'anno per l'esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e assimilabili, il cui gettito è destinato:

a) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b.2. 1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica;

b) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993. n.537 – u.p.b. 25.1.2.5. – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507;

c) per il 2% per investimenti per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992. n. 147 – Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b.25.4.1.5.7. – diritto allo studio – cap. 5517;

d) ad incrementare per ciascuno degli anni 2004 e 2005 il limite complessivo di 30 milioni di euro previsto nel comma 7, dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002 n. 289 rispettivamente di 150 milioni di euro e di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 il predetto limite è fissato a 250 milioni di euro;

e) per il 20% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola;

f) per il 2% per il rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici;

g) per il 3% per la valorizzazione professionale del personale non docente della scuola.

Con apposito decreto il Ministro dell'economia e delle finanze determinerà ulteriormente gli apparecchi rientranti nelle due categorie indicate, definendo altresì i requisiti di detti apparecchi e i presupposti per il loro esercizio».

3.0.61

VALDITARA, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assoggettati, in tutto o in parte. Ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionali sulle attività produttive, nella misura dell'8 per cento.

2. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413 e 21 novembre 2000, n. 342, compreso quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 3 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 408 dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

4. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio indicato nel comma 1 ed è versata in tre rate, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio e dei due successivi, rispettivamente, nella misura del 40 per cento la prima, del 30 per cento la seconda e del 30 per cento la terza. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento, da versare contestualmente a ciascuna rata.

5. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le riunioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 58, i maggiori valori iscritti in bilancio, per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione e relativi all'annullamento delle azioni acquistate nei mercati regolamentati o

a seguito di offerte pubbliche di acquisto, si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta una somma pari all'1 per cento. Tale somma è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003 ovvero, per le operazioni deliberate successivamente a tale data e alle quali è applicabile il predetto articolo 6, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale le operazioni stesse sono perfezionata. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 e, per i versamenti, quelle del comma 4.

8. Il gettito derivante dalle disposizioni contenute nei commi precedenti è destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali (u.p.b. 25.1.2.5 – finanziamento ordinario università statali – cap. 5507)».

3.0.62

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Erogazioni liberali in favore di programmi culturali)

1. All'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-ter, è aggiunta la seguente:

l-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali correlati alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e per la realizzazione degli stessi. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini concordati convenzionalmente tra l'erogante e il be-

neficiario, salvo proroga che può essere concessa una sola volta dal Ministero per i beni e le attività culturali, per causa non imputabile al beneficiario stesso ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, annuiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Sono considerate erogazioni liberali anche quelle in cui il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante, purché non vi siano prestazioni corrispettive da parte del beneficiario. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con decreto di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il soggetto erogante versa in sede di presentazione del modello unico, a titolo d'imposta sostitutiva, l'1 per cento su ciascuna somma erogata ai sensi della presente lettera;

b) al comma 3, dopo le parole: "ai fini di quanto previsto dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 2004, dal comma 1-bis».

3.0.63

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È abrogato il comma 1 lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002».

3.0.64

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 5-ter della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, è abrogato. I termini per la definizione agevolata prevista dagli articoli 8, comma 2 e articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente agli importi dovuti a titolo di imposta unica, quote di prelievo e minimi garantiti, sono prorogati fino al 16 marzo 2004. Per effetto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, decadono tutti gli atti impositivi o di irrogazione di san-

zioni, già emessi, limitatamente ai periodi inclusi nelle istanze di cui al presente comma, e si estinguono i provvedimenti che comunque determinano la decadenza del rapporto concessorio.

Sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni integrative già presentate per la definizione agevolata prevista dagli articoli 8, comma 2 e dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontano a 45 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto».

3.0.65

DANZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Per le opere eseguite da terzi in forza di titolo abilitativo edilizio ed ultimate entro il 31 marzo 2003, o, se anteriori al 1967, anche in caso di assenza di titolo abilitativo edilizio, su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, su richiesta del terzo costruttore o suoi aventi causa, lo Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, cede a titolo oneroso ai richiedenti la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero garantisce onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

È data facoltà ai terzi richiedenti di esercitare il diritto d'acquisto anche sulle aree scoperte che:

a) siano strettamente necessarie alla fruizione dell'opera;

b) che pur essendo ultronee rispetto alla finalità di cui alla precedente lettera a), risultino di fatto al servizio dell'opera e, ove non cedute al terzo richiedente, costituiscano relitti inedificabili secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile al momento della presentazione della richiesta di acquisto. La richiesta deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla Filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dall'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree oggetto della richiesta, determinata applicando i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 212, nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di oc-

cupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia:

- 1) idonea documentazione che attesti la qualità di costruttore, o di suoi aventi causa, del richiedente;
- 2) il frazionamento catastale;
- 3) per le opere successive al 1967, il titolo abilitativo edilizio;
- 4) autodichiarazione, a norma del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, attestante l'ultimazione dei lavori alla data del 31 marzo 2003.

Alla procedura di cessione delle aree o di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera si applicano i commi 16, 17, 18 – limitatamente al termine ultimo entro cui la competente filiale dell'Agenzia del Demanio è tenuta a perfezionare la procedura di vendita – e 20 – limitatamente al termine ultimo entro cui la competente filiale dell'Agenzia del Demanio è tenuta al rilascio del provvedimento di riconoscimento dell'articolo 32.

Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 212.

La presentazione della richiesta sospende gli eventuali processi nei quali tra l'Amministrazione finanziaria del Demanio, il costruttore dell'opera o i suoi aventi causa, si rivendichi la proprietà o altro diritto reale sull'opera o sulle aree richieste, nonchè si controverta circa il pagamento di somme a titolo di indennità per l'occupazione pregressa. Con il perfezionamento della procedura di vendita o l'emanazione del provvedimento di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del Demanio».

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

187^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTELLANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento recante organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (n. 279)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore BRUNALE (*DS-U*), a giudizio del quale lo schema di regolamento va inquadrato nel processo di razionalizzazione organizzativa e gestionale posta in essere con l'accenramento nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di tutte le funzioni e competenze attinenti al settore dei giochi e delle scommesse.

Alla luce dell'enunciato obiettivo di semplificazione della struttura, egli non condivide la scelta del Governo di costituire quattro direzioni generali, ritenendo preferibile un'articolazione per competenze di maggiore snellezza.

Giudica poi apprezzabili le osservazioni critiche del relatore circa l'assegnazione delle competenze in tema di accise sui tabacchi lavorati, auspicando l'attribuzione delle medesime all'Agenzia delle dogane.

Un ulteriore rilievo, che affida alla valutazione del relatore, concerne l'esigenza di rendere più esplicita la disposizione relativa al ricorso ad operatori esterni per la gestione di determinati giochi: appare opportuno

chiarire la portata degli indirizzi di esternalizzazione, anche in connessione con le scelte effettuate in termini di organico.

Un'ulteriore notazione riguarda la previsione di compiti di vigilanza sull'E.T.I., che appaiono superati in seguito alla privatizzazione dell'ente citato. Rispetto ai rilievi già formulati dal relatore sulla pletoricità degli organismi collegiali consultivi, che egli condivide, ritiene da un lato opportuno operare uno snellimento degli stessi e, dall'altro, giudica necessario specificare che nel Comitato generale dei giochi debba essere ricompreso un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Passando ad esaminare la questione più controversa, ovverosia quella della dotazione organica dell'AAMS, ritenendo condivisibile la sollecitazione avanzata dalle organizzazioni sindacali, esprime il convincimento che i nuovi compiti assegnati all'AAMS impongano un'attenzione particolare verso una più ampia riqualificazione del personale, in particolare per quanto riguarda le professionalità da destinarsi alle funzioni di analisi e di controllo.

Da ultimo, dopo aver richiamato in termini critici l'osservazione del relatore circa gli effetti negativi sul gettito dei giochi connessi ad attività sportive ad opera di altri giochi di successo, quale il Superenalotto, sottolinea come i fattori maggiormente penalizzanti siano da individuare non solo nella diffusione di lotterie non autorizzate e, in generale, nella crescente diffusione del gioco clandestino, ma anche in elementi esterni alla gestione dei giochi stessi. Ritiene quindi opportuno che proprio l'AAMS sia incaricata di compiere un'azione di tutela degli interessi erariali e non, al fine di garantire il successo di tutti i giochi e di tutte le attività ludiche ad essa connesse.

A giudizio del senatore CANTONI (*FI*) le osservazioni svolte dal relatore in termini di positività del processo di razionalizzazione delle competenze in materia di gestione dei giochi e delle scommesse, nonché in termini di apprezzamento per la riorganizzazione dell'AAMS, appaiono pienamente condivisibili. In particolare, fa proprie le sollecitazioni a operare uno snellimento degli organismi collegiali consultivi, nonché a tenere in considerazione le esigenze di organico dell'AAMS alla luce dei cambiamenti intervenuti nella «ragione sociale» di tale ente.

Il senatore BONAVITA (*DS-U*) sollecita il relatore a dare adeguato rilievo alle osservazioni formulate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni informali, osservando come si siano ampliate, in termini quantitativi ma anche qualitativi, le funzioni di controllo e vigilanza assegnate all'AAMS. In particolare, ritiene doveroso sollecitare una sempre maggiore attenzione al contrasto del gioco clandestino.

Non essendoci altri iscritti a parlare in discussione generale, il relatore EUFEMI (*UDC*) svolge il proprio intervento di replica, riservandosi di illustrare una bozza di parere nella prossima seduta.

Rileva, anzitutto, come dal dibattito siano emerse, in particolare, osservazioni concernenti le esigenze di rafforzamento degli organici anche su base territoriale nonché di riqualificazione del personale dell'AAMS.

Ribadisce le perplessità già espresse, e confermate nel corso del dibattito, sulla complessità e pletoricità degli organismi collegiali previsti dall'articolo 2: in merito alla composizione degli stessi egli preannuncia un'osservazione concernente la previsione della partecipazione di esponenti della Guardia di Finanza, così come anticipa un'ulteriore osservazione relativa al coinvolgimento nella Consulta tecnica dei concessionari di raccolta delle scommesse.

Conclude ritenendo condivisibili le sollecitazioni per un incremento della dotazione organica dell'AAMS, senza peraltro che si determinino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CONTENTO, dopo aver ricordato che il quadro normativo complessivo della materia dei giochi e delle scommesse ha subito importanti modifiche rispetto al momento in cui è stato predisposto lo schema di regolamento in titolo, illustra la logica sistematica sottesa alla creazione degli organismi collegiali previsti all'articolo 2, dal profilo squisitamente tecnico. Il Comitato generale per i giochi risponde all'esigenza di individuare un organismo che detti le linee e gli indirizzi strategici, assolvendo ad una funzione di carattere più politico che gestionale; l'istituzione della Commissione per la trasparenza dei giochi risponde, invece, al criterio di ridurre ad unità una serie di organismi già esistenti, cui erano affidate funzioni amministrative di particolare delicatezza; la Consulta tecnica nazionale dei giochi, d'altro canto, assolve allo scopo di creare un organismo nel quale confrontare le esigenze dell'AAMS con quelle dei concessionari e di tutti gli operatori del settore.

Per quanto riguarda, invece, le funzioni di controllo sulle accise sui tabacchi lavorati, il Sottosegretario fa presente che permangono ancora importanti comparti caratterizzati da evidenti profili pubblicistici, in relazione ai quali è consigliabile mantenere in capo all'AAMS una vigilanza, seppure sfumata rispetto a quanto previsto nello schema di regolamento, sull'attività dell'E.T.I. In generale, in merito all'esigenza di contrasto del fenomeno del gioco clandestino, apprezza le osservazioni emerse nel dibattito, invitando al contempo a rivolgere tali sollecitazioni a tutti gli organismi preposti a tale attività.

Ritiene infine ampiamente condivisibile l'osservazione del senatore Brunale circa l'incidenza sul gettito dei giochi di fattori esterni alla gestione degli stessi, ma legati allo svolgimento degli eventi sportivi ad essi connessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

241^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale ricorda anzitutto che sull'atto in titolo la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, competente nel merito.

Ricorda altresì che il Ministero per i beni e le attività culturali fu istituito col decreto legislativo n. 368 del 1998, con il quale vennero accorpate nel nuovo dicastero le attribuzioni in precedenza spettanti al Ministero dei beni culturali ed ambientali, nonché quelle spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spettacolo, sport e impiantistica sportiva.

Con il decreto legislativo n. 300 del 1999 è stata inoltre ridefinita l'organizzazione dei ministeri. Fra le principali novità venne introdotta, nella maggior parte dei dicasteri, la struttura dipartimentale, caratterizzata da strutture di coordinamento degli uffici di livello dirigenziale generale (denominate dipartimenti), alle quali sono stati attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee, inclusa la diretta gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane necessarie per lo svolgimento ed il perseguimento della propria missione.

Per il Ministero per i beni e le attività culturali, così come del resto per il Ministero degli affari esteri e per il Ministero della difesa, veniva invece prevista una struttura basata sulle direzioni generali, a loro volta coordinate da un segretario generale. Tale modello si differenzia rispetto a quello dipartimentale per la distinzione tra strutture con funzioni finali

e strutture con funzioni strumentali (quali la gestione del personale o la gestione delle risorse finanziarie).

La riorganizzazione ora proposta dal Governo, prosegue il Presidente relatore, estende dunque al Ministero per i beni e le attività culturali il modello dipartimentale, che risulta senz'altro più idoneo al fine di assicurare il corretto funzionamento amministrativo. Il modello per direzioni generali, infatti, è particolarmente adatto per dicasteri che si connotano per un elevato grado di compattezza della missione, non riscontrabile nel Ministero per i beni e le attività culturali, come ad esempio il Ministero degli affari esteri o il Ministero della difesa, che si articolano correttamente in direzioni generali definite rispettivamente per aree geografiche e per corpi armati.

Oltre all'assetto dipartimentale, con la conseguente soppressione della figura del segretario generale, l'altra principale novità organizzativa dello schema in esame è la riorganizzazione, a livello periferico, delle soprintendenze regionali.

La riforma, prosegue il Presidente relatore, deve altresì essere attuata nel rispetto dell'invarianza della spesa complessiva. I maggiori oneri derivanti dalla previsione di quattro uffici di livello dirigenziale generale in più rispetto all'attuale struttura sono infatti compensati dalla riduzione di quindici uffici dirigenziali di seconda fascia.

Il Presidente relatore passa indi ad analizzare più in dettaglio il contenuto del provvedimento in esame ed anzitutto l'articolo 1, che prevede che il Ministero sia organizzato in tre dipartimenti e undici uffici dirigenziali generali, oltre ad altre quattro direzioni generali (due presso il Gabinetto del Ministero e due presso il servizio di controllo interno). Al riguardo, suggerisce una differente formulazione del comma 1 nella quale si specifichi o che gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti sono in realtà trentadue (dovendosi includere anche quelli periferici costituiti dalle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti e il paesaggio, richiamati al comma 2), o quantomeno che i quindici citati sono solo quelli a livello centrale.

Quanto al numero dei dipartimenti previsti, rileva che il numero di tre sembrerebbe congruo per l'espletamento delle funzioni ordinarie del Ministero. Anticipa tuttavia fin d'ora alcune perplessità sulla puntuale articolazione dei dipartimenti suggerita all'articolo 4.

Quanto all'articolo 2, esso attribuisce al capo del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio la presidenza della Conferenza dei presidenti delle Commissioni regionali per i beni e le attività culturali, in vista della soppressione della figura del segretario generale al quale è attualmente attribuita tale funzione.

L'articolo 3, che si riferisce agli organi consultivi del Ministero, modifica la denominazione del «Consiglio per i beni culturali ed ambientali» in «Consiglio superiore per i beni culturali ed il paesaggio», del resto più appropriata, e conferma i Comitati tecnico-scientifici. Istituisce inoltre le Conferenze permanenti presso le soprintendenze regionali, di cui non è peraltro chiaro il rapporto con la Conferenza dei presidenti delle Commis-

sioni regionali per i beni e le attività culturali, demandando la definizione dei casi di incompatibilità, la composizione ed i compiti degli organi alla fonte regolamentare.

L'articolo 4, che novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 368 del 1998, reca norme di maggior dettaglio sull'organizzazione del Ministero. Pur ribadendo l'apprezzamento per l'impianto complessivo, ed in particolare per la scelta della struttura dipartimentale, il Presidente relatore segnala tuttavia alcune criticità.

Premessa la scelta, in linea teorica condivisibile, di fissare a tre il numero dei dipartimenti, l'istituzione di un dipartimento innovativo quale quello per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, senz'altro apprezzabile sul piano generale, rischia infatti di comprimere eccessivamente l'articolazione delle funzioni ordinarie del Ministero. Il settore degli Archivi e delle Biblioteche, ad esempio, risulta inadeguatamente valorizzato, inserito com'è nel più ampio e già affollato contesto del Dipartimento per le antichità, le belle arti e il paesaggio.

Se il Governo ritiene di mantenere ferma l'istituzione del dipartimento per la ricerca, come senz'altro deve essere, con riferimento non solo al Ministero per i beni e le attività culturali ma anche agli altri Ministeri, suggerisce quindi di ampliare il numero dei dipartimenti ad almeno quattro, onde consentire una più omogenea ripartizione delle funzioni esercitate dal Ministero. Con particolare riferimento alla direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio, rileva criticamente la scomparsa del riferimento al patrimonio «demoetnoantropologico» che fu oggetto di lungo ed approfondito dibattito in Commissione nella scorsa legislatura. Quanto al dipartimento per lo spettacolo e lo sport, rileva poi che esso non prevede alcun ufficio di livello dirigenziale con competenza per lo sport. Suggerisce pertanto di porre rimedio a tale lacuna individuando una struttura (non necessariamente di livello dirigenziale generale) cui attribuire le competenze ministeriali in ambito sportivo, che potrebbe peraltro essere posta alle dirette dipendenze del capo del dipartimento.

Inoltre, non si prevedono uffici competenti nei settori dello spettacolo diversi dal cinema, dalla musica e dal teatro, quali la danza, l'attività circense e gli altri spettacoli dal vivo. Sarebbe dunque auspicabile attribuire esplicitamente tali competenze alla direzione generale per la musica ed il teatro, che più correttamente dovrebbe mutare denominazione in «direzione generale per lo spettacolo dal vivo».

Quanto all'articolo 5, recante la novella dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998, esso istituisce, in ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti e il paesaggio. Queste ultime derivano dalla trasformazione delle attuali soprintendenze regionali, che sono uffici di livello dirigenziale (non generale), in uffici di livello dirigenziale generale, ancorché i rispettivi titolari percepiscano già il trattamento economico dei dirigenti di prima fascia. Si tratta peraltro di riorganizzazione senz'altro funzionale all'ottimizzazione del rapporto fra la struttura cen-

trale e quelle periferiche, nonché necessaria alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione.

Le soprintendenze regionali, a loro volta, sono articolate in uffici dirigenziali coordinati dal soprintendente, la cui individuazione è demandata a successivi regolamenti.

Si prevede inoltre che i soprintendenti possano contemporaneamente essere titolari delle soprintendenze dotate di autonomia nell'ambito della stessa regione.

Sempre con riferimento all'articolo 5, egli suggerisce di sopprimere al comma 6 le parole «del decreto legislativo n. 368 del 1998», atteso che esso reca una novella dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo citato.

L'articolo 6 a sua volta contempla disposizioni transitorie e finali, prevedendo anzitutto che, finché non saranno entrati in vigore i nuovi regolamenti di organizzazione del Ministero, continuino ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti. Risulta inoltre senz'altro opportuna la disposizione, recata dal comma 4 dell'articolo 6, secondo cui il numero dei membri degli organi consultivi non deve eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Con riferimento agli oneri finanziari conseguenti alla riorganizzazione del Dicastero, che la relazione tecnica stima pari a 1.372.373,00 euro, il comma 5 dell'articolo 6 dispone che essi siano compensati dalla riduzione di quindici dirigenti di seconda fascia.

Inoltre, sempre al comma 5, si prevede di rendere indisponibili ulteriori incarichi dirigenziali al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'eventuale conferimento (autorizzato dal comma 2) fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale al di fuori della dotazione organica del Ministero. Al riguardo, il Presidente relatore osserva che, oltre alla mancata specificazione dei compiti attribuiti a detti dirigenti, desta perplessità la scelta di puntare esclusivamente alla riduzione dell'organico dirigenziale al fine di compensare gli oneri conseguenti alla riforma, attese le probabili conseguenze negative sul funzionamento ottimale del Ministero.

Ancora in merito al comma 5, rileva che il riferimento al rispetto del principio di cui al comma 2 è errato, atteso che il summenzionato principio di invarianza degli oneri finanziari è di contro recato dal comma 3.

L'articolo 7 dispone anzitutto, alla lettera *a*), l'abrogazione esplicita dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 1998, che disciplina la figura del segretario generale, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero. Alla lettera *b*), esso subordina altresì la sostituzione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 con l'articolo 5 del presente provvedimento all'entrata in vigore dei medesimi regolamenti. Al riguardo, il Presidente relatore suggerisce tuttavia una riformulazione che disponga nell'ambito dello stesso articolo 5 il rinvio dell'applicazione della novella all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione del Ministero.

Attese le finalità del provvedimento, nonché l'imminente scadenza del termine entro cui il Governo è tenuto a dare attuazione alla delega legislativa, sollecita conclusivamente l'espressione di osservazioni favorevoli con i rilievi suesposti.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale – premesso di non condividere la dizione di «belle arti» contenuta nella denominazione del primo dipartimento in cui si articolerebbe il Ministero, nonché in quella delle soprintendenze regionali, in quanto di sapore almeno ottocentesco – esprime apprezzamento per le osservazioni del Presidente relatore in ordine al numero dei dipartimenti, che a suo giudizio dovrebbero essere addirittura rafforzate nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa. Non va infatti dimenticato che le direzioni generali per gli archivi e per i beni librari si propongono la tutela dell'intero patrimonio documentario nazionale, che rappresenta la base di tutte le altre culture. Risulta pertanto fin troppo evidente che l'inserimento di tali direzioni generali in un dipartimento la cui intitolazione giustamente non le comprende risulterebbe assai mortificante e tale da determinare la perdita dell'identità della cultura scritta nazionale.

Anche sul piano gestionale, la mancanza di un'adeguata autonomia del settore ne determinerebbe una marginalizzazione, sì da ridurre le funzioni svolte ad una mera politica conservativa anziché di promozione e ricerca.

Né può sostenersi che l'istituzione di un dipartimento aggiuntivo sarebbe motivo di appesantimento burocratico o diseconomia. Si tratterebbe, al contrario, di rimediare ad una inaccettabile semplificazione ed assicurare al settore un livello corrispondente al suo spessore culturale e alla sua specificità.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere i rilievi del Presidente relatore nonché del senatore Tessitore. Con particolare riguardo agli Archivi di Stato, ricorda che la loro storia è strettamente connessa, dapprima, alle Società di storia patria e indi, in periodo unitario, alle fonti regionali al fine di valorizzare la cultura e la storia nazionale. Occorre pertanto fare particolarmente attenzione ed evitare che, disconoscendo questo processo storico della nostra cultura, si compia ora un percorso inverso di ricollocazione regionale.

Egli ricorda inoltre che, prima dell'istituzione nel 1975 del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli Archivi di Stato dipendevano dal Ministero dell'interno, con un'accentuazione degli aspetti amministrativi per un verso e di controllo culturale dall'altro. Tale collocazione era ritenuta errata non solo dagli archivisti ma anche dagli storici, non tanto perché non fossero assicurati sufficienti margini di libertà nella ricerca quanto ad esempio perché nella selezione dei documenti da conservare vi era un'attenzione prevalente agli aspetti amministrativi, che ha determinato gravissime perdite per la storia d'Italia post-unitaria. La scelta del 1975

di spostare la competenza sugli Archivi in capo al Ministero per i beni culturali fu dunque salutata con grande favore ed impone ora una particolare attenzione a non compiere passi indietro.

Per quanto riguarda le biblioteche, non va dimenticato che per più di vent'anni si è lavorato per un catalogo unico. Benché ciò non abbia conosciuto un approdo positivo, non vanno misconosciuti gli sforzi compiuti ed occorre pertanto evitare di marginalizzare proprio ora il settore.

Quanto alla dizione della direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, egli osserva criticamente che la scomparsa del termine «demoetnoantropologico» sottintende un ben diverso approccio, che egli dichiara di non condividere. Il patrimonio demoetnoantropologico si richiama infatti ad elementi storici, di vita vissuta, laddove quello etnoantropologico fa riferimento a dati strutturali delle culture.

Dichiara infine di condividere le osservazioni del Presidente relatore sul dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed auspica che i rilievi critici siano adeguatamente rafforzati nel parere alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

261^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre e rinviato nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente GRILLO, facente funzione del relatore Pessina, assente per motivi personali, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FALOMI (*DS-U*) sottolinea come sul recepimento delle direttive previste dal provvedimento in esame si possa in linea di massima concordare in quanto proseguono sulla scia della liberalizzazione dei servizi postali iniziata ormai da tempo. Vi sono inoltre definizioni più puntuali di taluni concetti e la ridefinizione tariffaria relativa al peso dei plichi sui quali non ha nulla da osservare. Il problema è invece quello più complessivo del funzionamento del servizio postale e del suo futuro anche in relazione alla probabile approvazione dell'articolo 5 contenuto nel disegno di legge n. 2518 che destina il risparmio postale alla Cassa depositi e prestiti trasformata in società per azioni. A questo fine è infatti rilevante appurare se questa funzione, redditizia, possa essere ancora utilizzata da Poste italiane S.p.a. per far fronte ai costi generali del servizio universale e mantenere in equilibrio l'azienda o se vi sia l'intenzione di sottrarla al

controllo della società. A questo riguardo riterrebbe pertanto opportuno, una volta espresso il parere sul provvedimento in titolo, effettuare una ricognizione della situazione del sistema postale italiano anche con l'ausilio dei vertici di Poste italiane S.p.a. che potrebbero essere invitati per un'audizione.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Falomi e alla sua richiesta di approfondimenti della situazione del sistema postale italiano anche in relazione alla vicenda, non ancora conclusa, della chiusura di una serie di uffici postali delle realtà più piccole, necessari – sostiene Poste italiane S.p.a. – per rendere efficiente il sistema. Ritiene pertanto che un approfondimento sull'intera tematica, compresa quella implicata dall'eventuale approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2518, sia quanto mai auspicabile.

Il senatore AGOGLIATI (*FI*) ritiene che le preoccupazioni espresse dal senatore Falomi in relazione all'articolo 5 del disegno di legge n. 2518 non abbiano ragion d'essere innanzi tutto perché Poste italiane S.p.a. raccoglie risparmio esattamente come le banche. Non si vede inoltre come il meccanismo possa danneggiare il servizio postale. Ritiene invece che la questione relativa alla chiusura degli uffici postali sia, come sottolineato dal senatore Veraldi, da approfondire.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) interviene per sottolineare la necessità che oltre a tutte quelle ricordate, la Commissione approfondisca anche le tematiche relative allo sviluppo del processo di liberalizzazione e a tale riguardo propone di effettuare un'audizione anche delle società private che operano nel settore postale.

Il presidente GRILLO, facente funzione di relatore, dichiara chiusa la discussione generale e rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario BALDINI dichiara di condividere talune preoccupazioni espresse dai membri della Commissione e dichiara sin d'ora di condividere l'eventuale decisione della Commissione di approfondire talune tematiche concernenti la strategia complessiva del settore postale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

(Parere ai Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi degli articoli 1 e 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE illustra il provvedimento in titolo che reca, al suo interno, il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità. Tale direttiva, in particolare, è volta ad accrescere l'apporto delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno nonché a porre le basi della regolamentazione europea in materia.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli con i quali, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 43 della legge-delega n. 39 del 2002 viene data specifica attuazione alle disposizioni della predetta direttiva. Segnatamente, l'articolo 1 definisce, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva, le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 prevede una serie di definizioni conformi a quelle previste nel provvedimento europeo oltre ad ulteriori definizioni aggiuntive.

L'articolo 3 concerne gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva nonché le misure nazionali da adottare per promuovere l'elettricità da fonti rinnovabili, che stabilisce che gli Stati

membri adottino misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi nazionali fissati in un'apposita relazione adottata e pubblicata dagli Stati membri. Lo schema in esame prevede che tali relazioni siano predisposte dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono altresì ad aggiornarle sentita la Conferenza unificata. Il comma 3 prevede che a partire dal 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni venga trasmessa al Parlamento una relazione del Ministro delle attività produttive, degli altri Ministri competenti e della Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dai lavori del tavolo di consultazione previsto all'articolo 14 del medesimo schema. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce inoltre che il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è tenuto alla pubblicazione delle relazioni di valutazione degli obiettivi e provvedimenti nazionali, nonché delle procedure amministrative tenuto conto dell'articolo 7 paragrafo 7 della medesima direttiva.

L'articolo 4 detta disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e di biogas, stabilendo la nomina di una commissione di esperti con l'incarico di predisporre entro un anno una relazione su numerosi aspetti tra i quali in particolare la indicazione dei distretti produttivi nei quali vengono prodotti rifiuti e residui della lavorazione del legno. Tenuto conto della relazione presentata dalla commissione di esperti, il Ministro delle attività produttive con gli altri Ministri interessati e la Conferenza Stato-Regioni adotta uno o più decreti per definire i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

L'articolo 5 prevede invece l'applicazione del servizio di scambio sul posto dell'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 Kw, al fine di promuovere l'aumento del consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Mentre l'articolo 6 detta disposizioni specifiche per il solare demandando la definizione dei criteri di incentivazione di tale fonte ad uno o più decreti ministeriali.

L'articolo 7 reca disposizioni specifiche per gli impianti ibridi, per tali intendendosi quegli impianti che utilizzano anche fonti di energia convenzionali, stabilendo in particolare che la priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile dichiarata dal produttore al medesimo Gestore sulla base di un programma settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile.

Sulla scorta della circolare del Ministro delle attività produttive del febbraio 2003, che ha definito gli obiettivi nazionali in tema di ripartizione, l'articolo 8 prevede che la Conferenza Stato-Regioni possa provvedere alla ripartizione degli obiettivi tra le varie realtà regionali tenuto conto delle risorse di fonti rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto terri-

toriale e che la medesima Conferenza può aggiornare tale ripartizione in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti rinnovabili. L'articolo 9 disciplina il regime della garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, designando il Gestore della rete quale soggetto competente al rilascio della garanzia mentre l'articolo 10, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative dispone il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della Regione per la realizzazione di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, per gli eventuali interventi di modifica, rifacimento, riattivazione e ripotenziamento, nonché per la realizzazione delle connesse opere infrastrutturali.

L'articolo 11 stabilisce i criteri di immissione nel sistema elettrico dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili prevedendo, in termini generali, che essa possa essere collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole del dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione del decreto legislativo n. 79 del 1999 che, come è noto, prevede l'obbligo dell'utilizzo prioritario e di precedenza nel dispacciamento di tale energia. Si tratta di una previsione atta a completare il quadro delle regole riguardanti il trattamento economico dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. Viene prevista una disciplina differenziata a seconda che l'energia venga prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili programmabili e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore ovvero alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.

Con riguardo alle questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica, l'articolo 12 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emani specifiche direttive per definire le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Viene, in particolare, fatto obbligo ai gestori di reti elettriche di pubblicare gli *standards* tecnici per la realizzazione degli impianti per la connessione, la fissazione delle procedure dei criteri per la determinazione dei costi e la relativa ripartizione, nonché le regole nel cui rispetto le opere di connessione possano essere interamente realizzate dal soggetto richiedente.

L'articolo 13 prevede per gli anni 2004-2005-2006 lo svolgimento di una campagna d'informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza degli usi finali dell'energia, su proposta del Ministro delle attività produttive, nell'ambito dei programmi di comunicazione elaborati dallo stesso Ministero annualmente. L'articolo 14 definisce i principi fondamentali delle attività di monitoraggio e consultazione, da organizzarsi con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con gli altri Ministeri interessati, mentre l'articolo 15 ammette i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile, a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili, attuando in tal modo espressamente quanto previsto alla lettera e) della norma di delega. Pertanto, agli impianti anche ibridi di produzione di energia elettrica alimentati da rifiuti e da combustibili da essi derivati si applicheranno le disposizioni del provvedimento in titolo fatta salva l'applicazione del decreto legislativo n. 79

del 1999. Le modalità e i criteri per l'attuazione di tale disposizione dovranno essere definiti con successivi decreti ministeriali.

L'articolo 16 stabilisce l'impossibilità del cumulo tra i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica introdotti con i decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 79 del 1999 e n. 164 del 2000. È altresì stabilita la non cumulabilità con i certificati verdi dell'incentivo sul biodiesel concesso con la legge n. 388 del 2000. Da ultimo l'articolo 17 detta alcune disposizioni transitorie, finanziarie e finali, oltre a prevedere talune disposizioni di dettaglio in ordine al regime dei certificati verdi i quali possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità di impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazione di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di incentivazione delle fonti rinnovabili comparabili a quelli nazionali. La norma fissa inoltre il periodo di riconoscimento dei certificati verdi in otto anni con possibilità di ulteriori incrementi per quanto concerne l'energia prodotta da impianti non ibridi alimentati da biomassa e da rifiuti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale per la modifica alla ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2003 al Fondo unico per gli incentivi alle imprese con decreto ministeriale 30 maggio 2003 (n. 285)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN (*FI*) osserva che lo schema in esame propone una modifica del decreto del 30 maggio 2003 con il quale erano state ripartite tra i vari interventi gestiti dal Ministero delle attività produttive le risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per il triennio 2003-2005. Tale modifica è finalizzata a rifinanziare le agevolazioni per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico introdotte dall'articolo 103, comma 5, della legge n. 388 del 2001.

Il citato decreto del 30 maggio ha previsto per tale intervento uno stanziamento di 41,3 milioni di euro per il solo 2003. Tale somma, alla quale può aggiungersi per l'anno in corso l'ammontare dei residui dello stanziamento per il 2002, risulta tuttavia del tutto insufficiente a finanziare i progetti presentati sulla base del bando emesso dal Ministero nel dicembre 2002 e già ritenuti ammissibili. Con le risorse attualmente disponibili potrebbero essere concesse agevolazioni per un valore corrispondente a meno del 14 per cento degli investimenti previsti, laddove il bando stabiliva una copertura del 50-60 per cento, a seconda dei casi.

Per evitare che la scarsità di risorse di fatto vanifichi la possibilità di realizzare i progetti già approvati appare quindi necessario procedere ad un rifinanziamento degli interventi per il commercio elettronico, quantificato in 57,5 milioni di euro. In tale modo sarebbe possibile aumentare al 25 per cento la percentuale di agevolazione e ciò - anche sulla base delle

indicazioni fornite dalle categorie interessate – consentirebbe di portare a compimento la quasi totalità dei progetti ammessi.

Ovviamente, il recupero di tale somma è possibile solo mediante la riduzione degli stanziamenti previsti dal decreto del 30 maggio per altri interventi agevolativi. Poiché per il corrente anno non c'è possibilità di effettuare tali spostamenti compensativi, il decreto in esame interviene sugli stanziamenti per il 2004.

In particolare, si propone di recuperare 33 milioni di euro stornando un importo corrispondente dagli interventi per il cofinanziamento dei programmi regionali nel settore del commercio e del turismo previsti dalle leggi n. 266 del 1997 (articolo 16) e n. 135 del 2001 (articolo 5) mentre gli altri 24,5 milioni di euro sono reperiti a valere sullo stanziamento per gli interventi di riqualificazione delle aree di degrado urbano di cui all'articolo 14 della legge n. 266 del 1997.

In base a quanto riportato nella relazione che accompagna lo schema, l'impiego delle risorse del 2004 non dovrebbe provocare problemi di gestione perché le erogazioni a favore delle imprese che abbiano avviato programmi nel settore del commercio elettronico dovrebbero iniziare nell'ultimo trimestre dell'anno in corso e per tal fine sono sufficienti gli stanziamenti già disponibili. Lo stanziamento aggiuntivo disposto con lo schema verrebbe pertanto utilizzato nel 2004 per completare le erogazioni. Quanto al parziale definanziamento dei programmi regionali nel settore del commercio e del turismo si fa presente che un quarto delle domande di agevolazione sul commercio elettronico fa capo ad imprese operanti proprio in tali settori.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) chiede chiarimenti relativamente al definanziamento, previsto nel provvedimento, concernente i settori del turismo e del commercio. Precisa di non essere contrario alla proposta in esame, ma ritiene opportuno acquisire informazioni più precise sui programmi e sulle conseguenze per i settori definanziati.

Il sottosegretario DELL'ELCE si riserva di far pervenire ulteriori elementi informativi sui programmi da finanziare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Enea (n. 79)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PONTONE ricorda che l'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino degli enti di ricerca impone che si proceda alla nomina dei nuovi organi.

Per quanto riguarda l'Enea, il decreto legislativo n. 257 del 3 settembre 2003, prevede che il Presidente – nominato per un periodo di quattro anni secondo le procedure già indicate nella legislazione previgente –

venga scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, che operino nel settore della ricerca. Può essere confermato una sola volta, ma tale limite non si applica in sede di prima attuazione del decreto di riordino.

La proposta di nomina riguarda il professor Carlo Rubbia, già presidente dell'Enea dal 1999 e dall'ottobre 2001 alla guida dell'ente in veste di Commissario straordinario.

È pervenuta dall'Enea una documentazione distribuita ai Senatori concernente le pregresse esperienze di studio e professionali del candidato.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per la personalità di alto valore scientifico del professor Rubbia e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Ricorda che, nell'altro ramo del Parlamento, sono state sollevate perplessità sulle capacità manageriali del candidato. A suo avviso la documentazione in possesso della Commissione è idonea a dissolvere tali dubbi. Auspica che in futuro siano affrontati positivamente i problemi gestionali dell'Enea, attraverso un rapporto proficuo con la struttura dell'Ente.

Il senatore BETTAMIO (*FI*) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, richiamandosi agli esaurienti elementi informativi contenuti nella documentazione pervenuta alla Commissione.

Il senatore MUGNAI (*AN*) ritiene che, accanto alle indiscutibili qualità scientifiche del professor Rubbia, si debbano considerare in modo positivo anche le esperienze di gestione relative al periodo in cui è stato prima presidente e poi commissario dell'Enea. Dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore IERVOLINO (*UDC*) si associa alle considerazioni già svolte e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MONTI (*LP*) dichiara il voto favorevole del Gruppo della Lega Padana.

Il senatore MACONI (*DS-U*) preannuncia, a titolo personale e quindi senza rappresentare la posizione del suo Gruppo, il proprio voto di astensione sulla proposta di nomina del professor Rubbia. Non è ovviamente in discussione l'alto valore scientifico del candidato, ma occorre valutare con attenzione il ruolo esercitato nel corso di questi anni di gestione dell'Enea. Da questo punto di vista non vi può essere, da parte sua, una piena soddisfazione per l'indirizzo dell'Ente.

Si svolge la votazione.

Partecipano i senatori BARATELLA (*DS-U*), BASTIANONI (*Mar-DL-U*), BETTAMIO (*FI*), CHIUSOLI (*DS-U*), COVIELLO (*Mar-DL-U*), DE RIGO (*FI*), D'IPPOLITO (*FI*), GARRAFFA (*DS-U*), IERVOLINO (*UDC*), IZZO (*FI*), MACONI (*DS-U*), MASSUCCO (*AN*), MONTI (*LP*), MUGNAI (*AN*), PONTONE (*AN*), SAMBIN (*FI*), SEMERARO (*AN*), COLETTI (*Mar-DL-U*) (in sostituzione della senatrice Toia), TRAVAGLIA (*FI*) e FORTE (*UDC*) (in sostituzione del senatore Tunis).

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con 16 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2421

Il presidente PONTONE osserva che, dopo la conversione del decreto-legge n. 29 agosto 2003, n. 239, occorre valutare le modalità del seguito dell'esame del disegno di legge n. 2421, sul riordino del sistema energetico, tenendo conto del fatto che nel decreto-legge sono state inserite disposizioni identiche agli articoli 9, 10, 12, 13, 15 (commi 1-4) e 16 (comma 6) dello stesso disegno di legge.

Il sottosegretario DELL'ELCE sottolinea che anche dopo l'inserimento di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2421 nel decreto-legge n. 239, rimane confermata la fondamentale importanza del disegno di legge organico di riordino del settore energetico. A suo avviso, quindi, occorre procedere nel suo esame con l'obiettivo di giungere ad una conclusione positiva che possa rispondere in modo efficace alle esigenze energetiche del Paese.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) osserva che in sede di conversione del decreto-legge n. 239 sono emerse alcune questioni su cui occorrerebbe intervenire apportando modifiche ed integrazioni al disegno di legge n. 2421.

Il sottosegretario DELL'ELCE dichiara che il Governo è disponibile ad approfondire le proposte di modifica e di integrazione che siano finalizzate ad un effettivo miglioramento del testo e ciò a prescindere dalla provenienza politica di tali proposte. Come ha già avuto modo di sottolineare, infatti, la materia dell'energia dovrebbe essere affrontata con spirito costruttivo, senza delimitazioni di maggioranza e nell'interesse generale. L'obiettivo è fare in modo che, in un Paese altamente industrializzato come l'Italia, non si debbano più ripetere situazioni di crisi come quelle del recente passato.

Il senatore MACONI (*DS-U*) esprime apprezzamento per le dichiarazioni testè rese dal rappresentante del Governo e preannuncia la disponibilità dei Gruppi di opposizione a collaborare con spirito costruttivo alla

definizione di un quadro d'insieme della normativa di settore, tale da superare la logica degli interventi di carattere congiunturale ed episodico. L'orientamento del Governo dovrà essere valutato in sede di esame delle proposte emendative.

Il senatore SEMERARO (AN) ritiene che le dichiarazioni del rappresentante del Governo confermino il giudizio positivo che deve essere dato sulla impostazione della politica energetica portata avanti nel corso della presente legislatura.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) conferma la disponibilità del proprio Gruppo ad entrare nel merito delle proposte con l'obiettivo di realizzare un efficace quadro normativo per gli interventi di politica energetica. Si augura che le buone intenzioni oggi annunciate siano confermate nei fatti.

Il presidente PONTONE prende atto del generale consenso che si è manifestato sulla impostazione delineata dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Federazione Nazionale Pro-Natura, dottor Walter Giuliano, e il dottor Giuseppe Tagarelli, consigliere nazionale e coordinatore dell'ufficio studi, parchi ed aree protette della stessa Federazione.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge quadro sulle aree protette: audizione del rappresentante della Federazione Nazionale Pro-Natura

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il dottor GIULIANO, dopo aver ricordato che la Federazione di cui è presidente costituisce una delle associazioni ambientaliste di più antica data in Italia, ripercorre brevemente le tappe che hanno condotto al

varo della legge n. 394 del 1991 che ha rappresentato un passaggio cruciale nell'assetto delle aree protette. Tale normativa conserva tutta la sua validità, sebbene alcune parti della stessa non hanno trovato compiuta attuazione, come, ad esempio, l'adozione della Carta della natura e del piano nazionale della biodiversità. Tuttavia, sono innegabili i risultati positivi conseguiti in virtù di tale legge-quadro, in particolare per quanto concerne l'adeguamento ai principi di Rio de Janeiro. Pertanto, suscitano preoccupazioni le proposte che mirano a introdurre modifiche sostanziali nell'impianto della legge n. 394 del 1991.

Il dottor TAGARELLI osserva che si è di fronte ad una mutata concezione degli enti parco, non più intesi soltanto come «isola», ma secondo una dimensione nuova nella quale è esaltato il profilo della promozione dello sviluppo socio-economico del territorio all'interno del quale il parco è collocato. Infatti, proprio su questi ultimi aspetti, i parchi hanno permesso di raggiungere risultati rilevanti, divenendo protagonisti nella cura del territorio e nell'uso rispettoso delle risorse naturalistiche. Dopo aver ricordato che la Camera dei deputati ha da poco concluso un'indagine conoscitiva sulla gestione amministrativa degli enti parco, si sofferma sull'esigenza che le aree protette non debbano perdere le loro peculiarità: si tratta, infatti, di organismi dotati di competenze non assimilabili a quelle di altri enti preposti alla gestione del territorio. Inoltre, il ricorso alle tecniche di autofinanziamento non può escludere il contributo ordinario statale, mentre l'esigenza di far leva sui sistemi locali e sul sistema europeo dei parchi rende necessario immaginare delle sedi apposite, magari con la creazione di tavoli tecnici. Più in generale, la ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, oltre che l'adeguamento alle politiche comunitarie esigerebbe un clima di maggiore collaborazione.

Circa le carenze relative alla legge quadro sulle aree protette, la particolare ricchezza delle specie faunistiche e floristiche presenti in Italia impone l'adozione della Carta della natura e del piano nazionale di biodiversità, mentre si rende altresì necessario un più stretto coordinamento tra le aree protette marine e terrestri; in particolare, infatti, occorrerebbe un consolidamento degli enti gestori oltre che una maggiore partecipazione alle politiche di conservazione del mar Mediterraneo.

Il presidente NOVI pone in risalto l'importanza che ha avuto la legge quadro sulle aree protette nel decollo del sistema dei parchi che però non possono essere più intesi soltanto in una logica di conservazione del territorio, ma anche in quella della valorizzazione dello stesso. Tuttavia questo mutamento di impostazione non si è accompagnato ad una conseguente riflessione sulle risorse finanziarie indispensabili, soprattutto in seguito all'abrogazione, da parte dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dei piani triennali. Pertanto, i parchi si trovano di fronte alla necessità di acquisire una migliore capacità propositiva e progettuale,

mediante l'accesso ad altri canali di reperimento delle risorse che dovranno essere modulati in base allo stato di realizzazione dei programmi nazionali e comunitari.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) ricorda che la propria parte politica ha in più di una circostanza espresso riserve in merito al tentativo di immaginare i parchi come aziende turistiche e di avallare, di conseguenza, il bisogno di accentuare le tecniche di autofinanziamento rispetto ai contributi concessi dallo Stato. Senonché proprio l'esperienza di alcuni parchi statunitensi – che la Commissione ha avuto modo di approfondire nel corso dell'indagine conoscitiva in corso – ha dimostrato che, al contrario, il finanziamento da parte del Governo centrale e di quello locale mantiene un ruolo fondamentale. Con ciò ovviamente non si vuole escludere che i parchi debbano attivarsi per fornire migliori servizi o per conseguire più elevati livelli di efficienza nelle gestioni amministrative, fermo restando, però, che difficilmente i parchi potranno avere un'autonoma capacità economica. Se, dunque, la situazione corrisponde all'analisi indicata, appare evidente l'errata impostazione seguita negli ultimi anni dall'attuale Esecutivo; infatti, rispetto alla XIII legislatura, si registra una costante riduzione dei finanziamenti riguardanti gli enti parchi che ha determinato una serie di conseguenze non trascurabili. Pertanto, occorrerebbe avviare una politica più attenta al recupero dell'efficienza di parchi, senza per questo incidere sui profili di finanziamento.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) piuttosto che riproporre la posizione, peraltro nota, della propria parte politica sull'assetto delle aree protette ritiene utile cogliere l'occasione dell'odierna audizione per verificare se vi sono margini per apportare modifiche alla legge quadro sui parchi. Nel corso dell'esame del disegno di legge recante delega per emanare testi unici ambientali si ebbe modo di sottolineare che i principi generali della legge n. 394 del 1991 dovevano essere salvaguardati. Tuttavia, è indubitabile che a distanza di oltre dieci anni quelle disposizioni possano essere oggetto di alcuni cambiamenti; sarebbe pertanto utile sapere dai rappresentanti della Federazione Nazionale Pro-Natura quali modifiche a quella legge potrebbero essere introdotte con riferimento al rapporto tra parchi nazionali ed autonomie locali, popolazioni ed associazioni di categoria. Inoltre, sarebbe prezioso un contributo anche con riferimento alle modifiche dei criteri di riparto dei finanziamenti annuali, criteri che sono ancora quelli individuati dai precedenti governi di centro-sinistra che, tra l'altro, furono i primi a porre l'accento sulla necessità di affiancare al contributo statale ordinario il canale dell'autofinanziamento.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), dopo avere ricordato che l'indagine conoscitiva in titolo presenta un oggetto più ampio rispetto a quello dell'indagine conoscitiva conclusa dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati sulla gestione amministrativa delle aree protette, ritiene utile che i rappresentanti della Federazione Nazionale Pro-Natura forniscano le

loro valutazioni in merito ad alcune questioni che investono il funzionamento degli enti parco, a cominciare da quella relativa all'individuazione dei criteri di riparto con cui vengono assegnati i finanziamenti statali. Infatti, bisogna tener conto che tali criteri risultano meno efficaci anche perché il numero delle aree protette è aumentato negli ultimi anni. Sarebbe poi interessante che i soggetti auditi avanzassero taluni suggerimenti per rafforzare la collaborazione fra i diversi enti preposti alla valorizzazione del territorio, specificando in quale modo si possono creare le condizioni per prevedere appositi tavoli di confronto. Infine, con riferimento al tema del finanziamento, bisognerebbe partire dall'assunto che le tecniche di autofinanziamento sono integrative e non sostitutive del contributo ordinario statale; sotto tale profilo, ad esempio, la commercializzazione dei prodotti tipici dei parchi non può di certo essere sufficiente a ricavare notevoli risorse.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti nell'odierna audizione, ritiene utile che si sia avviata una discussione sui criteri di riparto dei finanziamenti statali nella quale, però, non bisogna dimenticare che, rispetto alle risorse stanziare nel corso della XIII legislatura, si assiste nell'attuale legislatura ad una progressiva diminuzione degli stanziamenti destinati agli enti parco. Pertanto, al di là dei criteri necessari per assicurare una più equa distribuzione delle risorse, il problema principale resta quello di garantire una cifra complessiva sufficiente per il funzionamento dei parchi. A ciò deve poi aggiungersi che non vi è alcuna contrarietà ideologica verso le tecniche di autofinanziamento, le quali, però, possono avere soltanto natura integrativa e non sostitutiva rispetto al finanziamento statale. Con riferimento, poi, alla omologazione degli enti parco rispetto agli altri enti presenti nel territorio si è avuto modo di apprendere in altre audizioni che sussistono problemi relativi allo *status* degli amministratori dei parchi oltre che alla dimensione delle piante organiche ed alla lentezza delle procedure di approvazione dei bilanci. Infine, chiede alcuni chiarimenti in ordine alle proposte che si potrebbero avanzare per garantire un più stretto raccordo tra parchi nazionali e parchi regionali.

Il senatore RIZZI (*FI*) sottolinea come il Ministro dell'ambiente si sia mostrato particolarmente sensibile rispetto ai temi in discussione e pertanto le considerazioni fatte dal senatore Iovene sulla riduzione dei finanziamenti destinati ai parchi non sono convincenti anche perché bisognerebbe tener conto che il presunto aumento di risorse, assicurato ai parchi, come ad altri organismi, nell'ultima parte della scorsa legislatura, ha avuto delle ricadute sull'equilibrio generale della finanza pubblica. In merito agli argomenti chiamati in causa dai soggetti auditi, chiede di sapere in base a quali dati essi fondano le proprie preoccupazioni su un eventuale stravolgimento della legge-quadro sulle aree protette.

Il dottor GIULIANO, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, evidenzia come le politiche di valorizzazione dei parchi debbano essere realizzate al di là degli schieramenti politici e le preoccupazioni avanzate dalla Federazione Nazionale Pro-Natura sono motivate dal fatto che le modifiche proposte alla legge n. 394 del 1991 potrebbero preludere ad un suo stravolgimento. Infatti, non bisogna dimenticare che la legge-quadro ha per la prima volta affermato l'importanza del rapporto con gli enti locali, attraverso la comunità del parco, il piano del parco ed il piano socio-economico. Semmai, i problemi hanno riguardato lo stato di attuazione della legge-quadro poiché, ad esempio, nel Parco nazionale del Gran Paradiso la provincia di Torino è stata esclusa dal consiglio di amministrazione del parco.

Sul tema della valorizzazione economica del territorio, le politiche che riguardano le aree protette devono essere concepite come occasione per lo sviluppo socio-economico senza però dimenticare che il territorio costituisce una risorsa strategica del Paese. Pertanto, come si è avuto modo di ricordare nel corso della seconda Conferenza nazionale delle aree protette, i parchi non possono essere concepiti unicamente come enti che assicurano un'alta capacità di spesa e notevoli avanzi di risorse che molto spesso dipendono più che da ragioni di efficienza da un allungamento dei tempi di realizzazione dei progetti a causa dei numerosi adempimenti burocratici. Un elemento contenuto nella legge-quadro delle aree protette che dovrebbe trovare attuazione riguarda le priorità degli investimenti degli enti locali all'interno dei parchi, mentre la valorizzazione dei prodotti tipici dovrebbe essere oggetto di più attenta riflessione. Infine, appare sempre più indispensabile un collegamento e coordinamento tra parchi nazionali, parchi regionali e sistema delle autonomie locali.

Il dottor TAGARELLI osserva che l'individuazione dei criteri di riparto deve essere naturalmente lasciata al decisore politico sebbene si debba tener conto che i parchi presentano una realtà assai variegata sia per quanto concerne l'estensione territoriale sia per quel che riguarda, ad esempio, la ricchezza della biodiversità. In ogni caso, è evidente che l'autofinanziamento non può costituire l'unico canale di reperimento delle risorse. Con riferimento alle politiche di gestione del territorio si deve partire dal presupposto che i parchi nazionali sono fortemente antropizzati; ciò rende auspicabile una gestione del territorio in termini economicamente compatibili anche per evitare fenomeni di speculazione. Sul tema dell'omologazione dei parchi al sistema degli altri enti locali presenti nel territorio è necessario parificare lo *status* degli amministratori dei parchi a quello degli amministratori locali, adeguare le piante organiche, snellire le procedure amministrative, soprattutto per quanto attiene all'approvazione dei bilanci. Infine, occorre evidenziare come i piccoli comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti versino in condizioni critiche nonostante queste realtà, sulla base anche di alcuni studi, siano capaci di sviluppare un prodotto interno lordo superiore rispetto a quello dei comuni esterni ai parchi.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i rappresentanti della Federazione Nazionale Pro-Natura per le valutazioni ed i suggerimenti forniti, dichiara conclusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente VIZZINI osserva preliminarmente che, in margine alla formulazione del parere alla Commissione Affari costituzionali del Senato, all'ordine del giorno della seduta odierna, sul disegno di legge costituzionale del Governo recante modifiche alla seconda parte della Costituzione, si pone il problema di acquisire – nelle forme e nelle sedi adeguate – i contributi ed i suggerimenti di rappresentanti del Governo, delle Autonomie e di eventuali altre sedi. L'ottica che più interessa alla Commissione è quella delle competenze del nuovo Senato federale della Repubblica e, in particolare, delle profonde modificazioni previste nel procedimento legislativo nel complesso del quadro ordinamentale.

Il senatore VITALI ritiene che la sede della Commissione possa continuare a rappresentare un momento di confronto costruttivo tra la maggioranza e l'opposizione, a condizione che, oltre all'iniziativa legislativa del Governo, si tengano presenti le numerose altre di iniziativa parlamentare presentate ed aventi lo stesso oggetto. Ulteriore condizione per la prosecuzione di questo positivo clima di confronto è rappresentata dall'apporto che tutti i rappresentanti delle Autonomie, interloquendo con la Commissione e fra loro, possano portare ai lavori della Commissione; in questo quadro è anche opportuno ascoltare il Ministro dell'Economia e delle Finanze sul tema complessivo della distribuzione delle risorse a disposizione delle sedi del decentramento.

Auspica che la Presidenza voglia assumere precise iniziative in tal senso in tempi il più possibile brevi.

Il senatore GUERZONI condivide le proposte avanzate dal senatore VITALI e ritiene sia da privilegiare, anche nel confronto con l'esterno, oltre che tra i Gruppi parlamentari, il tema delle competenze proprie del futuro Senato federale della Repubblica.

Ricorda che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nella scorsa Legislatura, ha fatto precedere l'esame delle proposte modificative del Titolo V della Costituzione da un ampio giro d'orizzonte che ha consentito un approfondimento adeguato di una materia tanto complessa.

Il presidente VIZZINI dà atto ai senatori VITALI e GUERZONI della rilevanza delle proposte avanzate: ritiene che, nelle sedi e nelle forme ritenute più opportune ed in tempi necessariamente ravvicinati, potranno essere organizzate le occasioni di confronto suggerite al fine di approfondire adeguatamente una serie di aspetti connessi all'organica iniziativa legislativa costituzionale presentata dal Governo, avuto anche riguardo alle numerose iniziative parlamentari presentate sull'argomento.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame e rinvio)

Il relatore senatore ZORZOLI esordisce rilevando che il disegno di legge costituzionale in titolo, che ha iniziato il suo *iter* presso la Commissione Affari costituzionali del Senato il 22 ottobre scorso, riforma la parte II della Costituzione, relativa all'ordinamento della Repubblica, in tutti i suoi titoli, dal I al VI. I suoi 34 articoli di novella della Costituzione, più una disposizione transitoria, modificano organi, poteri e garanzie costituzionali fondamentali.

Il suo impianto si caratterizza per tre punti fondamentali: la razionalizzazione della forma di Governo; il ruolo delle Regioni nella composizione del Parlamento e della Corte costituzionale; la considerazione dell'interesse nazionale.

In tema di forma di governo, il disegno di legge consolida e razionalizza un processo da tempo in corso, e rispetto al quale si prende atto che la guida del Governo del paese è espressa dal corpo elettorale al momento della votazione, sulla base di un programma e dell'accordo di coalizione tra i partiti che lo sottoscrivono e non – come in passato – dal Parlamento, sulla base di scelte per lo più maturate dopo la consultazione elettorale. Si tratta di questioni, ovviamente, di grande rilievo politico e istituzionale che coinvolgono, tra l'altro, le modalità di sostituzione della guida dell'esecutivo, il potere di scioglimento, il ruolo stesso del Presidente della Repubblica. Ma, nonostante la stretta connessione che tiene uniti tutti gli aspetti di un sistema costituzionale, è evidente come il tema esuli da quanto di più diretta competenza di questa Commissione. Si è ritenuto opportuno, tuttavia, citarli, proprio per la coerenza complessiva della proposta di riforma.

Gli altri due aspetti fondamentali che connotano il disegno di legge – rileva il relatore senatore ZORZOLI – investono invece più direttamente l'ambito rimesso al parere della Commissione per le questioni regionali.

Vengono dunque in considerazione i riflessi conseguenti e necessari che la riforma del Titolo V – operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – inevitabilmente comporta: in primo luogo sul Parlamento e, non di meno, sulla Corte costituzionale. Il rafforzamento delle Regioni ed il vasto conferimento di una potestà normativa dalla natura del tutto equivalente a quella di cui è titolare lo Stato, devono coerentemente portare a coinvolgere (direttamente o indirettamente, con modalità che saranno oggetto di riflessione) le Regioni nell'esprimere i componenti di una delle Assemblee parlamentari e di una quota del Collegio preposto al giudizio delle leggi. Ciò comporta, nel primo caso, l'inevitabile modifica del sistema bicamerale perfetto che ha caratterizzato tutta la storia della Repubblica. Sul tema, evidentemente di enorme rilievo e di notevolissimo impatto, tornerà in seguito. In estrema sintesi e senza pretesa alcuna di esaustività, si ricorda che si istituisce un Senato «federale», anche se la Repubblica non lo sembra, salvo che non si voglia dare valore sistematico al fatto che Roma è detta «capitale della Repubblica federale». Il Senato è eletto direttamente, su base regionale e con sistema proporzionale, con un elettorato passivo più ristretto (chi è o è stato rappresentante regionale o locale, o parlamentare eletto nella Regione) e modificato nei requisiti anagrafici (eleggibilità a 25 anni, con il che il senso etimologico di «Senato» viene meno). Il Senato è titolare del potere legislativo come e con la Camera, ma con competenza ad essa complementare. Il Senato non è legato al Governo da fiducia e non può essere sciolto, salvo il caso – si direbbe estremo – di impossibilità di funzionamento. Un Senato che, con tutta evidenza, potrà colorarsi politicamente in modo diverso dalla Camera. Sul punto, il cui rilievo è di tutta evidenza, tornerà in seguito, in riferimento al funzionamento del sistema bicamerale. Per quanto riguarda la Corte costituzionale, i suoi membri passano da quindici a diciannove, sei dei quali eletti dal Senato.

L'ultimo aspetto che connota strutturalmente la riforma qui in esame è la considerazione dell'interesse nazionale, un valore costituzionale già presente nel tessuto della Costituzione del 1948 e che, purtuttavia, secondo la grandissima parte dei commentatori non cessava, solo perché non esplicito, di essere presente anche nel testo novellato nel 2001. L'interesse nazionale, per esigenze di chiarezza e di coerenza complessiva del sistema, emerge nuovamente, incanalato in una complessa via procedurale che va attentamente valutata sia per quanto attiene al rapporto tra Senato e Regioni sia per il ruolo del Presidente della Repubblica.

Il sistema che emerge, in estrema sintesi, è quello di un rafforzamento della direttrice fondamentale di ogni democrazia, che, partendo dal corpo elettorale passa per la scelta di una maggioranza rappresentativa e si conclude nella responsabilità della guida del Governo. A fronte, intorno, o in parallelo, come si preferisce, vi è tutta una serie di elementi che nel diritto anglosassone verrebbero chiamati *checks and balances* e

che corrispondono al Presidente della Repubblica, alle Regioni, alla Magistratura, al Senato. Questo il quadro complessivo della riforma, che si presenta non solo organico ma, a suo avviso, anche coerente, con tutte le cautele che è necessario adottare quando si mette mano alla riforma della legge fondamentale del Paese.

Il senatore ZORZOLI prosegue evidenziando come la complessità del provvedimento e l'esigenza di contenere una relazione, che altro non vuole essere se non un avvio del dibattito, consigliano di limitare ad una mera citazione alcuni tratti del disegno complessivo che, rispetto a quanto fin qui illustrato, potrebbero sembrare particolari ma che, evidentemente, assumono anch'essi un'importanza comunque primaria. Tra gli elementi di riforma privi di stretta attinenza con la competenza della Commissione: la previsione di un incipiente statuto delle opposizioni, la riduzione del numero dei parlamentari (la cui operatività è differita), la riduzione dell'ambito della controfirma ministeriale, l'ampliamento della possibilità di ricorrere al referendum costituzionale confermativo. Alcuni altri particolari, nel già illustrato senso non riduttivo del termine, rivestono invece uno speciale rilievo per la competenza di questa Commissione e meritano di essere singolarmente ricordati.

In primo luogo vi è, con poche modifiche rispetto al testo del disegno di legge costituzionale recante modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (A.S. 1187-B), la previsione esplicita delle materie di competenza esclusiva delle Regioni: sanità, istruzione, polizia locale. Si tratta di disposizioni su cui questa Commissione si è già espressa in altro contesto e che oggi vanno rilette alla luce del reintrodotta interesse nazionale.

Poi è da sottolineare la nuova disciplina sulla città di Roma capitale, dove - a differenza della previsione vigente - si prevede espressamente la possibilità di conferimento di un potere normativo nel quadro statutario della Regione Lazio; l'abrogazione del vigente articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che oggi disciplina un complesso procedimento teso all'attribuzione di forme di autonomia più avanzate in determinati settori. Infine, l'abrogazione di un potere «storico» di questa Commissione, vale a dire l'espressione del parere obbligatorio sullo scioglimento «non politico» di un Consiglio regionale, che passa al nuovo Senato federale. A questo ultimo proposito sottolinea, invece, che appare intatto l'attuale articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sull'integrazione di questa Commissione, un aspetto sul quale varrà la pena di riflettere, per capirne le implicazioni, se ve ne sono, anche alla luce delle norme transitorie.

Per completezza, ricorda incidentalmente un'informazione certo nota ai Commissari, e cioè che è stata comunicata l'intenzione del Governo di introdurre con emendamento alcune consistenti novità al testo, vale a dire la partecipazione dei presidenti delle Giunte regionali al Senato, la consultazione necessaria e vincolante delle Regioni ad autonomia differenziata nel procedimento di modifica dei relativi statuti speciali, la cosiddetta «contestualizzazione» delle elezioni per il Senato con le elezioni dei Consigli regionali, nonché il coinvolgimento più incisivo del Senato federale

nell'approvazione delle leggi di bilancio e della finanziaria, nonché di altre possibili tipologie di leggi.

Conclusivamente, è fin troppo evidente l'importanza, il rilievo, la complessità del disegno di legge in esame. Per questo motivo sembra opportuno – prosegue il senatore ZORZOLI – non formalizzare fin d'ora una proposta di parere, neppure in forma provvisoria, e ciò perché appare preferibile che vi sia il dibattito più ampio sui molti temi della riforma, dal quale auspicabilmente potranno emergere gli elementi che caratterizzeranno il parere. Si limita, in questa fase, a sottoporre all'attenzione dei Commissari taluni profili che sembrano degni di attenzione, anche in questo caso senza voler immaginare proposte di soluzioni definite.

Un primo punto che merita tutta l'attenzione riguarda la nuova articolazione bicamerale del procedimento legislativo, nel quale la novità in evidenza è quella di un procedimento tendenzialmente monocamerale e solo eventualmente bicamerale, sul quale la Camera competente in via primaria decide definitivamente. Residua un procedimento bicamerale per alcune categorie di leggi, specificamente individuate, con la rilevante novità che – in caso di disaccordo tra le Camere – si apre la possibilità di ricorso ad una Commissione bicamerale di conciliazione.

Quindi, il futuro ordinamento giuridico potrebbe essere composto di leggi di competenza e a preminenza della Camera dei deputati nelle materie esclusivamente statali, da una parte; di leggi di competenza e preminenza del nuovo Senato federale per la definizione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente. Se, come sembra innegabile, è fisiologica nel sistema la possibilità di maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, si potranno avere dunque contemporaneamente leggi convergenti per materia e divergenti per indirizzo. Si tratta di un dato su cui riflettere.

In diversi paesi – ricorda la Germania e la Francia – il Senato espresso anche o solo dalle Regioni può esprimere una maggioranza diversa da quella che alla Camera sorregge il Governo, svolgendo un ruolo di compensazione. Tuttavia, in questi sistemi, il Senato può arrivare fino a bloccare anche definitivamente l'iniziativa politica del Governo, ma non arrivare ad imporgli una sua legge in materie evidentemente interconnesse.

Collegato a questo tema della distribuzione delle competenze delle due Camere, è quello della competenza sulla legge finanziaria. Il rilievo di questo atto è duplice, ed impone una ponderazione: da una parte esso quantifica e distribuisce risorse per tutti i livelli territoriali di governo, dall'altra, è parte primaria della realizzazione del programma della maggioranza. Ciò rende particolarmente complessa l'identificazione di una soluzione ottimale nell'assegnazione all'una, all'altra o ad entrambe le Camere.

Oggi il testo affida alla Camera le leggi attinenti al bilancio, mentre «la perequazione fiscale» è rimessa al procedimento bicamerale. I principi fondamentali sulla concorrente competenza della legge di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» spetterebbero poi al Senato, quale materia concorrente. Una tripartizione geometrica nell'ispira-

zione, ma che potrà essere di non facile realizzazione, tenuto poi conto che la legge sul coordinamento finanziario viene oggi identificata da molti con la finanziaria stessa.

Il relatore senatore ZORZOLI non intende certamente limitare a questi i temi degni di approfondimento e di attenzione specifica: c'è poi il capitolo degli argomenti che la riforma non tratta altrettanto compiutamente di altri. Così va ricordata la posizione dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane che, componenti equiordinate della Repubblica, non godono tuttavia di altrettanta equiordinata considerazione nel tessuto della riforma, salvo che per la loro disciplina di base si prevede la legge bicamerale. Anche le funzioni amministrative non sono particolarmente considerate, neppure come elemento di rilievo ai fini della distribuzione della competenza legislativa, come è in altri ordinamenti federali.

Molte dunque, e non solo quelle fin qui indicate, sono le questioni sulle quali, si augura, il dibattito potrà fornire indicazioni quanto più possibile condivise. Merito intanto va dato al Governo di avere fornito una proposta organica, coerente e razionale, che lascia spazi non angusti a soluzioni anche diverse, alle quali questa Commissione potrà utilmente concorrere.

Il presidente VIZZINI, dopo aver ringraziato il relatore senatore ZORZOLI per la relazione di carattere introduttivo testé svolta, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, tenuto anche conto delle richieste di approfondimento pervenute alla Presidenza.

Concorda la Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene il senatore GUERZONI che esprime preoccupazione, testimoniata da molti rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sullo scetticismo, tanto diffuso quanto pericoloso, in ordine all'avanzamento del processo del federalismo fiscale che è previsto dalla Costituzione vigente: infatti cresce la consapevolezza nei responsabili delle sedi decentrate a tutti i livelli che l'incremento delle competenze devolute ad esse, ma senza la possibilità di un adeguato quadro di certezze concernente le risorse finanziarie, possa nuocere allo sviluppo del processo complessivo di decentramento ed al necessario clima di fiducia che deve sorreggerlo.

Il presidente VIZZINI dà atto al senatore GUERZONI della fondatezza della questione sollevata ed assicura che assumerà iniziative atte ad acquisire informazioni precise in ordine allo stato dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ESAME DOCUMENTI

Seguito dell'esame congiunto di due relazioni bimestrali del Consiglio di amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale (marzo-aprile 2003 – maggio-giugno 2003) e delle linee generali del piano industriale della RAI per il triennio 2003-2005

(Esame ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206).

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, sospende brevemente la seduta per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,10.

Il PRESIDENTE, valutate le richieste di intervento nel dibattito, ne rinvia lo svolgimento alla seduta già convocata per le ore 14,30 di domani.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che, sulla base delle decisioni assunte nell'Ufficio di Presidenza, l'ordine del giorno della seduta già convocata per le ore 14,30 di domani è integrato con il seguente punto: discussione di modifiche alla delibera della Commissione del 18 dicembre 2002 recante «disposizioni in materia di comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie».

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 15,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione dell'amministratore delegato della Ecoveneta Spa, Bruno Lombardi
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Bruno LOMBARDI, *amministratore delegato della Ecoveneta Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Bruno LOMBARDI, *amministratore delegato della Ecoveneta Spa*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Bruno Lombardi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**Audizione dell'amministratore unico della Nuova Esa Eco Servizi Ambientali Srl,
Paola Marchesin.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 280)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1^a e della 5^a Commissione del Senato. Esame e rinvio)

Il presidente CIRAMI riferisce analiticamente sullo schema di decreto legislativo in titolo, auspicando modifiche all'articolo 2 (per sostanziali ragioni di equità), all'articolo 3 (per evitare che al personale dirigenziale vengano attribuite qualifiche desunte dalle magistrature amministrative e per ovviare ad altre inesattezze lessicali), all'articolo 5 (per quanto concerne la esternalizzazione dei servizi) e all'articolo 6 (per una diversa ripartizione percentuale di posti da ricoprire mediante l'espletamento di concorsi riservati).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il senatore PELLEGRINO riferisce analiticamente sugli articoli recati dallo schema di decreto legislativo in titolo, sottolineando l'opportunità di

modifiche volte a un più corretto e sistematico coordinamento con la vigente legislazione delle norme che si intende adottare. Invita, inoltre, il Governo a recuperare l'esigenza di un autonomo dipartimento per le biblioteche e gli archivi, nel contempo sottoponendo ad attenta revisione le disposizioni concernenti il personale, ferma restando l'invarianza della spesa.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

42ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del generale Bartolomeo Lombardo

La Commissione procede al seguito dell'audizione del generale Bartolomeo Lombardo, iniziata nella seduta del 15 ottobre 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Lombardo per la disponibilità dimostrata a corrispondere alle esigenze conoscitive della Commissione e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Il generale LOMBARDO svolge, in via preliminare, alcune precisazioni in merito a questioni emerse nel corso della precedente audizione.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati BIELLI e PAPINI.

Risponde ai quesiti formulati il generale LOMBARDO.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del protrarsi dell'audizione e dell'imminenza di votazioni presso l'Assemblea della Camera dei deputati, ringrazia il generale Lombardo per il contributo fornito e, acquisito il consenso unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione a domani, mercoledì 29 ottobre 2003, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 280)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2003.

Il sottosegretario GAGLIARDI, rispondendo alle osservazioni formulate dal senatore Bassanini nella seduta dello scorso 22 ottobre, precisa che lo schema di decreto legislativo in titolo si pone in stretta aderenza con i principi e criteri della delega conferita con la legge n. 59 del 1997, «riaperta» con la legge n. 137 del 2002; in particolare, le disposizioni che disciplinano la dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri non sottraggono, né potrebbero farlo, tale personale dall'ambito di applicazione della disciplina comune a tutta la dirigenza pubblica, come è confermato dall'esplicito richiamo alla legge n. 145 del 2002. Precisa che l'unica innovazione in merito riguarda la modifica della denomina-

zione dei dirigenti in servizio presso la Presidenza: tale previsione, completando un percorso di differenziazione già avviato con il decreto legislativo n. 303 del 1999, con il quale si è previsto un comparto autonomo di contrattazione per il personale della Presidenza, dà attuazione alla legge delega, che ha distinto la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni della Presidenza del Consiglio da quella dei Ministeri, consentendo pertanto che la dirigenza che vi presta servizio e che è composta da personale altamente qualificato possa essere anche formalmente distinta e resa riconoscibile.

Quanto all'istituzione di un ruolo speciale della Protezione civile, questa costituisce diretta conseguenza del decreto-legge n. 343 del 2001, che ha ricondotto la struttura organizzativa della Protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituendo un apposito Dipartimento. La creazione del ruolo speciale consegue alla specificità di tale personale all'interno di una struttura prevalentemente di *staff*, quale è la Presidenza del Consiglio.

Precisa, inoltre, che nessuna discriminazione è rinvenibile nel trattamento del personale «di prestito» in servizio presso la Presidenza del Consiglio rispetto a quello di ruolo, prevedendo lo schema di decreto legislativo che a favore di quella tipologia di personale vi siano ampie riserve di posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della Presidenza.

Conclude ribadendo la piena conformità dello schema in esame alla legge di delega e auspicando che la Sottocommissione si esprima favorevolmente su di esso.

Il relatore MALAN (*FI*), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per gli elementi informativi forniti e le valutazioni espresse, conferma la proposta già formulata nella seduta del 22 ottobre 2003 di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(1368) MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

(839) PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti cambiari
(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) riferisce sul disegno di legge n. 839, che risponde ad un'esigenza molto sentita, proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, segnalando, tuttavia, alla Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) l'indicazione del luogo di nascita.

Illustra quindi il disegno di legge n. 1368 proponendo di esprimere anche su di esso un parere non ostativo, segnalando alla Commissione di merito che l'articolo 3, nel sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge n. 77 del 1955, prevede la cancellazione del nome del protestato dal registro informatico dei protesti solo nel caso di assegno senza provvista

protestato, eliminando in tal modo l'analogo diritto attualmente previsto per la cambiale e il vaglia cambiario protestati.

La Sottocommissione concorda con i pareri formulati dal relatore.

(1769) Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 333 del Codice di procedura penale già attualmente pone un divieto di utilizzazione delle denunce anonime, ma che nella prassi a tali denunce segue spesso l'avvio di indagini; ricorda, inoltre, che la giurisprudenza ha in alcune decisioni affermato la legittimità di sequestri operati a seguito di denunce anonime. Osserva che il disegno di legge in titolo intende limitare ulteriormente l'uso delle denunce anonime, escludendo che esse siano utilizzabili in alcun modo. Dopo aver sottolineato che le disposizioni del disegno di legge in titolo si pongono in continuità con le norme in materia del Codice di procedura penale e che esse non pongono rilievi in termini di congruità, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole, segnalando, tuttavia, alla Commissione di merito l'opportunità di valutare le eventuali esigenze di coordinamento con l'articolo 108 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, e con l'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione del codice medesimo, segnalando altresì l'opportunità di eliminare all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la virgola presente dopo la parola «requisiti».

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2195) Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO (*FI*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

Schema di regolamento recante organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (n. 279)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente FALCIER (*FI*), relatore sullo schema di regolamento in titolo, riferisce sul provvedimento, ricordando che su detto schema il Con-

siglio di Stato si è espresso in due distinte occasioni segnalando, tra l'altro, l'esigenza di una esplicita menzione nell'articolo 2, comma 1, di un potere di vigilanza del Direttore generale dell'Amministrazione sugli uffici: ritiene, tuttavia, che tale potere di vigilanza sia da intendersi compreso in quelli di coordinamento, direzione e controllo degli uffici che la medesima disposizione gli attribuisce. Ciò premesso, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

all'articolo 8, comma 3, sembra opportuno chiarire se esso comporti l'individuazione dell'articolo 2, comma 4, quale unica fonte disciplinante la composizione e le funzioni degli organismi ivi previsti, determinando, in particolare, l'abrogazione dell'articolo 8, comma 12, del decreto-legge n. 147 del 2003 nella parte in cui disciplina, oltre che la composizione, specifiche modalità di deliberazione del Comitato generale per i giochi e la soppressione della competenza che l'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 173 del 2003 attribuisce alla Commissione per la trasparenza dei giochi a esprimere pareri su questioni giuridiche e modifiche normative attinenti le materie di sua competenza;

all'articolo 2, comma 4, lettera b) si segnala l'opportunità di fissare il numero massimo di componenti della Commissione per la trasparenza dei giochi, in analogia a quanto stabilito per il Comitato generale per i giochi;

in merito alle funzioni di razionalizzazione, anche informatica dei punti di vendita dei giochi e dei tabacchi di cui, rispettivamente, agli articoli 3, comma 1, lettera c) e 5, comma 1, lettera m), si invita a considerare l'opportunità che esse siano affidate, in entrambi i settori, alla direzione generale per le strategie, ovvero, nel caso si ritenesse preferibile attribuirle a distinte direzioni generali in base alla competenza per materia, che quella in materia di giochi sia affidata alla direzione generale per i giochi di cui all'articolo 4;

all'articolo 6, comma 1, lettera f), si segnala l'opportunità di attribuire espressamente alla direzione generale per l'organizzazione e la gestione delle risorse la cura dei rapporti con l'ARAN in materia di contrattazione collettiva;

all'articolo 5, comma 1, si segnala la discontinuità nell'elencazione, mancando le lettere g) e h), come anche all'articolo 6, mancando la lettera c).

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

35^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 2^a Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine» (n. 282): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e IV riunite della Camera dei deputati

(III - Affari esteri e comunitari)

(IV - Difesa)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

**Incontro con una delegazione della Commissione Esteri, Difesa, Sicurezza
e Diritti umani del Parlamento europeo.**

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e dei voti regionali nn. 30 e 41 ad esso attinenti.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri (2553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis*, 98-*bis*, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione (2117).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

- 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
 - CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
 - GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
 - MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
 - RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
 - BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
 - VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti (2466) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 9, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).
- Schema di regolamento recante organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (n. 279).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: « Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (n. 283).
 - Schema di decreto ministeriale per la modifica alla ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2003 al Fondo unico per gli incentivi alle imprese con decreto ministeriale 30 maggio 2003 (n. 285).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
 - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette: audizione di rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori, della Coldiretti e della Confagricoltura.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278).

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 15,30

Esame del Regolamento interno.

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti nella realtà internazionale: audizione del direttore del Missionary Service News Agency (MISNA), padre Giulio Albanese, in ordine alla guerra civile in atto in Uganda.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14,30

ESAME DI DOCUMENTI

Seguito dell'esame congiunto di due relazioni bimestrali del Consiglio di amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale (marzo-aprile 2003 - maggio-giugno 2003) e delle linee generali del piano industriale della RAI per il triennio 2003-2005.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di modifiche alla delibera della Commissione del 18 dicembre 2002, recante «disposizioni in materia di comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 13,30

- Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Franco Ionta.
 - Al termine seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 13,45 e 14

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa.

- Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi.
 - Audizione del presidente dell'Ente nazionale per l'Aviazione civile, professor Vito Riggio.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

- Sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria:
 - Audizione del ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 13,50

- Comunicazioni del Presidente.
 - Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 29 ottobre 2003, ore 13,30

Seguito dell'audizione del generale Bartolomeo Lombardo.